



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 89

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 16 maggio 2023

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

*Plenaria* . . . . . Pag. 24

8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

*Plenaria* . . . . . » 30

9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

*Plenaria* . . . . . » 191

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)* . . . . . Pag. 195

*Plenaria* . . . . . » 195

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 204

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)* . . . . . » 219

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

---

3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i> . . . . .	Pag. 220
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 220
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i> . . . . .	» 225
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 226
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i> . . . . .	» 240
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 240
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i> . . . . .	» 244
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i> . . . . .	» 244
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i> . . . . .	» 245
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 245
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i> . . . . .	» 250
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 250
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i> . . . . .	» 265
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 265
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i> . . . . .	» 274
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i> . . . . .	» 274

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 16 maggio 2023

**Plenaria**

**14ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FRANCESCHINI**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

*(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente innanzi il Tribunale di Lamezia Terme*

(Esame e rinvio)

Il relatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa preliminarmente presente che il Giudice istruttore del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme – Sezione Unica Civile, con lettera pervenuta in data 2 dicembre 2022, ha trasmesso al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti di un procedimento civile (R.G. 280/2017) nei confronti dell'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti.

Con missiva in data 5 dicembre 2022 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Il procedimento civile da cui ha origine la vicenda è stato instaurato nei confronti dell'onorevole Nicola Morra dalla Società Cooperativa « Malgrado Tutto S.r.l. », in relazione ad alcune affermazioni da lui proferite nel corso della trasmissione televisiva *L'Arena*, in onda su RaiUno il 10 aprile 2016, ritenute dalla suddetta società diffamatorie e lesive della propria immagine.

Dall'atto di citazione si evince che la Società Cooperativa « Malgrado Tutto S.r.l. », fino al 2016, dopo aver partecipato ad un bando di gara, ha gestito un Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) per fron-

teggiate l'emergenza degli sbarchi dei migranti, in regime di convenzione con la Prefettura di Catanzaro. Riferisce in particolare parte attrice che l'allora senatore Morra, ospite del predetto programma televisivo, dopo aver sostenuto di dover riportare un episodio relativo alla sua visita presso il centro di accoglienza che lo « *lasciava molto turbato* », avrebbe sostanzialmente dichiarato di aver visto personalmente alcuni « *ragazzi del centro* », che lavoravano ai pannelli fotovoltaici sul tetto della struttura senza alcuna protezione, in violazione della normativa sulla sicurezza. Nel corso della medesima trasmissione il senatore Morra, riferendosi al C.I.E. (Centro di Identificazione ed Espulsione) gestito dalla stessa Società Cooperativa ed al suo rappresentante legale *pro tempore*, si sarebbe domandato « *...come questa persona possa gestire, e non da oggi ma da parecchi anni, soldi pubblici ma soprattutto vite umane con così grande leggerezza. Io ricordo che il C.I.E. in questione o C.T.P. o quello che è stato ha anche avuto la tragica esperienza di vantare 5 suicidi e sempre con la Malgrado Tutto che gestiva la struttura* ».

Secondo la società cooperativa tali affermazioni avrebbero riportato circostanze prive di fondamento ed attribuito alla stessa fatti mai realmente accaduti; esse rivestirebbero pertanto un carattere diffamatorio, aggravato dalla particolare posizione di senatore della Repubblica del dichiarante, peraltro ospite del programma televisivo più visto la domenica.

Il giudice istruttore, non ritenendo di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa dell'onorevole Morra, ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Interviene il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) per chiedere chiarimenti circa la natura della richiesta di deliberazione, , ovvero se la stessa sia stata trasmessa dall'interessato o sia pervenuta dall'autorità giudiziaria.

Il relatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiarisce che la richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria in seguito all'eccezione relativa all'articolo 68 della Costituzione sollevata dall'ex senatore convenuto in giudizio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore di concedere all'interessato un termine di quindici giorni affinché possa presentare memorie o richiedere di essere audito.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Roma*

(Esame e rinvio)

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) fa preliminarmente presente che con lettera del 22 novembre 2022 il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, già Doc. IV-ter, n. 2, della XVIII legislatura e Doc. IV-ter, n. 16, nella XVII legislatura.

Il senatore Gasparri risulta indagato per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), a seguito della querela sporta dalle signore Greta Ramelli e Vanessa Marzullo e riferita ad un *post* da lui pubblicato il 18 gennaio 2015 sull'applicazione *Twitter*, il cui tenore letterale è il seguente: « *#Vanessa-Greta sesso consenziente con i guerriglieri? E noi paghiamo! @forza\_italia* ».

Il senatore rammenta inoltre che Vanessa Marzullo e Greta Ramelli giunsero in Siria il 28 luglio 2014 quali volontarie nell'ambito del progetto *Horryaty*, finalizzato a fornire *in loco* aiuti medici e sanitari. Le due cooperanti furono rapite ad Aleppo nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2014 e liberate il 15 gennaio 2015; alcune fonti dell'epoca asserirono che ciò fosse avvenuto dietro il pagamento di un riscatto da parte dell'Italia.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore di concedere all'interessato un termine di quindici giorni affinché possa presentare memorie o richiedere di essere audito.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 96 DELLA COSTITUZIONE*

*(Doc. IV-bis, n. 1) Richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Corrado Clini, in qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pro tempore all'epoca dei fatti, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma*

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 7 marzo 2023 e proseguito nella seduta del 18 aprile 2023.

Si apre la discussione generale.

Intervenendo nel dibattito, la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ricorda come nella precedente seduta abbia espresso la circostanza che, riferendosi i reati contestati dall'autorità giudiziaria ad una pluralità di fatti, commessi anche prima e dopo l'incarico di Ministro, il dottor Clini, pur dopo essere stato espressamente sollecitato sul punto, non ha preso posizione sulle singole fattispecie; non ha invero chiarito in relazione ai singoli fatti contestati se ricorrano le circostanze che rendono applicabile la scriminante prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, la cui sussistenza la Giunta è chiamata ad accertare. Pertanto la senatrice esprime l'avviso di richiedere all'interessato di fornire ulteriori elementi specifici, in quanto le dichiarazioni rese nella memoria presentata e in sede di audizione non sono, a suo parere, sufficienti a consentire un giudizio sul caso.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) afferma che il Gruppo MoVimento 5 Stelle non si trova in accordo con le proposte conclusive formulate dal relatore e, in particolare, sul riconoscimento della natura ministeriale del reato. Invero, pur concordando con le premesse del senatore Paroli in materia di reato ministeriale, ed in particolare sulla circostanza che ai fini della configurabilità dello stesso serve, non solo la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è stato commesso, ma anche il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal Ministro, tuttavia la senatrice ricorda che la Procura ha contestato all'ex Ministro molteplici condotte, tra le quali rientra l'associazione a delinquere, reato che non può configurare una connessione con le funzioni di un Ministro della Repubblica; ricondurre l'ipotetica contestazione di tale reato alla qualifica di Ministro andrebbe a minare le basi sulle quali è costruito il nostro Stato di diritto. Ciò sarebbe a suo avviso sufficiente per votare in difformità. Inoltre, non appare in questo caso sussistere neanche il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di governo. Anzi, nel caso di specie, secondo la senatrice, gli organi inquirenti sembrerebbero configurare il contrario, ovvero un preminente interesse privato coincidente con un interesse pubblico (non preminente), atto a giustificare la commissione di una molteplicità di condotte integrative di



ipotesi di reato, tutte ovviamente da provare in giudizio. Ricordando inoltre che il procedimento *de quo* si trova attualmente in uno stadio preliminare, laddove il meccanismo disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 impone di richiedere alla Camera competente l'autorizzazione a procedere in giudizio, la senatrice conclude esprimendo l'avviso del Movimento 5 Stelle circa l'autorizzazione della prosecuzione del giudizio affinché l'*ex* Ministro possa provare la sua eventuale innocenza. Infine precisa che il Movimento di cui ella fa parte ha depositato in Senato e alla Camera un disegno di legge che interviene sulle norme relative al conflitto di interessi, allo scopo di evitare per l'avvenire la verifica di casi come questo all'attenzione della Giunta.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) precisa, in relazione all'intervento della senatrice che lo ha preceduto, di non aver ancora avanzato espressamente la proposta conclusiva ma di aver manifestato il proprio orientamento con riguardo alla vicenda in esame. A tal proposito chiede al Presidente di rinviare l'esame della questione per avere il tempo di formulare una proposta compiuta che sia possibilmente condivisa con i colleghi della Giunta. Il relatore prosegue esprimendo la propria posizione orientata verso la garanzia dei soggetti coinvolti in inchieste giudiziarie, già manifestata in numerose occasioni nel corso dell'attività della Giunta nella precedente legislatura. Nell'ipotesi del dottor Clini – prosegue il relatore – si tratta di un alto servitore dello Stato, tanto nella veste di Direttore generale che di Ministro ed inoltre il senatore rileva che negli atti di accusa vi siano numerose incongruenze. Per quanto concerne i requisiti del reato ministeriale, ribadisce quanto già esposto nella relazione introduttiva, ovvero che, con riferimento alla sussistenza dell'interesse pubblico, la Giunta deve accertare che l'interessato abbia agito nel perseguimento del bene pubblico.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) condivide pienamente le perplessità espresse dalla senatrice Stefani, ricordando altresì che nel corso dell'audizione sono state rivolte diverse domande al dottor Clini finalizzate a comprendere il contesto nel quale le proprie condotte si collocavano. In tale sede il dottor Clini ha già avuto la possibilità di esprimere la propria posizione e conseguentemente non è utile un'ulteriore audizione dello stesso, che si configurerebbe come un *bis in idem*.

Nel caso di specie gli elementi da valutare sono tre, ossia se ci sia stato l'esercizio di una funzione di governo, se sussista o meno il perseguimento dell'interesse pubblico ed infine se tale interesse abbia la connotazione di preminenza.

Esprime infine apprezzamento per la disponibilità manifestata dal relatore ad elaborare una posizione il più possibile condivisa in merito al caso in questione.

Il PRESIDENTE sottolinea l'inutilità di una nuova audizione del dottor Clini, anche alla luce della circostanza che comunque l'interessato

ha la possibilità di depositare eventuali memorie integrative, qualora lo ritenga opportuno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### VERIFICA DEI POTERI

##### **Ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale**

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati da cittadini elettori 105 ricorsi, reclami e proteste di carattere generale – sia avverso la proclamazione di tutti i senatori eletti in collegi plurinominali sia avverso la proclamazione di determinati senatori eletti nei collegi uninominali di alcune Regioni – che lamentano in sintesi l'incostituzionalità della legge elettorale n. 165 del 2017 (recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), come modificata ed integrata dalla legge n. 51 del 2019 (recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari), richiedendone il rinvio alla Corte costituzionale.

Inoltre, alcuni ricorsi, oltre ad avanzare in forma analoga queste prospettazioni, si riferiscono altresì alla richiesta di revisione delle schede allo scopo di verificare il raggiungimento sul piano nazionale della soglia del tre per cento dei voti validi espressi da parte della lista +*Europa*.

Tutti i sottoindicati ricorsi, per la loro portata generale, si intendono quindi riferiti all'intero territorio nazionale o comunque non ad una singola circoscrizione regionale e conseguentemente, anche nel rispetto del principio di economia dei lavori e per la sostanziale affinità del loro contenuto, sono oggetto di una trattazione unitaria e congiunta.

A seguito della riunione del 5 aprile scorso, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono stati anticipati i contenuti e le valutazioni conclusive sui predetti ricorsi, rispetto ai quali non sono pervenuti nelle settimane successive rilievi o osservazioni.

A) *Ricorsi denominati « Reclamo e protesta ai sensi degli articoli 74 e 87 del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, tutelato dall'articolo 104, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, applicabile anche al Senato della Repubblica ex articolo 27 del decreto legislativo n. 533/1993 » presentati rispettivamente dai signori Cacciottoli Amelia, Cataldi Luigi, Corbeletti Antonio, De Giovannini Giovanna Eugenia, Di Sapio Anna, Di Sapio Rita, Falgiani Gian Marco, Fontanini Massimo, Mancuso Giorgio, Paci Antonella, Patuelli Maria Paola, Piani Rosanna, Piromalli Francesco, Quaranta Giorgio, Sandrini Maria Cristina, Sansoni Simone, Sfratato Walter, Tissino Roberto, Tutino Luca, Ulcigrai Dario, Valdata Marta.*

Sono pervenuti direttamente alla Giunta numerosi ricorsi redatti tramite una modulistica prestampata finalizzata ad essere allegata al processo verbale.

I suddetti « reclami » sono indirizzati alla legge elettorale n. 165 del 2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51 del 2019, adottata per le presenti elezioni unitamente alla legge costituzionale n. 1 del 2020, che ritengono incostituzionale e lesiva dei diritti politici del cittadino come garantiti dagli articoli 3, 6, 48, 51, 56 e 58 della Costituzione alla luce delle sentenze n. 1 del 2014, n. 35 del 2017 e n. 48 del 2021 della Corte costituzionale, nonché per la modifica dell'articolo 57, comma 3, della Costituzione.

Pur rilevando che la totalità di essi non è corredata dall'autenticazione della firma richiesta dall'articolo 7 del Regolamento per la verifica dei poteri e che pertanto sono stati restituiti ai rispettivi mittenti, per completezza di esposizione si precisa che i menzionati ricorsi censurano il sistema elettorale sotto i seguenti aspetti: le liste elettorali bloccate imposte dai partiti violerebbe il diritto costituzionale di esprimere un voto diretto, libero e personale per scegliere, almeno in parte, tra i candidati; il voto congiunto obbligatorio tra candidatura uninominale e liste plurinomiali coalizzate violerebbe la libertà e personalità del voto e, unitamente alla candidatura multipla, consentirebbe ai partiti di far eleggere i candidati a loro più graditi, indipendentemente dall'intenzione di voto o persino con effetti contrari alla volontà degli elettori; la possibilità che il voto dato a una lista plurinominale coalizzata possa rafforzare altre liste della stessa coalizione e contribuire all'elezione di un candidato uninominale collegato sgradito al votante; ulteriore motivo di doglianza è la violazione dei diritti delle minoranze linguistiche non residenti in regioni a Statuto speciale e la discriminazione tra minoranze linguistiche e minoranze politiche; infine, si contesta l'obbligo di raccolta delle firme solo per partiti o soggetti politici non presenti in Parlamento, che creerebbe una discriminazione per l'accesso alla competizione elettorale in violazione dell'articolo 51 della Costituzione.

*B) Ricorso presentato dall'onorevole avvocato Felice Carlo Besostri, Patrizia Viridis, Andrea Borgonovo, Marco Feliciani.*

Il ricorso dell'avvocato Besostri ed altri – nel presentare reclamo avverso la convalida della senatrice Isabella Rauti (Collegio uninominale U04 Lombardia) – esplicita diverse questioni di legittimità costituzionale attinenti alle leggi elettorali e chiede in via istruttoria il conteggio dei voti individuali diretti finali riportati dalla stessa senatrice, sostenendo che abbia riportato in voti diretti una percentuale « infima » dei voti del collegio.

Il ricorso presenta argomentazioni in gran parte affini a quelle sinteticamente contenute nei già illustrati « reclami », a cui fa esplicito richiamo (presentando in allegato il relativo modulo).

In particolare, viene censurata la violazione del principio di uguaglianza del voto sotto diversi aspetti, ricollegabili sostanzialmente ai principi di cui agli articoli 3, 48, 56, 58 e 67 della Costituzione.

*In primis*, si lamenta che sia alla Camera che al Senato si conteggiano a favore della coalizione i voti espressi a favore di liste coalizzate con l'1% di voti validi, mentre una lista non coalizzata deve raggiungere il 3%.

Sotto altro profilo, la violazione dell'uguaglianza del voto è ricollegata ai criteri inerenti alla deroga alla soglia nazionale del 3% dei voti validi. In particolare, si rileva che la deroga alla soglia nazionale del 3% sia prevista unicamente per liste rappresentative di minoranze linguistiche in regioni a Statuto speciale, in relazione a norme statutarie o di attuazione dello Statuto, con riferimento a determinati risultati elettorali di circoscrizione o di regione; la violazione dell'articolo 3 della Costituzione riguarderebbe gli appartenenti a minoranze linguistiche residenti in regioni ordinarie e minoranze politiche che abbiano la stessa percentuale di voto nelle loro circoscrizioni; sempre sotto tale aspetto, si censura il fatto che al Senato siano conteggiabili voti a favore di liste coalizzate inferiori all'1%, purché in almeno una regione abbiano raggiunto il 20% dei voti validi, mentre una lista non coalizzata con la stessa percentuale o superiore non è conteggiabile ai fini dell'attribuzione di seggi se non supera la soglia nazionale del 3% dei voti validi.

Sotto altro aspetto, i ricorrenti eccepiscono la violazione dei principi del voto libero e personale di cui all'articolo 48 della Costituzione e del voto diretto di cui agli articoli 56 e 58 della Costituzione; si rileva infatti che nei collegi uninominali maggioritari si può votare per il candidato e soltanto per una lista collegata a pena di nullità e che, se si vota il solo candidato uninominale, il voto viene attribuito percentualmente alle liste collegate sulla base dei voti espressi dagli elettori che hanno indicato anche una lista collegata; ciò renderebbe il voto non diretto; ugualmente indiretto sarebbe poi il voto attribuito al candidato uninominale di chi abbia votato soltanto per una lista plurinominale.

Gli istanti – nell'eccepire la violazione del voto uguale e rappresentatività delle Camere, *ex* articoli 3, 48 e 67 della Costituzione – evidenziano inoltre come la legge n. 51 del 2019 abbia stabilito che i seggi siano attribuiti per i 3/8 in collegi uninominali e maggioritari e per 5/8 in collegi proporzionali. Essi rilevano che, con il voto congiunto obbligatorio, il voto dato nei collegi uninominali viene contato anche nella parte proporzionale, creando una discriminazione tra un voto che abbia eletto un candidato uninominale ed il voto che non lo abbia eletto; tale sistema favorirebbe, anche nella parte proporzionale, i partiti di maggioranza relativa di ogni collegio uninominale.

Con ulteriori motivi di doglianza i ricorrenti argomentano: la violazione del voto uguale in riferimento ai criteri di arrotondamento della proporzione tra seggi maggioritari e proporzionali, differente tra Camera e Senato; la violazione del voto uguale nella ripartizione dei seggi tra uninominali maggioritari e proporzionali; la violazione del voto uguale e

della base regionale *ex* articolo 57, comma 1, della Costituzione, laddove le province autonome vengono equiparate alle regioni ai fini del numero minimo dei senatori; la violazione del voto diretto, in relazione al fatto che liste plurinominali « corte », anche in collegi con il doppio dei seggi, in unione con multi o pluricandidature, hanno quale conseguenza – in caso di esaurimento dei candidati – l'emigrazione dei seggi in altre regioni, quindi senza conoscibilità dei candidati, eletti non direttamente.

In relazione ai profili di legittimità costituzionale illustrati nel ricorso, da un lato viene riferita la pendenza, dinanzi a Tribunali e Corti d'Appello civili, di giudizi corredati da questioni di legittimità costituzionali proposti in via incidentale attinenti alla legge elettorale n. 165 del 2017 e in taluni casi anche della legge modificativa n. 51 del 2019. Dall'altro, i ricorrenti argomentano la proponibilità della questione di legittimità costituzionale da parte della Giunta.

*C) Ricorso presentato dall'onorevole Benedetto Della Vedova (avverso la convalida di tutti i proclamati nei collegi plurinominali e richiesta di revisione schede);*

*ricorso presentato da Ennio Ferlito (avverso la convalida di Celestino Magni detto Tino e Marco Lombardo, Lombardia-collegio plurinominale 02);*

*ricorso presentato da Marco Cavaletto (avverso la convalida di Francesco Verducci, Piemonte-collegio plurinominale 01);*

*ricorso presentato da Andrea Massaroni (avverso la convalida di Giuseppe De Cristofaro, Marco Scurria, Raffaella Paita, Lazio-collegio plurinominale 01)*

Riferisce poi congiuntamente in merito ai suddetti ricorsi, in quanto essi – pur rivolgendosi alcuni, in maniera specifica, avverso la proclamazione di singoli senatori nei collegi plurinominali – riguardano in particolare il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento del 3% nazionale da parte della lista « +Europa con Emma Bonino ».

I ricorsi in esame richiamano in gran parte – in maniera pressoché identica – le argomentazioni contenute nel ricorso « Besostri ed altri », già illustrato.

Con particolare riguardo allo specifico aspetto del mancato raggiungimento della soglia del 3% da parte della lista « +Europa con Emma Bonino », essi ritengono che nei conteggi dei voti e nella conseguente attribuzione dei seggi non si sia tenuto conto del fatto che la citata soglia sarebbe stata raggiunta e superata dalla predetta lista, se si fossero applicati gli inderogabili principi costituzionali del voto personale e diretto, violati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Nel rammentare che la lista « +Europa con Emma Bonino » si è presentata in coalizione insieme con altre tre liste, viene sostanzialmente contestato il fatto che la citata disposizione preveda che il voto espresso per il solo candidato uninominale abbia un peso diverso, attribuito in base alle scelte di altri elettori; in tal modo esso non sarebbe più un voto

personale e diretto e neppure uguale. Ad avviso dei ricorrenti, le liste collegate – nella scelta dell’elettore che abbia espresso un voto esclusivamente per il candidato uninominale – sono uguali e di conseguenza il voto, nella parte proporzionale, andrebbe ripartito in parti eguali tra tutte le liste collegate, nel caso di specie nello 0,25% per ognuna delle quattro liste. Secondo i ricorrenti, rifatti i calcoli con questo criterio, si constatarebbe che la lista « +Europa con Emma Bonino » avrebbe raggiunto la soglia nazionale del 3%.

Il ricorrente Della Vedova, segretario e rappresentante legale del partito politico +Europa, riferisce peraltro che, secondo i dati riportati dal Viminale sulla piattaforma Eligendo, la lista « +Europa con Emma Bonino » avrebbe, per l’elezione al Senato, conseguito 808.676 voti, corrispondenti al 2,93% del voti; diversamente, secondo i dati riportati nel Verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale relativo all’elezione del Senato, la stessa lista avrebbe riportato 810.441 voti, corrispondenti al 2,94%. Pertanto, se nel primo caso lo scarto di voti necessario per superare la soglia del 3% risulterebbe pari a circa 19.300 voti, considerando i dati dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale tale scarto scenderebbe a circa 16.600 voti. A tale proposito, rileva il ricorrente che 806.661 schede per il Senato, in base ai dati del Viminale, sarebbero state considerate nulle ed altre 3.148 contestate.

Per tale motivo ritiene che, per la lista « +Europa con Emma Bonino », appaia pertanto cruciale l’operazione di revisione totale delle schede elettorali di cui all’articolo 12 del Regolamento per la verifica dei poteri.

*D) Ricorsi avverso la convalida di tutti gli eletti nei collegi plurinominali e per la rimessione alla Corte costituzionale della legge elettorale e ricorsi avverso la convalida di candidati uninominali in funzione del meccanismo di trasferimento del voto dato unicamente alla lista anche al candidato uninominale e viceversa, e per la rimessione alla Corte costituzionale della legge elettorale.*

I ricorsi di cui in esame sono stati formalizzati mediante due tipologie di moduli prestampati. Molti ricorrenti hanno inviato due moduli, uno avverso la proclamazione di tutti gli eletti nei collegi plurinominali e uno avverso l’elezione di uno specifico candidato in un collegio uninominale.

In via preliminare occorre evidenziare che non possono essere presi in considerazione ricorsi che non rispettino i requisiti indicati dall’articolo 7 del regolamento per la verifica dei poteri o in quanto sprovvisti di firma autenticata a termini di legge o in quanto inviati dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione e dunque tardivi: si tratta dei ricorsi presentati dai seguenti ricorrenti: Angiolini Paolo, Aureli Andrea Bruno, Bovedani Pierpaolo, Brugnolli Mario, Brunetti Remo, Calderone Mariangela, Capelli Giovanna, Cianciabella Paolo, Colloca Silvio Romano Nunzio, Davì Renato, Dovenna Daniele, Esposito Giovanni, Giannini Fabrizia,

Lena Giuseppe, Lombardi Rosaria, Mazzarella Antonio, Mecchia Maria Teresa, Meineri Giuseppe Luciano, Menapace Patricia, Miloro Giorgio, Mollica Ferdinanda, Mollica Vittoria, Monicelli Alessandro, Monti Ersilia, Moraro Paolo, Morata Martines Iara., Mugnaini Piera, Murgia Denise Nicolazzo Maurizio, Parise Maurizio, Pepe Fernando, Peruzzo Maurizio, Predonzan Dario, Russo, Tommaso, Sani Sandra, Sardo Eugenia, Tanzini Tiberio, Trunfio Francesco Marcello, Verrati Ciro.

Tutti i sopra richiamati ricorsi sono stati quindi restituiti ai rispettivi mittenti.

I seguenti ricorrenti hanno presentato ricorsi validi: Antoniani Marina, Avogadro Di Cerrione Trotti Bentivoglio Maurizio, Bet Isabella, Boneschi Carolina, Borgia Davide, Campesi Carmen, Cattaneo Mario Giuseppe, Cenati Giuliano Giuseppe, Ciastellardi Luca Giuseppe, Crippa Laura Emilia, Di Salvo Marco, Dragojevic Daria, Farronato Patrizia, Ferron Maurizio, Gaetti Luisa, Gatti Marsilio, Jahanexhjan Jerevak, Jasa Agim, Lo Cicero Carla, Martignoni Gian Marco, Melandri Gian Luigi Andrea, Monti Silvia, Morace Pietro, Morelli Daniele, Morini Alfredo Francesco, Murgia Denise, Neri Caterina, Nucera Carmelo Giuseppe, Ori Mario, Panariello Saverio, Paroni Maria Luisa, Ragno Nicola, Raineri Renata, Rosa Dina, Ruffa Antonino, Sosso Andrea, Tarizzo Marino Giovanni, Vernerio Roberto.

Analogamente ad alcuni profili già illustrati a proposito del ricorso « Besostri ed altri », viene sostanzialmente contestato il meccanismo di trasferimento del voto dato unicamente alla lista anche al candidato uninominale e, viceversa, quello per cui si trasferisce il voto dato al solo candidato uninominale a tutte le liste plurinominali collegate in ragione dei consensi raccolti da ciascuna lista; viene inoltre contestata la norma che dispone la soglia di sbarramento del 3% calcolata anche al Senato a livello nazionale.

In estrema sintesi, i ricorrenti ritengono irragionevole e discriminatoria la presunzione della legge di interpretare « arbitrariamente » la volontà degli elettori. Secondo i ricorrenti – applicando la stessa logica – dovrebbe pertanto ritenersi che anche le cosiddette « schede bianche » esprimano la volontà che l'elettore approvi tutte le liste in competizione; conseguentemente, il suo voto dovrebbe essere ripartito tra tutte le liste in rapporto alle scelte effettuate dagli altri elettori. Se ciò avvenisse, distribuendo le 496.000 schede bianche tra tutte le forze in campo, la lista +*Europa* avrebbe secondo loro partecipato alla ripartizione dei seggi proporzionali, superando la soglia del 3% a livello nazionale.

Agli stessi ricorrenti appare inoltre di dubbia costituzionalità la soglia di sbarramento del 3% calcolata a livello nazionale anche al Senato, eletto su base regionale, che anche in tal caso avrebbe penalizzato la lista +*Europa*, la quale in diverse regioni avrebbe superato il 3%, pur risultando a livello nazionale al disotto della soglia stessa.

Viene inoltre censurato il meccanismo per cui chi ha votato una lista coalizzata che non raggiunge il 3% dei consensi, ma supera l'1%, vede il proprio voto trasferito alle altre liste coalizzate che hanno raggiunto tale

soglia, liste che potrebbe anche non gradire, sulla base di scelte effettuate da altri elettori; ciò – ad avviso dei ricorrenti – vanificherebbe la scelta del legislatore di prevedere liste corte per favorire la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori.

Tali meccanismi sono considerati lesivi della libertà di voto, in quanto impediscono di votare esclusivamente la lista o il candidato gradito, senza che sia attribuita al voto valenza estranea alla volontà effettivamente espressa.

I ricorsi citati chiedono pertanto, rispettivamente, la sospensione della convalida di tutti i senatori eletti nei collegi plurinominali o la sospensione della convalida di specifici proclamati eletti nei collegi uninominali; in ogni caso viene richiesto il rinvio alla Corte costituzionale per la verifica di costituzionalità della legge elettorale n. 165 del 2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51 del 2019.

#### *E) Ricorso presentato da Vincenzo Ferretti*

Il ricorrente ripercorre le fasi che hanno contraddistinto l'evoluzione dell'attuale sistema elettorale, a far data dalla sentenza della Corte costituzionale del 13 gennaio 2014, n. 1, la quale sancì la parziale illegittimità della legge elettorale n. 270 del 2005 (comunemente nota come *Porcellum*), sotto i due profili dell'attribuzione del premio di maggioranza e del meccanismo delle liste bloccate.

In estrema sintesi, il ricorrente contesta vibratamente – utilizzando talora espressioni anche sconvenienti – il fatto che, in nome del principio di continuità dello Stato, si sia mantenuto in vita il Parlamento eletto nel febbraio 2013 con una legge dichiarata incostituzionale; in particolare, sostiene che – contrariamente a quanto affermato dai giudici delle leggi – il processo di composizione delle Camere diventa « fatto concluso » non con la proclamazione degli eletti, ma con la convalida ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. Se, al momento di pubblicazione della sentenza n. 1 del 2014, il Senato aveva già convalidato i risultati elettorali, la Camera dei deputati non aveva invece fatto altrettanto; in sintesi, secondo il ricorrente, la dichiarazione di incostituzionalità avrebbe dovuto essere applicata retroattivamente e le Camere avrebbero dovuto essere sciolte. Viene peraltro effettuata anche un'aspra critica rispetto alla convalida dei risultati elettorali operata, successivamente alla pubblicazione della citata sentenza, dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e basata su pareri giuridici minoritari.

Dopo aver rilevato che il cosiddetto *Consultellum* – ossia il sistema elettorale derivante dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 – sarebbe stato a suo parere il solo ed unico modo per legittimare il nuovo Parlamento, il ricorrente – che considera nulla l'attività allora svolta da un Parlamento nel complesso illegittimo – ritiene sostanzialmente che tale illegittimità si sia riverberata anche sulla legge elettorale n. 165 del 2017, il cosiddetto *Rosatellum*. Tale legge, la quale ha riproposto le liste bloccate (oggetto della pronuncia della Corte) e che



presenta a suo avviso profili di incostituzionalità strutturali, è a suo avviso giuridicamente priva di valore, ossia nulla.

Chiede pertanto non di rimettere la questione al giudizio della Consulta (che, a suo parere, a causa della situazione politico-istituzionale conseguente alla sentenza n. 1 del 2014 non disporrebbe di 11 giudici costituzionalmente legittimi necessari per il suo funzionamento), ma che le Giunte del Senato e della Camera deliberino l'illegittima elezione e la conseguente decadenza dei 400 deputati e dei 200 senatori eletti il 25 settembre 2022.

*F) Ricorso presentato da Nicola Russo al T.A.R. Lazio, notificato al Senato della Repubblica (nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, alla Camera dei deputati, al senatore Mario Turco e al deputato Vito De Palma)*

Con atto sottoscritto digitalmente, l'avvocato Nicola Russo, cittadino elettore presso il Comune di Taranto, ha notificato al Senato della Repubblica (nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, alla Camera dei deputati, al senatore Mario Turco e al deputato Vito De Palma) un ricorso da lui presentato al T.A.R. Lazio-Roma con il quale – censurando molteplici aspetti dell'attuale sistema elettorale, per lo più aventi contenuto analogo a quello dei ricorsi elettorali già esposti – lamenta di non aver potuto esercitare il diritto di voto in coerenza con i principi costituzionali di voto personale, uguale, libero e segreto; prospetta inoltre, sotto vari profili, questione di legittimità costituzionale della legge n. 165 del 2017.

Con una seconda PEC inviata il 17 gennaio 2023 l'avvocato Russo – avendo il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 17768/2022 dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario – ha trasmesso ai medesimi organi il ricorso per riassunzione da lui presentato presso il Tribunale civile di Taranto.

Le osservazioni formulate nei ricorsi prospettano per lo più considerazioni ed argomentazioni di tenore politico in ordine all'adeguatezza e alla legittimità dell'attuale normativa elettorale, talvolta prive di autonoma rilevanza giuridica.

Una richiesta pressoché comune a tutti i ricorsi, reclami e proteste – da valutare in via pregiudiziale – attiene alla possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute nelle leggi elettorali durante le procedure di verifica dei poteri, sulla quale le due Camere hanno assunto le seguenti posizioni.

Da un lato, presso la Giunta del Senato sono state ritenute ammissibili e poste ai voti (anche se non approvate) proposte di sollevare questione di legittimità costituzionale (sedute del 21 gennaio 2008 e del 1° luglio 2009), oppure sono state ritenute manifestamente infondate (seduta del 20 ottobre 2008).

Invece, dall'altro lato, la Giunta della Camera (le sedute del 30 gennaio 1964, del 18 aprile 2002, del 17 giugno 2009 e del 25 febbraio

2016) ha escluso tale facoltà per sé e per la stessa Assemblea, che non possono qualificarsi come giudici a quo, in quanto sarebbero sprovvisti del requisito della terzietà che solo contraddistingue le autorità giurisdizionali propriamente dette.

Sebbene si tratti pertanto di una problematica « aperta » – con riferimento alla quale in passato evidentemente la Giunta del Senato ha voluto valorizzare certi contenuti delle pronunce della Corte costituzionale (il secondo « considerato » dell'ordinanza n. 117 del 2006) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite civili, sentenze nn. 9151, 9152 e 9153 del 2008) circa la giurisdizionalità delle funzioni svolte dalle Assemblee e dai loro organi istruttori in materia di verifica dei poteri – appare in ogni caso di indiscutibile rilievo nella fattispecie la formazione presso la Giunta delle elezioni del Senato di un orientamento più recente, espresso in alcuni precedenti di tenore univoco.

Nella XVII legislatura (nella seduta del 2 luglio 2013) – peraltro proprio in occasione dell'esame di ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale in ordine alla legge elettorale per il Senato – fu accolto l'orientamento di non ritenere proponibile una questione di legittimità costituzionale, escludendo pertanto il rinvio di una legge alla Corte costituzionale e respingendo i ricorsi presentati.

Questa posizione di segno negativo circa la facoltà da parte della Giunta di esercitare un potere propositivo per la rimessione alla Corte costituzionale, con ciò configurandosi quale giudice *a quo* per la valutazione della possibile incostituzionalità delle norme, è stata ribadita sempre nella XVII legislatura, con riferimento all'esame di incandidabilità sopravvenuta di senatori, ai sensi del decreto legislativo n. 235 del 2012, nella seduta notturna del 18 settembre 2013 – in cui fu respinta, tra le altre, la questione preliminare concernente la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni profili ritenuti rilevanti e non manifestamente infondati – nonché ribadita nei *Docc.* III, nn. 1 (nel capitolo 3, paragrafo 2) e 2 (nel capitolo 3) relativi ad elezioni contestate riguardanti, rispettivamente, i senatori Berlusconi e Minzolini.

Alla luce di questa ricostruzione, si rileva che l'orientamento adottato a partire dalla seduta del 2 luglio 2013 da questa Giunta, in particolare per una fattispecie analoga a quella ora in esame, relativamente a ricorsi di carattere generale concernenti questioni di legittimità costituzionale presentati da cittadini elettori, deve necessariamente considerare quanto verificatosi successivamente con le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (redattore Tesaurò) e n. 35 del 2017 (redattore Zanon) che hanno consentito di allentare le strettoie che fino a qualche anno fa avevano caratterizzato il controllo di costituzionalità sulle leggi elettorali nazionali.

Entrambe le decisioni hanno avuto origine da identiche azioni di accertamento promosse da cittadini elettori volte a verificare lo stato di oggettiva incertezza del diritto di voto derivante dalla lamentata incostituzionalità delle normative elettorali rimesse al giudizio della Corte costi-

tuzionale (ossia di alcune disposizioni del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel testo risultante dalle modifiche, apportate, rispettivamente, dalla legge n. 270 del 2005 e dalla legge n. 52 del 2015).

Il giudice delle leggi ha nello specifico rilevato che « le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili, anche in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato » (sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, considerato in diritto n. 2) e che proprio « in relazione alle elezioni politiche nazionali, il diritto di voto non potrebbe altrimenti trovare tutela giurisdizionale, in virtù di quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione e dall'articolo 87 del d.P.R. n. 361 del 1957, come interpretati dai giudici comuni e dalle Camere in sede di verifica delle elezioni... », altresì « permanendo l'esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica, una zona franca rispetto al controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale, deve restar fermo quanto deciso con la sentenza n. 1 del 2014, negli stessi limiti ivi definiti » (sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017, considerato in diritto n. 3.1).

Pur non soffermandosi in questa sede sulle complesse implicazioni di ordine procedurale e di merito sottese alle due citate pronunce della Corte costituzionale, appare comunque evidente che la riconosciuta possibilità di accesso della legge elettorale politica al controllo di legittimità costituzionale incide inevitabilmente sull'analisi cui è chiamato questo organo, tenendo conto di « diversi ricorsi in vari tribunali per la verifica della legittimità costituzionale della legge elettorale », come asserito dagli stessi ricorrenti, circostanza che denoterebbe l'avvenuta attivazione degli ordinari rimedi giurisdizionali nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo al diritto di voto e può essere sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano, secondo il percorso configurato dal giudice costituzionale.

Anche lasciando impregiudicate le varie e complesse problematiche attinenti alla proponibilità di questioni di legittimità costituzionale nelle varie fasi del procedimento di verifica dei poteri, la valutazione complessiva dei precedenti richiamati, soprattutto quelli più recenti, insieme alla giurisprudenza costituzionale citata, si è indirizzata nel senso di confermare una linea interpretativa diretta a non riconoscere alla Giunta delle elezioni la qualifica di giudice *a quo* al fine di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma di legge (elettorale), sul presupposto che l'organo parlamentare (e la stessa

Assemblea che dovrebbe comunque essere chiamata a pronunciarsi in via definitiva) non può essere definito propriamente « autorità giurisdizionale » che esercita funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge, anche per l'assenza dei requisiti della neutralità, della imparzialità e della terzietà che caratterizzano gli organi giudicanti e per l'ulteriore ragione che i componenti della Giunta (e le Camere) possono intervenire su disposizioni che si ritengono affette da illegittimità costituzionale attraverso il concreto esercizio della propria funzione legislativa, così provvedendo direttamente alle modifiche da apportare alla legge elettorale, anziché rivolgersi nella veste di giudici a quo alla Corte costituzionale.

Per le ragioni di ordine preclusivo esposte, attesa la loro infondatezza, ribadito che i ricorsi, reclami e proteste *sub A)* non possono essere presi in considerazione perché privi dell'autenticazione della firma prevista ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la verifica dei poteri, si reputa pertanto opportuno non entrare nel merito dei ricorsi, dei reclami e delle proteste in esame *sub B)*, *D)* – limitatamente a quelli già non restituiti in quanto tardivi o privi di firma autenticata – ed *E)*, dichiarando conseguentemente assorbito o rigettato qualsiasi altro motivo (o istanza) comunque avanzato, mentre il ricorso *sub F)* non può essere preso in considerazione come ricorso formalmente presentato, essendo stato trasmesso alla Giunta solo per conoscenza ed avendo direttamente investito autorità giurisdizionale amministrativa e ordinaria.

Le argomentazioni indicate e la relativa proposta di non entrare nel merito devono essere riferite anche ai ricorsi *sub C)*, presentati dall'onorevole Della Vedova e dai signori Ferlito, Cavaletto e Massaroni, i quali, tuttavia, oltre alle prospettazioni contenute nei ricorsi di cui si è dato conto, sostengono che la lista +*Europa* avrebbe raggiunto e superato la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale, così conseguendo, ad avviso degli stessi ricorrenti, la possibilità di essere ammessa al riparto dei seggi. In questi ricorsi si chiede pertanto anche di voler effettuare una completa revisione delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento per la verifica dei poteri. Al fine di valutare queste specifiche prospettazioni sono in corso approfondimenti e riscontri sui dati elettorali, ultimati i quali ci si riserva di avanzare una proposta definitiva anche sui ricorsi presentati dall'onorevole Della Vedova e dai signori Ferlito, Cavaletto e Massaroni.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), pur rilevando che i ricorsi hanno ad oggetto il pieno rispetto della libera espressione del voto da parte degli elettori, sottolinea che i ricorsi in esame presentano per lo più un contenuto analogo, prospettando, tuttavia, contestazioni e rilievi di carattere politico che investono il sistema elettorale vigente. Dichiaro di condividere pienamente le argomentazioni e le proposte illustrate dal Presidente relatore, anche in ordine al superamento della cosiddetta « zona franca » per effetto delle sentenze della Corte costituzionale del 2014 e del 2017 che consentono ora di intraprendere eventualmente azioni di accertamento

di fronte alla giurisdizione ordinaria che potrà, se del caso, investire la Corte costituzionale.

D'altro canto, né la Giunta né tantomeno l'Assemblea possono essere configurati come giudici *a quo* per la remissione di questioni di legittimità costituzionale poiché difettano dei requisiti di terzietà, imparzialità e neutralità che connotano la qualifica di giudice.

Dopo ulteriori precisazioni da parte del PRESIDENTE in ordine al superamento della cosiddetta « zona franca » circa il giudizio di costituzionalità sulla legge elettorale – per effetto delle richiamate sentenze della Corte costituzionale, con conseguenti riflessi sugli orientamenti già adottati da questo organo – non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta approva all'unanimità le proposte illustrate in precedenza dal Presidente relatore.

#### **Esposto riguardante l'uso di un contrassegno elettorale**

Il PRESIDENTE comunica che in data 27 marzo 2023 è stato trasmesso, per il tramite della Presidenza del Senato, un esposto il cui contenuto appare di carattere generale investendo le elezioni nazionali nel loro complesso.

Nell'esposto a firma Antonio Cirillo e Sabatino Esposito, rispettivamente segretario politico e segretario amministrativo del partito *Democrazia Cristiana*, si lamenta un uso illegittimo del simbolo della Democrazia cristiana costituito dallo scudo crociato rosso con la scritta orizzontale *Libertas*: i deputati Gianfranco Rotondi, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi avrebbero « usurpato » il simbolo e il nome del partito servendosi « arbitrariamente » per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 all'interno del contrassegno della lista « Noi moderati » permettendo l'elezione due senatori e otto deputati.

Gli esponenti si dichiarano unici detentori legittimi del simbolo secondo quanto stabilito dalla legge elettorale, dallo statuto della Democrazia cristiana e da alcune sentenze (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1305/09; Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 25999/10; Corte di cassazione, ordinanza 20 agosto 2022 n. 05/RIC/2022).

Rivendicando quindi l'uso esclusivo del suddetto simbolo dichiarano che tuteleranno in ogni sede giudiziaria il loro diritto e chiedono alla Giunta di valutare le loro osservazioni e adottare i provvedimenti conseguenziali.

Per mera completezza informativa, si fa presente che, per il tramite della Presidenza del Senato, è stata trasmessa successivamente anche una diffida *erga omnes* – diretta al Ministro dell'interno – da parte dell'onorevole Rotondi verso chiunque si presenti quale segretario o rappresentante legale della Democrazia Cristiana la cui denominazione competerebbe all'Associazione di cui l'onorevole Rotondi è legale rappresentante, nonché un riscontro alla suddetta diffida da parte dell'onorevole Renato Grassi quale segretario nazionale della Democrazia Cristiana.

L'esposto presentato dal segretario politico e dal segretario amministrativo del Partito Democrazia Cristiana, riguardando specificamente l'utilizzo del contrassegno della lista, verte sulle disposizioni del sistema elettorale (articolo 14 e seguenti del D.P.R. n. 361 del 1957 ed articolo 8 e seguenti del decreto legislativo n. 533 del 1993, concernenti, rispettivamente, le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) che disciplinano, tra le altre, il cosiddetto procedimento elettorale preparatorio, in vista dello svolgimento delle elezioni politiche nazionali.

Come chiarito dalla Corte costituzionale le controversie relative a tutti gli atti del « procedimento preparatorio alle elezioni, nel quale è inclusa la fase delle ammissioni delle liste o di candidati » (sentenza n. 236 del 2010) determinano un contenzioso che è distinto dal contenzioso occasionato dal « procedimento elettorale » vero e proprio che invece include le controversie circa le operazioni elettorali e la successiva proclamazione degli eletti che sono invece di competenza delle Camere. In sostanza, come da ultimo precisato dalla stessa Corte nella sentenza n. 48 del 2021, l'articolo 66 della Costituzione è diretto a « *garantire l'autonomia delle Assemblee parlamentari nella decisione circa le controversie relative ai titoli di ammissione dei propri componenti e perciò, deve intendersi, dei proclamati eletti, e solo di questi ultimi* ».

In questa stessa pronuncia, peraltro, si osserva che « *allo stato attuale della normativa e delle interpretazioni su di essa prevalenti, l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario – sempre che sussista l'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) – risulta l'unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione* » (anche a conferma di questa indicazione si veda l'ordinanza del Tribunale civile di Milano del 21 settembre 2022 in materia di raccolta delle firme in materia elettorale) in attesa di un intervento del legislatore in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio (a questo riguardo, nella scorsa legislatura, è stato approvato l'Atto Senato n. 2390 – il cui esame però non si è concluso presso l'altro ramo del Parlamento – che ha proposto di riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo i ricorsi avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio concernenti i contrassegni, le liste, i candidati).

Sulla base della costante giurisprudenza delle Giunte del Senato (XV Legislatura, seduta 26 febbraio 2008; XVI Legislatura, seduta del 31 luglio 2008; XVII Legislatura, seduta del 2 luglio 2013; XVIII, seduta del 10 ottobre 2018) e della Camera dei deputati (XVI Legislatura, seduta dell'11 dicembre 2008; XVIII Legislatura, seduta del 3 e 9 luglio 2019) – richiamata dalla citata giurisprudenza costituzionale – poiché l'articolo 66 della Costituzione non include la possibilità di un sindacato delle Camere sulle esclusioni (o sull'uso improprio) dei contrassegni, liste o candidati decise prima dello svolgimento delle elezioni, propone di non entrare nel merito dei rilievi sulla validità degli atti elettorali preparatori contenuti nel predetto esposto.

Non facendosi osservazioni, la Giunta conviene.

**Sulla richiesta di rilascio di copie di verbali elettorali**

Su proposta del PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, la Giunta autorizza il rilascio di copia di parte di verbali di alcune sezioni elettorali su richiesta dei legali di un'azienda nell'ambito di un procedimento disciplinare relativo ad alcuni dipendenti della stessa.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Martedì 16 maggio 2023

**Plenaria**

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e la modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (n. 42)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Intervenendo anche a nome della senatrice Murelli, relatrice per la 10<sup>a</sup> Commissione, il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione LISEI (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).



Nessuno chiedendo di intervenire, lo schema di parere è posto in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, le Commissioni riunite approvano a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42

Le Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

– lo schema di regolamento in esame opera una revisione della normativa del regolamento «recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

– tale revisione è richiesta dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Quest'ultimo ha previsto l'adozione, entro il termine (non perentorio) del 31 dicembre 2022, di un regolamento recante modifiche alla suddetta disciplina regolamentare;

– il predetto comma 6 dell'articolo 3 prevede che la revisione regolamentare sia operata nel rispetto delle norme poste dagli altri commi dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 36, nonché nel rispetto dei seguenti criteri: *a)* raccolta organica delle disposizioni regolamentari, con l'adeguamento della normativa alla nuova disciplina di livello primario sopravvenuta; *b)* semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina; *c)* indicazione espressa delle disposizioni da abrogare;

– la disciplina regolamentare di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, ora oggetto di revisione, ha carattere generale, essendo relativo alla generalità delle pubbliche amministrazioni e del relativo personale, fatte salve alcune esclusioni o alcune modalità specifiche di applicazione; per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, tuttavia, esistono atti regolamentari specifici;

– il presente decreto integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

– lo schema di decreto modifica, dunque, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di adeguarlo alle esigenze di riforma del pubblico impiego e di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali;

rilevato, altresì, che:

– l'articolo 1, comma 1, lettere *g*) e *h*), novellando gli articoli 7 e 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ridefinisce la disciplina regolamentare sulle modalità di svolgimento – ivi comprese quelle speciali – delle prove concorsuali e sulla fase di valutazione dei titoli;

– la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), prevede che, nei casi di concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli dei candidati sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, ferma restando la previa determinazione dei criteri di valutazione (mentre la normativa vigente prevede che essa sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione di queste ultime),

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a*) con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), laddove richiama l'articolo 35-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), si valuti l'opportunità di integrare il regolamento in esame, al fine di dare attuazione alle norme di rango primario che prevedono specifiche prove concorsuali relative alla conoscenza della lingua inglese o di altre lingue straniere;

*b*) sempre con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si valuti l'opportunità di valorizzare il principio della parità di trattamento ai fini dell'accesso ai ruoli presso le pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso la rimozione dell'ormai ingiustificabile preclusione, operante nei confronti dei soggetti affetti da celiachia, dell'ammissione nei ruoli delle forze armate e di polizia;

*c*) relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso « Articolo 3 », comma 2, lettera *g*), si valuti l'opportunità di un coordinamento tra la norma in oggetto, che estende alle persone con disabilità le misure agevolative previste per persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), e il decreto ministeriale 9 novembre 2021, a sua volta attuativo dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 80 del 2021, riguardante anch'esso le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti affetti da DSA;

*d*) in merito alla medesima disposizione di cui al precedente alinea, con specifico riguardo alla summenzionata estensione alle persone disabili, si valuti l'opportunità di chiarire se i bandi di concorso possano distinguere a seconda del livello di disabilità, nonché di specificare se, anche con riferimento ai soggetti disabili, l'omissione nei bandi delle misure agevolative comporti la nullità della procedura concorsuale, come previsto per i soggetti affetti da DSA;

*e*) sempre in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), al fine di evitare e/o ridurre il contenzioso connesso all'utilizzazione di tecnologie informatiche nella fase di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, si valuti l'opportunità di prevedere che, in caso di malfunzionamento parziale o totale della piattaforma digitale,

che impedisca l'uso della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione, sia disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente alla durata del malfunzionamento, consentendo altresì al candidato di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando – anche se precedentemente inviata – stabilendo, in tal caso, che verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo;

f) sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso « Articolo 3 », si segnala un refuso contenuto nel comma 6, laddove si richiama erroneamente il comma 9 dell'articolo 19, mentre il riferimento corretto è al comma 8;

g) con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso « Articolo 5 », comma 4, lettera o), e lettera f), capoverso « Articolo 6 », sul criterio di preferenza basato sull'appartenenza di genere, si valuti l'opportunità di chiarire i termini di applicazione di tale criterio per i bandi che riguardino la medesima qualifica in più amministrazioni, considerato che la relativa graduatoria unica è definita prima dell'indicazione delle preferenze di destinazione da parte dei candidati;

h) circa l'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso « Articolo 7 », comma 2, si rappresenta che la norma in esame sembrerebbe fare riferimento – per il divieto di svolgimento delle prove di selezione – solo alle festività religiose definite dalle intese tra lo Stato e le singole confessioni religiose diverse da quella cattolica, senza riprodurre il divieto in oggetto per i giorni qualificati come festivi in base all'ordinamento nazionale;

i) relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera h), modificativa dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, ove si prevede che, nel caso di concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli dei candidati sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, si rappresenta l'opportunità di sopprimere la novella di cui al numero 1) e di mantenere la disciplina vigente, in base alla quale la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione di queste ultime;

j) in merito all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso « Articolo 11 », comma 4, sugli adempimenti delle commissioni esaminatrici, si valuti l'opportunità di espungere il riferimento al concorso per titoli (e alla relativa previsione della conclusione delle procedure concorsuali ad esso riferite entro 120 giorni dalla data della prima convocazione), dal momento che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, nel novellare l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, non annovera più il concorso per titoli tra le varie tipologie concorsuali;

k) all'articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso « Articolo 19 », comma 1, si valuti l'opportunità di inserire un rinvio anche agli articoli 28-bis e 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplinano, rispettivamente, il reclutamento dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti

scolastici. Altresì, si valuti di integrare il titolo della rubrica del nuovo articolo 19, anche con riferimento all'accesso alla dirigenza;

*l)* relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *v)*, recante gli adempimenti per il concorso unico, si valuti l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, laddove viene disposta l'abrogazione dell'articolo 4, comma *3-quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, con la conseguenza che la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica di organizzare concorsi unici avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM) sembrerebbe residuare per le sole amministrazioni diverse da quelle nazionali;

*m)* circa le novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *z)* a *gg)*, recanti adeguamenti con riferimento a norme sopravvenute in vari settori, tra cui quelle in materia di uffici pubblici per l'impiego e di inquadramenti del personale pubblico, si valuti l'opportunità di operare analoghi adeguamenti terminologici anche nel titolo del capo III e nei commi 1 degli articoli 23 e 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;

*n)* con riguardo all'articolo 2, si osserva che l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 richiede un intervento di coordinamento nel comma *6-bis* del medesimo articolo 15, comma che richiama il suddetto comma 5;

*o)* infine, più in generale, si valuti l'opportunità di individuare, per ciascuna delle fasi procedurali in cui si articolano i concorsi, una durata massima, in modo da assicurarne, attraverso il lavoro delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni, la conclusione nell'arco di un periodo di tempo non superiore complessivamente a sei mesi.

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 16 maggio 2023

### **Plenaria**

#### **2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
FAZZONE

*Interviene il vice ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalle Commissioni riunite nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 660 (Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche**

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 317 emendamenti e 13 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che sono stati inoltre presentati gli emendamenti 4.30 (testo 2) e 11.10 (testo corretto), nonché l'emendamento 1.500 del Governo, anch'essi pubblicati in allegato.

Viene dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice SIRONI (*M5S*) osserva che, alla luce di quanto è avvenuto in Emilia-Romagna nel corso delle ultime settimane, appare paradossale che il decreto-legge in esame si occupi solo del fenomeno della siccità. Se, da un lato, è vero che la scarsità della risorsa idrica si misura nel lungo periodo, dall'altro, la prospettiva che pare emergere è quella della alternanza tra periodi di siccità ed eventi alluvionali.

Per tale motivo, il contenuto del decreto-legge in esame sembra mostrare poca attinenza con quello che sta accadendo.

È certamente giusto disporre interventi veloci ed efficaci per situazioni urgenti, ma oltre a tamponare l'emergenza sarebbe necessario svolgere ragionamenti di ampio respiro che affrontino la prospettiva futura, mentre nell'impianto del decreto-legge manca proprio il tema della raccolta e della condivisione dei dati che consenta di agire in via preventiva.

A suo avviso, una delle azioni che dovrebbero essere intraprese è il completamento della cartografia geologica e geotematica d'Italia, il cui percorso è ancora lungo e richiede appositi finanziamenti.

Per tali motivi, invita la maggioranza a lavorare in una prospettiva di lungo periodo.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) interviene nel dibattito preannunciando anche alcune linee emendative del suo Gruppo, volte a superare i principali aspetti critici del provvedimento. Tra questi, egli menziona anzitutto l'esigenza di prestare particolare attenzione al ruolo della Cabina di regia, enfatizzando il coordinamento tra gli enti coinvolti, nonché la necessità di ricalibrare i compiti del Commissario straordinario, a suo avviso non adeguati rispetto agli interventi previsti. Rileva poi criticamente l'assenza di criteri di priorità, tra cui ad esempio quello di prossimità, per la realizzazione di interventi da parte della Cabina di regia e del Commissario; in aggiunta a ciò, lamenta che l'attuazione delle misure non preveda risorse aggiuntive, con il rischio di definanziare azioni già in corso. Ritiene inoltre che, in alcuni casi, le semplificazioni appaiono insensate: cita tra le altre la previsione dell'edilizia libera per le vasche di raccolta delle acque.

Giudica dunque opportuni dei correttivi che gli emendamenti della propria parte politica mettono in campo, a partire dall'istituzione del Fondo per gli interventi di contrasto alla scarsità idrica. Ulteriori proposte mirano a incidere sull'operato della Cabina di regia, coordinandolo con altre iniziative in essere, nonché ad estendere l'operatività del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui alla legge n. 221 del 2015. Occorre poi, a suo giudizio, rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale per so-

stenero le imprese agricole e adottare un Piano straordinario per gli invasi.

Si sofferma indi sulla necessità di prevedere risorse ulteriori per interventi sulla rete fluviale e di contribuire economicamente all'operato dei Comuni per le attività di smaltimento dei rifiuti.

Puntualizza altresì che andrebbero prorogate le agevolazioni per acquisti volti al risparmio idrico degli edifici privati, sottolineando l'esigenza di completare il progetto di cartografia geologica. Dopo aver rilevato l'esigenza di salvaguardare le falde sotterranee e di dare sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla recente alluvione in Emilia-Romagna, ribadisce che il provvedimento appare a suo giudizio critico, nonostante concerna problemi di assoluta rilevanza.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) afferma che il provvedimento, benché molto atteso, è arrivato troppo tardi. Richiamando a sua volta l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, ritiene che ciò rappresenti un'altra dimensione del problema della siccità. Ravvisa inoltre alcune carenze nel testo, a partire dalle risorse, considerato che i danni economici della siccità impattano anche su altri settori, tenuto conto ad esempio che essa ha determinato la riduzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Invoca dunque un atteggiamento più lungimirante, che vada oltre l'emergenza, per realizzare le infrastrutture utili a fronteggiare lunghi periodi di siccità, tanto più che secondo gli esperti nel decennio a venire la situazione sarà ancora più drammatica. Si domanda dunque se non sia il caso di impiegare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) anche per tali misure, rilevando poi criticamente lo scarso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, dai quali ci aspetterebbe comunque una maggiore consapevolezza dell'importanza delle risorse idriche.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale e si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) segnala che alcuni emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1 sono volti a potenziare il ruolo del Parlamento. In particolare, l'emendamento 1.43 prevede che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia e ripartisce le risorse sia esaminato nella sede più opportuna, che è quella delle Commissioni parlamentari competenti per materia e non quella delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.53, che attribuisce alla Cabina di regia il compito di svolgere attività di coordinamento tra le diverse regioni per uniformare i criteri per indire i bandi di gara per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico, nell'ottica



di favorire la rimozione delle barriere all'accesso del mercato, favorire la concorrenza e la trasparenza e stimolare gli investimenti.

Dopo aver rilevato che una delle criticità del provvedimento in esame consiste nella mancanza di attenzione per la ricerca scientifica e per i contributi che essa può dare alla soluzione dei problemi, illustra infine l'emendamento 4.13, ai sensi del quale l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi debba avvenire anche sulla base di opportuni studi idrogeologici, idraulici e biologici.

Il senatore FINA (*PD-IDP*), dopo avere ricordato che nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti il Governo ha spesso invitato al ritiro degli emendamenti, anche di maggioranza, che presentavano oneri, auspica che in questa sede vi sia invece la volontà di approfondire tutte le proposte emendative, lavorando per trovare le risorse necessarie per quelle che forniscano risposte significative al problema della crisi idrica. In caso contrario il ruolo del Parlamento ne risulterebbe svilito.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 1, osserva che, a suo avviso, una delle criticità del provvedimento in esame è quella della *governance*, che sacrifica il ruolo delle autorità di bacino e degli enti locali e appare contraddittoria, con il rischio che non sia chiaro quali funzioni debbano essere svolte dal Commissario e quali dagli enti locali.

Osserva che un'altra criticità del provvedimento in esame che dovrebbe essere sanata in fase emendativa è stata sottolineata anche da molti dei soggetti auditi e consiste nel fatto che il testo è carente sul piano delle misure per la riduzione degli sprechi e che esso si concentra unicamente sulle infrastrutture, senza affrontare questioni come la restituzione di spazio ai corsi d'acqua e la rinaturazione.

La senatrice NATURALE (*M5S*) illustra il complesso delle proposte emendative a sua firma riferite all'articolo 3, soffermandosi sulla necessità di controllare la quantità di acqua utilizzata sia in superficie che nel sottosuolo, anche attraverso l'utilizzo dei contatori. Afferma infatti che, se la situazione fosse misurabile, si potrebbe scongiurare il cattivo uso delle falde. Dopo aver accennato alla riduzione del cuneo salino, giudica importante anche il controllo dei volumi e delle portate e sollecita un approccio flessibile per rispondere alle priorità d'uso, in vista di una corretta conservazione della risorsa idrica, evitando sversamenti accidentali.

La senatrice SIRONI (*M5S*), nel ricordare che l'Italia possiede una grande ricchezza costituita dall'acqua presente nel sottosuolo, illustra l'emendamento 4.0.1, che istituisce un fondo per la realizzazione di un programma urgente di studi idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo delle acque sotterranee tramite pozzi da utilizzare per fini potabili, civili e irrigui.

Dà poi conto del contenuto dell'emendamento 6.19, ai sensi del quale i pozzi con pompaggio dell'acqua dalla falda (o con pompe som-

merse) devono essere alimentati con pannelli fotovoltaici ed eventualmente con batterie di accumulo.

Illustra quindi l'emendamento 9.8 – che disciplina la produzione del gesso di defecazione da fanghi, al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità – e l'emendamento 10.17, ai sensi del quale gli scarichi degli impianti di desalinizzazione devono situarsi a una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa, dove c'è un ricambio di acqua sufficiente a disperdere i reflui prodotti dal processo di dissalazione, al fine di evitare impatti ambientali negativi sugli ecosistemi marini e costieri.

Venendo agli ordini del giorno, si sofferma in primo luogo sull'ordine del giorno G/660/12/8 e 9, che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione di interventi infrastrutturali per la realizzazione del sistema idrico duale per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti.

Dà poi conto del contenuto dell'ordine del giorno G/660/4/8 e 9, che impegna il Governo a incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici flottanti al fine di contribuire ad alimentare gli attuali bacini idroelettrici per la produzione di energia, e dell'ordine del giorno G/660/5/8 e 9, che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione per la realizzazione di vasche non cementificate di raccolta di acque piovane per uso agricolo, con fondi di terra compattata.

Illustra infine l'ordine del giorno G/660/11/8 e 9, sulla permeabilità dei suoli.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti si intendono illustrati.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede se vi sia l'intenzione di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che l'emendamento 1.500 effettua un intervento estremamente puntuale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 19 di oggi, martedì 16 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 660

(al testo del decreto-legge)

### G/660/1/8 e 9

SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

una grave emergenza siccità, con la conseguente carenza d'acqua, sta interessando l'Italia ormai da qualche anno: la siccità e, soprattutto, la carenza d'acqua e la crisi energetica sono tra i problemi più gravi dell'intera umanità, anche perché si ripropongono sempre più spesso negli anni a causa dei cambiamenti climatici in corso, e non solo;

il 2022, secondo gli esperti, si è caratterizzato per essere stato l'anno dove si è registrata una delle più gravi siccità degli ultimi secoli, mentre il 2023 ha presentato con largo anticipo un quadro molto preoccupante, come documentato dalle fotografie della secca dei fiumi e dei laghi in Italia scattate da un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea;

valutato inoltre che:

in tale contesto emergenziale, tra le altre, appare di fondamentale importanza il completamento e l'avvio degli invasi esistenti, evitando di lasciare opere incompiute, come nel caso, emblematico, della diga sul fiume Melito, infrastruttura importantissima ai fini irrigui e potabili per la Calabria centrale, nonché per lo sviluppo dell'intero territorio;

il completamento dell'invaso assicurerebbe alla Calabria sia un approvvigionamento idrico da poter utilizzare in agricoltura, anche nei territori posti ad una latitudine maggiore, sia un contributo enorme all'economia, all'occupazione e alla produzione di energia elettrica;

oggi più che mai, appare necessario riprendere e rifinanziare i lavori della diga sul Melito, cogliendo la grande opportunità di sviluppo legata a questo grande progetto che non può essere abbandonato ma necessità di essere rilanciato, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni interessati;

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, inclusi rilievi ed indagini, finalizzato alla realizzazione della diga sul fiume Melito, al fine di garantire i fabbisogni idrici dell'area centrale della Regione Calabria.

---

### **G/660/2/8 e 9**

DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche* » (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame introduce « misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica »;

in particolare, l'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi,

considerato che:

il decreto-legge in esame rappresenta una misura emergenziale che si affianca a ulteriori interventi normativi e regolatori che si sono susseguiti negli anni per contrastare l'emergenza idrica e, più in generale, per il potenziamento infrastrutturale del comparto;

sulle infrastrutture idriche si è concentrata la Corte dei conti. Secondo quanto emerge dall'analisi – approvata con Delibera n. 14/2023/

CCC – che il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti ha condotto sullo stato di implementazione delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica in tutto il territorio nazionale, ammontano a 2 miliardi di euro i finanziamenti PNRR per i 124 progetti finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

le criticità riscontrate dalla Corte dei conti, già nella fase della pianificazione, riguardano il rapporto tra l'individuazione dei sistemi idrici complessi e le singole opere da realizzare. La continuità, a livello nazionale, dell'approvvigionamento idrico e l'effettiva attenuazione delle dispersioni non sono garantiti dai singoli interventi manutentivi o di ripristino, necessariamente limitati a specifiche aree, ma da un sistema complessivo di opere individuato preventivamente, che consenta la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle singole fasi attuative;

la Corte ha evidenziato come negli « Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico » (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi, in quanto non sono stati affrontati aspetti essenziali quali l'individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026, la coerente definizione degli obiettivi « nazionali » di rafforzamento di opere idriche non incluse nei venticinque sistemi idrici, l'utilizzo ottimale dell'ampio budget disponibile (2 mld di euro);

preso atto che:

l'istruttoria condotta su alcune opere rende certa l'esclusione di un intervento (A3-27 Diga Bosa) e probabile quella di ulteriori tre interventi (A3-16 Diga Timpa di Pantaleo, A3-30 Diga Rosamarina, A3-31 Diga Olivo). Non risulta in atto la predisposizione di una graduatoria relativa ad altre proposte progettuali, ammissibili ma non selezionate, da cui attingere ai fini dell'eventuale scorrimento in sostituzione degli interventi esclusi. Ciò rappresenta senza dubbio un passo indietro che colpisce quelle aree del Sud che più avrebbero necessità di tali infrastrutture;

dall'analisi emerge che, in numerosi casi, i soggetti attuatori hanno ammesso che il progetto presenta problemi di copertura – prevalentemente a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia ma anche « in ragione di nuove “rimodulazioni progettuali” – tale da imporre il ricorso a significativi finanziamenti aggiuntivi. Esemplificativo, in questo senso, è il caso dell'intervento A3-30 Diga Rosamarina, laddove il soggetto attuatore ha rimodulato le previsioni di costo complessivo dagli 8 mln di euro iniziali a ben 25,9 mln; o, ancora, il caso

dell'intervento Canale Fosso Vecchio, nel quale si registra il passaggio da 37 mln a 61 mln; o, infine, il caso della Diga Olivo, da 20 mln a 33,8 mln. L'insorgenza di problematiche nell'approvvigionamento delle risorse economiche integrative, per queste opere, potrebbe evidentemente costituire motivo di esclusione delle stesse dalla linea di finanziamento »;

il notevole ritardo, rispetto al cronoprogramma degli interventi, con cui il Ministero delle infrastrutture ha avviato il monitoraggio diretto sui soggetti attuatori in modo sistematico ha indotto la Magistratura contabile a raccomandare al Ministero stesso un'assunzione più incisiva dei poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo per assicurare l'effettiva *governance* sull'investimento;

la Corte dei conti segnala altresì come alquanto singolare sia il fatto che i riscontri istruttori forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti seguitino ad anelare ulteriori semplificazioni e commissariamenti, come via necessaria per attuare l'investimento, trascurando che queste misure dovrebbero costituire la *extrema ratio* piuttosto che un rimedio fisiologico per realizzare obiettivi sostanzialmente ordinari ed in gran parte risalenti nel tempo,

impegna il Governo:

a dare seguito al percorso correttivo indicato dalla Corte dei conti, individuando stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle opere selezionate dal decreto ministeriale 517 del 2021, tenuto conto che non possono essere movimentate risorse così ingenti per la messa in sicurezza, pari a 2 miliardi di euro, per sole 33 opere idriche rispetto alle 124 inizialmente previste, ed esercitando con maggior rigore l'attività di monitoraggio degli interventi.

---

### **G/660/3/8 e 9**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche* » (AS 660),

premesso che:

l'articolo 5 disciplina gli interventi del Commissario straordinario nazionale per quanto concerne l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, la regolazione dei volumi e delle portate

degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio;

la tematica dei volumi interessa anche le dinamiche fluviali e la salvaguardia delle caratteristiche fisiche dei corsi d'acqua;

considerato che:

l'attuazione in ambito nazionale della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 ha posto le basi per l'evoluzione dello strumento di tutela del deflusso minimo vitale (DMV) verso il concetto del deflusso ecologico (DE);

per deflusso ecologico si intende il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari. Esso, dunque, si collega ad una gestione qualitativa delle acque rispetto alla quale riveste un ruolo centrale un approccio sostenibile e resiliente;

tenuto conto che:

il tema dei beni idrici riveste fondamentale importanza anche a causa della crescente correlata domanda per una vasta gamma di usi nei diversi comparti economici, ivi compreso il comparto agricolo;

in tale direzione, stante il notevole impatto delle attività umane e l'aumento demografico, risulta nodale evitare il deterioramento delle acque superficiali, proteggere e migliorare le acque sotterranee e preservare le aree protette;

in un siffatto quadro, invero, la tutela di tutte le forme idriche, il connesso utilizzo ecocompatibile da parte degli individui e delle imprese, il ripristino dei biosistemi all'interno e intorno ai corpi di acqua, la riduzione dell'inquinamento ambientale rappresentano gli obiettivi da perseguire per una fattiva politica di settore;

la recente pandemia di Covid-19 ha mostrato i forti legami tra la salute umana e quella ambientale oltre che la necessità di prediligere catene di approvvigionamento e modalità di consumo tese a non forzare i limiti del pianeta;

attraverso la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è stata evidenziata la necessità di adoperarsi maggiormente «per ristabilire gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi». Uno dei modi per raggiungere lo scopo, sempre secondo il citato documento, consiste nell'eliminare o adeguare le barriere che impediscono il passaggio dei pesci migratori e nel potenziare il flusso libero dei sedimenti;

considerato, inoltre, che:

il cambiamento climatico influisce su tali ambienti alterandone lo stato ecologico. Alcune tipologie di ecosistemi, come quelle che fanno riferimento agli ambienti di transizione aperti, hanno un'elevata resilienza tipica di sistemi adattati ad elevate variazioni ambientali. Altre tipologie, come gli ecosistemi lacustri e gli ecosistemi delle acque sotterranee, sono molto più vulnerabili e difficili da gestire. Nel dettaglio, l'aumento delle temperature, la riduzione della copertura nevosa e l'alta variabilità stagionale delle precipitazioni alterano il ciclo idrologico minacciando anche lo stato ecologico dei fiumi;

impegnano il Governo a:

incoraggiare, con apposite previsioni attuative, la diffusione di buone pratiche di prevenzione nella gestione fluviale, in un'ottica di sicurezza dei territori, contrasto al dissesto idrogeologico e di recupero degli ecosistemi;

promuovere azioni integrate di restituzione di spazio ai fiumi, mediante una riduzione della canalizzazione ed un miglioramento del flusso libero dei sedimenti nonché dello stato ecologico dei corsi d'acqua e delle associate funzioni naturali;

garantire, con precipuo riferimento alla riqualificazione dei corsi d'acqua e alla mitigazione dei fenomeni sia siccitosi, sia alluvionali, la piena attuazione delle misure contenute nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), ad oggi non adeguatamente attuate sotto il profilo esecutivo.

---

## **G/660/4/8 e 9**

SIRONI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche* » (AS 660),

premesso che:

l'articolo 5 provvedimento riguarda le misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica;



considerato che:

l'Italia sta vivendo una delle peggiori siccità degli ultimi decenni e questo inevitabilmente ha conseguenze drammatiche non solo per l'agricoltura, ma anche per l'idroelettrico;

i circa 4300 impianti idroelettrici presenti in Italia, con una produzione annuale di 46 TWh forniscono tra il 15 e il 17 per cento dell'elettricità nazionale;

il fenomeno della scarsità idrica e i cambiamenti climatici hanno determinato un abbattimento della produzione suddetta di circa il 40 per cento;

nel bacino del Po il 90 per cento delle mini centrali idroelettriche lungo i canali di irrigazione è fermo;

l'entrata in vigore della legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (cd. decreto « Energia ») ha previsto delle procedure abilitative semplificate (Pas) per impianti solari fotovoltaici « flottanti » di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, anche quelli presenti in cave dismesse e canali di irrigazione escludendo, dall'ambito di applicazione gli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico, delle aree naturali protette e di siti della Rete Natura 2000;

impegna il Governo a:

incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici flottanti nei suddetti bacini al fine di contribuire ad alimentare gli attuali bacini idroelettrici per la produzione di energia.

---

### **G/660/5/8 e 9**

SIRONI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche » (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione

delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario;

l'articolo 6 del provvedimento in esame ha ad oggetto le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;

considerato che:

la realizzazione di vasche cementificate, soprattutto negli invasi più piccoli, produce l'effetto di un elevato aumento della temperatura dell'acqua, con formazioni di condizioni anossiche, fioriture algali e sviluppo di cianotossine, tutti fattori che compromettono il successivo utilizzo di queste acque;

risulta la necessità di un impegno affinché questa tipologia di invaso possa essere realizzata con vasche non cementificate con fondo di terra compattata e alberi e arbusti sugli argini, in modo tale da evitare l'atrofizzazione dell'acqua, garantendo, allo stesso tempo, la presenza di biodiversità ambientale;

oltre il 97 per cento delle riserve di acqua dolce accessibile del mondo si trovano negli acquiferi, una delle risorse più importanti del pianeta. In un quadro preoccupante di riscaldamento globale, la necessità di gestire queste importanti fonti di approvvigionamento idrico si fa pressante. L'eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee derivato da pratiche domestiche, agricole e industriali ha portato a un diffuso stato di degrado delle falde. Pertanto, la ricarica delle falde freatiche attraverso l'introduzione di acque piovane, superficiali e riciclate è di crescente importanza e la realizzazione di vasche non cementificate permetterebbe sicuramente tale maggiore ricarica;

impegna il Governo a:

adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione per la realizzazione di vasche non cementificate di raccolta di acque piovane per uso agricolo, con fondo di terra compattata e strutturazione mediante terrapieno, e utilizzo di vegetazione arborea sugli argini.

---

**G/660/6/8 e 9**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il*

*contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche* » (AS 660),

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

la norma richiamata, oltre a rilevare la crisi idrica in atto, evidenzia la necessità sempre più urgente di una gestione razionale e sostenibile dei suoli;

secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il 28 per cento del territorio italiano presenta segni di desertificazione. Un problema, quest'ultimo, che ha diverse declinazioni e che non si estrinseca solamente nella mancanza d'acqua;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha reso noto che, in Italia, il contenuto di carbonio organico nei terreni è in media pari all'1 per cento. Tale indice è sintomatico di suoli disfunzionali, pronti alla desertificazione, meno capaci di trattenere acqua e nutrienti, oltre che afflitti da una minore capacità produttiva;

sul punto, gli ultimi dati disponibili evidenziano che tra il 2012 e il 2020 sono stati persi quasi 3 milioni di tonnellate di carbonio organico contenuto nei primi 30 centimetri di suolo;

il carbonio organico è una componente misurabile della materia organica del suolo che svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista fisico, chimico e biologico. Essa contribuisce, infatti, al ricambio dei nutrienti, alla capacità di scambio cationico, alla tenuta strutturale, alla ritenzione e alla disponibilità idrica oltre che al degrado degli inquinanti;

considerato che:

il solo aumento dell'1 per cento di sostanza organica nel suolo potrebbe migliorare la capacità di trattenere acqua di quasi 300 metri cubi per ettaro;

la superficie agricola italiana è di circa 17 milioni di ettari, ed il beneficio che si potrebbe trarre dal ripristino della salute del suolo permetterebbe di accumulare preziose riserve di acqua, da restituire alle piante nei periodi di siccità, ma anche da trattenere durante le precipitazioni. Un suolo sano, infatti, aiuta anche a ridurre i picchi di piena;

il trattenimento di carbonio organico nel suolo contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni di gas serra, mitigando il cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare, su base nazionale, un piano di ripristino della salute del suolo, con la finalità di promuovere una gestione sostenibile delle produzioni agrarie, contrastare la desertificazione, limitando ogni possibile impatto negativo che ostacoli il processo di mantenimento e di accrescimento della quantità di carbonio nel suolo.

---

### **G/660/7/8 e 9**

DI GIROLAMO, BEVILACQUA, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche* » (AS 660);

premesso che:

tra le misure volte a favorire l'uso efficiente delle risorse idriche citate all'articolo 3 e all'articolo 7 del testo del decreto riguardanti, rispettivamente, l'attribuzione al Commissario straordinario delle attività di verifica e di coordinamento nell'ambito dell'« adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4 con particolare riguardo, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano » e all'articolo 7 riguardante le semplificazioni ai fini dell'autorizzazione, fino al 31 dicembre 2023, per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità delle acque affinate e dei principali elementi caratterizzanti il Piano di gestione dei rischi connessi a detto riutilizzo individuati dal medesimo decreto-legge n. 39 del 2023 (Allegato A), ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

considerato che:

l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua, la riduzione di acque reflue non trattate e l'aumento del reimpiego sicuro delle acque sono gli ele-

menti che – sulla base delle linee strategiche d’azione per il quadriennio 2022-2025 definite da Arera – costituiranno la base di un rinnovato quadro regolatorio in continuità con le traiettorie di sviluppo già tracciate e in coerenza con i traguardi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

si rammenta che con la riforma dei corrispettivi applicabili agli utenti dei servizi idrici (adottato con la deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR – TICS), l’Autorità ha definito regole di articolazione tariffaria tese a incentivare comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell’ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri: i) progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua; ii) differenziazione dell’uso della risorsa idrica, in osservanza del principio « chi inquina paga »; iii) diversificazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente;

in sede di definizione delle regole per il contenimento della morosità (deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR) l’Autorità ha attribuito all’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, il compito di promuovere – ove tecnicamente fattibile – l’installazione di un misuratore per ogni singola unità;

al riguardo, sono state, tra l’altro, disciplinate specifiche modalità per la copertura di incentivi all’utenza (secondo condizioni non discriminatorie) volti a sostenere interventi finalizzati ad ottenere una più puntuale misurazione dei consumi, ed è stato richiesto – con riferimento alle nuove costruzioni – che l’Ente di governo dell’ambito provveda all’inserimento nei Regolamenti di utenza della previsione di stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare;

con riguardo al riutilizzo, il metodo tariffario varato dall’ARERA per il periodo 2020- 2023 (MTI-3, adottato con la deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR) ha esplicitato, tra l’altro, una serie di prime misure tese a valorizzare interventi. Inoltre, proprio nel rispetto del principio « chi inquina paga » disposto dall’Autorità ha definito i criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale);

considerato, inoltre, che:

riuso dell’acqua trattata, attività con riferimento alla quale, oltre alla copertura dei costi, è riconosciuto uno sharing potenziato dei margini a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multisettorialità che rispondono a specifici obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale;

il potenziale delle misure regolatorie sopra richiamate sembra ancora non sfruttato pienamente, anche a causa degli oneri autorizzativi e della molteplicità dei soggetti coinvolti;

considerato, in fine, che:

le disposizioni urgenti contenute nel provvedimento in esame finalizzate a fronteggiare la crisi idrica – che anticipano in parte l’attuazione del Regolamento eurounitario –, potrebbero contribuire ad accrescere l’efficacia della pratica del riuso, garantendo una gestione razionale e sostenibile della risorsa;

al fine di scongiurare il rischio di non utilizzare le acque reflue depurate provenienti dagli impianti già autorizzati per l’uso irriguo;

valutata l’attuale e persistente siccità;

si impegna il Governo a:

adottare ulteriori iniziative finalizzate alla facilitazione delle procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all’articolo 7 del decreto, al fine di prevedere un Piano di gestione del rischio preliminare redatto dai gestori in collaborazione con gli altri soggetti interessati secondo le migliori conoscenze disponibili al momento della presentazione della istanza.

---

## **G/660/8/8 e 9**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche* » (AS 660),

premesso che:

l’articolo 7 del presente decreto reca disposizioni in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo. In particolare, si prevede che al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque reflue (acque reflue urbane depurate) nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche;

per quanto concerne le «acque reflue urbane» l'articolo 3 del suddetto regolamento rimanda alla definizione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/271/CEE che definisce «acque reflue urbane» le acque domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche. La stessa direttiva definisce per acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento;

l'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» prevede una serie di definizioni tra cui: acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (lettera g); acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (lettera h); acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (lettera i);

considerato che:

le acque reflue sono le acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali o agricole, che per questo motivo contengono sostanze organiche e inorganiche che possono recare danno alla salute e all'ambiente. Queste tipologie di acque, dopo il loro utilizzo devono essere sottoposte a interventi di depurazione costantemente monitorati;

le acque reflue se non trattate adeguatamente possono causare danni seri alla flora e alla fauna. La non corretta gestione e del monitoraggio delle acque reflue domestiche, scarichi abusivi nelle reti fognarie e presidi depurativi non conformi alla direttiva comunitaria (91/271), possono causare in alcune circostanze problemi per la salute e l'igiene pubblica;

considerati i numerosi sversamenti di reflui non conformi alla normativa vigente documentate anche dalle attività di indagine del Nucleo operativo ambientale;

considerato inoltre che:

l'articolo 7 del presente decreto stabilisce che l'autorizzazione per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate pro-

dotte dagli impianti di depurazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata;

il riuso delle acque reflue deve prevedere un controllo e un monitoraggio periodico per garantire la sicurezza del riutilizzo al fine di raggiungere un certo grado di qualità, soprattutto igienico-sanitaria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, mediante la collaborazione di enti territorialmente competenti in materia e che tenga conto anche delle sostanze inquinanti provenienti dai reflui industriali, nonché adottare opportune misure di contrasto degli sversamenti abusivi.

---

### **G/660/9/8 e 9**

DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche* » (AS 660),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame ha ulteriormente ampliato la sfera di azione delle Autorità di bacino, rafforzandone il ruolo e allargandone le competenze;

si evidenzia la necessaria esigenza di rafforzare il contingente numerico del personale in servizio, come peraltro previsto dall'articolo 1, comma 700, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che al comma 607-*bis* alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede « Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

in forza della richiamata riserva di legge e stante la necessità di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire



obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, sarebbe necessario accelerare il procedimento di accesso al fondo di cui al comma 607 della legge n. 234 del 2021, auspicandone una semplificazione. Ciò, consentirebbe alle Autorità di bacino distrettuali di procedere al reclutamento del personale e assicurare alle stesse la necessaria dotazione organica e di poter essere maggiormente incisive nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio;

considerato che:

che con Delibera n. 1 del 15 marzo 2023 la Conferenza Istituzionale Permanente ha deliberato l'Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali Accesso al Fondo assunzioni di cui ai commi 607 e 607-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'accesso al fondo è subordinato ad una serie di adempimenti e rilascio di pareri che richiedono tempi non coerenti con l'urgenza di essere operativi nell'immediatezza della situazione di criticità. Infatti, al momento, si è in attesa del parere del MEF sulla dotazione organica e piano dei fabbisogni;

considerato, in fine, che:

l'esigenza di rafforzare le Autorità di Bacino è stata più volte stigmatizzata dalla Corte dei conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato, che da ultimo nella deliberazione n. 17 del 18 ottobre 2021 avente ad oggetto « Gli interventi delle amministrazioni dello stato per la mitigazione del rischio idrogeologico », ha evidenziato la debolezza del ruolo svolto fin qui dalle Autorità di bacino distrettuali nella filiera decisionale della gestione, programmazione e manutenzione del territorio ed ha sottolineato che il ritardo con cui le 11 Autorità sono state messe in grado di funzionare rappresenti un *vulnus* della politica di mitigazione del rischio idrogeologico nel nostro Paese. Le Autorità sono infatti un organismo tecnico con una visione d'insieme – che supera i confini amministrativi! – che, « se opportunamente potenziato in termini di personale e responsabilizzato in termini decisionali » potrebbe essere maggiormente incisivo nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio,

impegna il Governo:

a disciplinare, nel primo provvedimento utile, l'immediato avvio delle procedure per il reclutamento del personale delle autorità di bacino che tenga conto delle esigenze di dotazione organica deliberate dalla Conferenza Conferenza Istituzionale Permanente.

**G/660/10/8 e 9**

MAFFONI, MATERA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

considerata l'utilità di valutare l'impatto delle strategie di contrasto alla scarsità idrica, anche in esito alle linee di azione comunicativa individuate dal piano previsto dall'articolo 13, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle conseguenti ripercussioni sul tessuto economico e sociale e volto a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che, la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 349 del 1986, sia integrata con la valutazione di impatto del piano di comunicazione relativo alla crisi idrica previsto dall'articolo 13 in termini di riduzione dei consumi idrici e, più in generale, di adozione di comportamenti più responsabili da parte di famiglie e imprese nella gestione delle risorse idriche, anche con riguardo all'impatto sui diversi ambiti territoriali.

**G/660/11/8 e 9**

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche » (AS 660),

premessi che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse;

considerato che:

massima importanza ha il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei attraverso azioni volte a limitare l'impermeabilizzazione del suolo;

l'impermeabilizzazione del suolo inibisce parzialmente o totalmente le possibilità del suolo di esplicare le proprie funzioni naturali, tra cui l'infiltrazione delle acque con conseguente impoverimento delle falde acquifere, comportando altresì per il nostro territorio un rischio accresciuto di inondazioni, di frane, e contribuendo in ultima analisi alla scarsità idrica e al riscaldamento globale;

considerato, in fine, che:

il suolo permeabile oltre a contribuire all'adattamento sostenibile ai cambiamenti climatici immagazzinando CO<sub>2</sub>, svolge la funzione di contenere il rischio di alluvioni riducendo la portata del deflusso delle acque sul terreno, favorisce la ricarica (rifornimento) delle falde acquifere e una gestione del territorio rispettosa del ciclo naturale dell'acqua, contrasta episodi siccitosi e di scarsità di acqua per l'uomo e l'agricoltura, migliorando le condizioni di vita e del benessere degli abitanti, e contribuendo allo sviluppo della biodiversità e all'aumento dell'attrattiva del territorio;

impegna il Governo a:

preservare il suolo permeabile per il suo ruolo primario nella gestione delle acque di deflusso favorendo, per quanto possibile, l'infiltrazione locale delle acque meteoriche e a promuovere tutte le soluzioni che aumentino il drenaggio sostenibile e la permeabilità della superficie, anche attraverso specifici interventi normativi che prevedano linee guida sull'adozione di tecniche di drenaggio durevole nell'edilizia da allegare ai regolamenti di costruzione, promuovendo anche l'eventuale l'utilizzo di materiali permeabili.

---

**G/660/12/8 e 9**

SIRONI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche* » (AS 660),

premessi che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario incentivare l'adozione su larga scala del cosiddetto « sistema idrico duale », intesa come realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica (rete per acqua potabile e acqua non potabile);

considerato che:

recenti indagini ISTAT evidenziano che nel nostro Paese vengono consumati per l'utilizzo domestico più di 150 litri di acqua al giorno per abitante. Esclusi gli usi per l'igiene personale, per l'alimentazione e per la lavastoviglie, che necessitano di acqua potabile, i rimanenti usi, che rappresentano circa il 50 per cento del consumo totale, possono anche essere effettuati utilizzando acqua non potabile;

questo fabbisogno giornaliero può essere fornito dal recupero delle acque piovane, attraverso l'adozione di pratiche edilizie che consentano di intercettare le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e riutilizzarle, sia per uso civile che industriale, attraverso l'installazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo, oltre alla realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque da utilizzarsi per l'alimentazione degli scarichi della rete fognaria, per innaffiare aree verdi e orti, per gli usi antincendio, per il lavaggio di autovetture, e altri usi compatibili;

tale sistema di recupero delle acque piovane permetterebbe, inoltre, un notevole abbattimento dei costi in bolletta, con un conseguente notevole beneficio per famiglie e consumatori;

l'assunto basilare è che recupero e riutilizzo di acqua piovana aiutano a ridurre il prelievo idrico e al tempo stesso a contenere gli episodi di piena rovinosa in caso di precipitazioni estreme, risultando i conseguenti benefici tanto più apprezzabili in tempo di siccità e durante il verificarsi di fenomeni provocati dai cambiamenti climatici;

per la promozione e incentivazione alla realizzazione su larga scala di interventi che prevedano il sistema idrico duale, sia negli edifici pubblici che privati, risultano necessarie l'adozione di misure di incentivazione rivolte sia ai privati che agli enti locali;

impegna il Governo a:

a) adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione di interventi infrastrutturali per la realizzazione del sistema idrico duale per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti;

b) valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, incentivi fiscali per i cittadini con conseguente semplificazione delle procedure di autorizzazione tecnica.

---

### **G/660/13/8 e 9**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche* » (AS 660),

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

il provvedimento reca disposizioni volte a prevedere sostanzialmente un'estensione dell'approccio commissariale e a disporre nuovi interventi infrastrutturali;

il Commissario straordinario, previsto dal decreto-legge, va ad aggiungersi ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, a quelli per accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al Commissario unico nazionale per la depurazione, ai Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica;

l'approccio seguito dal provvedimento appare inefficace nell'affrontare in modo ordinario e pianificato la gestione delle acque;

considerato che:

nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua 2023 (*World Water Day*), Legambiente ha diffuso il decalogo per il risparmio idrico in città, ricordando che a livello nazionale l'anno appena passato ha fatto scattare una serie di allerte e stati di emergenza che non è più possibile ignorare: l'inverno 2021-22 è stato dichiarato dalla Società Meteorologica Italiana « tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e *deficit* di precipitazioni », il *deficit* pluviometrico complessivo relativo al 2022 è stato del 30 per cento, i casi di danni dovuti alla siccità sul territorio italiano registrati dall'Osservatorio CittàClima di Legambiente sono passati dai 6 del 2021 ai 28 del 2022 (+367 per cento);

l'associazione ambientalista ha presentato il dossier « *Accelerare il cambiamento: la sfida dell'acqua passa dalle città* », in cui sottolinea che il problema della siccità è stato affrontato sempre in maniera emergenziale, cercando di dare risposte ad una domanda, quella di come sia possibile immagazzinare più acqua possibile per soddisfare tutti i nostri bisogni, invece che chiedersi se sia sostenibile il nostro modello di utilizzo dell'acqua e, di conseguenza, di come dovremmo ridurre la nostra impronta idrica in tutti i settori e per tutti gli usi. Ne è un esempio concreto la discussione sulla realizzazione di nuovi invasi, che non rappresenta una risposta adeguata all'emergenza né di oggi né dei prossimi 15 o 20 anni, essendo molto lunghi i tempi per poter realizzare opere di tale imponenza. Inoltre, non vengono adeguatamente considerati gli impatti che queste opere hanno sull'ecosistema fluviale, andando ad intaccare sia la quantità di acqua rilasciata che la loro qualità ecologica;

con riferimento agli invasi, secondo il dossier di Legambiente, « piuttosto che costruirne di nuovi, avrebbe più senso indirizzare delle risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia che, secondo i dati forniti da Ispra, sono 531 (di cui solo 374 in esercizio, mentre 7 risultano ancora in costruzione, 76 in attesa di collaudo, 41 a invaso limitato e 33 fuori esercizio temporaneo) »;

anche in merito alla realizzazione di impianti di desalinizzazione al fine di avere una maggiore quantità di acqua a disposizione non è sostenibile se si pensa possa essere la soluzione continua e strutturale di approvvigionamento idrico per il Paese. È una soluzione da prendere in considerazione solo in casi di necessità e in determinati periodi dell'anno e solo per realtà particolari, come possono essere le piccole isole. Sono, infatti, elevati tanto i costi economici quanto quelli energetici e ambientali associati a questa tecnologia. I residui del trattamento, ad esempio, sono costituiti da diversi « metri cubi di melma ipersalina ricca di anti-incrostanti, metalli e cloruri: per ogni litro di acqua desalinizzata c'è un residuo di 1,5 litri di salamoia – a concentrazione variabile, in funzione della salinità dell'acqua di partenza. Tutto questo richiede, quindi, una gestione e un trattamento suppletivo che va considerato a valle della sola produzione di acqua »;

valutato che:

è di tutta evidenza la necessità di sviluppare un approccio nuovo sistemico e integrato, una strategia idrica nazionale per dare vita ad una nuova *governance* dell'acqua non più rimandabile, che abbia come obiettivo non solo l'accumulo per affrontare i periodi di carenza, ma soprattutto la ricerca di soluzioni in termini di ottimizzazione, riduzione e gestione della risorsa idrica;

a riguardo, il « decalogo urbano » di Legambiente raccoglie una serie di azioni e alcuni strumenti utili ed efficaci da poter replicare in

ogni città, e che potrebbero essere realizzati velocemente e con costi, in alcuni casi, del tutto sostenibili, partendo da una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici (scuole, uffici, ospedali etc.) e da quelli residenziali, in maniera graduale ma costante, con obiettivi da raggiungere chiari e precisi, in modo da recuperare almeno il 20 per cento delle acque meteoriche entro il 2025, il 35 per cento entro il 2027 e il 50 per cento entro il 2030;

le acque recuperate e opportunamente trattate potrebbero essere utilizzate per usi non alimentari, quali l'irrigazione di aree a verde (parchi, giardini, orti), il lavaggio di aree pavimentate (strade, parcheggi) e di autovetture, l'alimentazione di lavatrici e delle cassette di risciacquo dei WC, il riempimento di piscine, l'alimentazione di vasche antincendio e di sistemi di climatizzazione passiva/attiva;

tra le azioni individuate da Legambiente si segnalano: gli interventi sui regolamenti edilizi, per fare in modo che tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici e di nuova costruzione siano già pensati per recuperare, riutilizzare e risparmiare l'acqua, stabilendo l'obbligo sia di recupero delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, sia di installazione di sistemi di risparmio idrico, ma anche introducendo incentivi per il trattamento e recupero delle acque grigie; il ricorso ai Criteri Ambientali Minimi per spingere alla raccolta delle acque piovane, l'impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico ridotto; la realizzazione di infrastrutture e tetti verdi, apportando molteplici aspetti positivi in ambito urbano tra cui l'ombreggiamento, la mitigazione dell'effetto isola di calore; l'ammodernamento della rete idrica, in modo da evitare le perdite di rete e gli sprechi; l'efficientamento della depurazione delle acque reflue urbane; il ricorso alle migliori innovazioni tecnologiche per il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse; la tutela dei corpi idrici e dei loro ecosistemi, scaricando solo quello che può essere assorbito dall'ambiente naturale; il coinvolgimento dei cittadini;

impegna il Governo:

ad adottare un nuovo approccio sistemico e integrato per migliorare concretamente la gestione della risorsa idrica nel nostro Paese volto a:

- indirizzare adeguate risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia;
- definire una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici e da quelli residenziali;
- a promuovere le soluzioni basate sulla natura (*Nature Based Solutions*, NBS) quale mezzo efficace, ecologicamente ed economica-

mente, per ripristinare la vegetazione nelle aree urbane ed un corretto deflusso delle acque, contribuendo alla sostenibilità e resilienza delle città, così da ridurre l'incidenza di inondazioni e alluvioni, mitigare l'effetto isola di calore urbano e ridurre l'inquinamento atmosferico;

- a favorire l'adozione da parte degli Enti locali di regolamenti edilizi che promuovano il risparmio idrico, il recupero delle acque meteoriche e di quelle grigie, il ripristino e il mantenimento della permeabilità dei suoli, sia in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici sia di drenaggio urbano sostenibile;

- a sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, la diffusione di sistemi agroalimentari meno idroesigenti e l'uso di pratiche virtuose che permettano di alleviare i problemi legati all'assenza di precipitazioni, nonché all'abbondanza ed alla concentrazione delle stesse, anche attraverso il ricorso all'agroforestazione.

---

## Art. 01.

### 01.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### « Art. 01.

*(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)*

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;



b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.;

h) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il 30 settembre 2023, presenta, altresì, un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva, a decorrere dal 2026, dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni. ».

---

## Art. 1.

### 1.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata “Cabina di regia”, organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. In ragione della tematica affrontata alle sedute della Cabina di regia sono invitati, i Ministri interessati e i Presidenti delle Regioni interessate. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investi-

menti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario. ».

---

## 1.2

DURNWALDER

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Alle sedute della stessa Cabina partecipano, in ragione delle tematiche territoriali affrontate, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome interessate o i loro delegati. »*

b) *al comma 1 sopprimere il terzo periodo.*

---

## 1.500

IL GOVERNO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « delle finanze » aggiungere le seguenti: « nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato ».*

*Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.*

---

## 1.3

MARTELLA, FINA

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: « dal Presidente dell'ANCI o suo delegato ».*

---

## 1.4

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo sostituire le parole: « possono essere invitati » con le seguenti: « partecipano »;*

*b) sostituire il terzo periodo con il seguente:* « Quando si trattano materie che interessano gli enti territoriali, partecipano il Presidente della conferenza delle Regioni e province autonome e i presidenti di regione e delle province autonome, nonché il Presidente dell’Anci e il Presidente dell’Unione delle province italiane. »;

*c) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* « Alle sedute partecipano, altresì, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali e dei Consorzi di bonifica e irrigazione, quando si trattano materie attinenti alle loro attività. ».

---

## 1.5

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente:* « Sono invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato e i Presidenti delle Regioni e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente interessati o i loro delegati. »;

*b) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* « Possono essere invitate le Autorità di Bacino di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

*c) al comma 4, dopo le parole:* « amministrazioni competenti » *inserire le seguenti:* « e i Commissari di cui al comma 7 dell’articolo 3 »;

*d) al comma 6, dopo le parole:* « ripartisce le risorse » *inserire le seguenti:* « in ambito regionale, per un ammontare corrispondente alle assegnazioni già effettuate ».

---

## 1.6

PAROLI, SILVESTRO

*Al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente:* « Quando si trattano materie che interessano i comuni, le province e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato nonché il Pre-

sidente dell'ANCI o suo delegato, il Presidente dell'UPI o un suo delegato ».

---

### 1.7

FINA, MARTELLA

*Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: « di Trento e Bolzano » inserire le seguenti: « e i comuni », sostituire le parole: « possono essere invitati » con le seguenti: « sono invitati » e dopo la parola: « delegato » inserire le seguenti: « nonché il Presidente dell'ANCI o uno o più Sindaci da lui delegati ».*

---

### 1.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: « di Trento e Bolzano » inserire le seguenti: « e i comuni »; sostituire le parole: « possono essere invitati » con le seguenti: « sono invitati »; dopo la parola: « delegato » inserire le seguenti: « nonché il Presidente dell'ANCI o uno o più Sindaci da lui delegati ».*

---

### 1.9

SABRINA LICHERI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 1 sostituire le parole: « possono essere invitati altresì » con le seguenti: « partecipano ».*

---

### 1.10

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « possono essere », con la seguente: « sono ».*

---

**1.11**

DI GIROLAMO, NAVE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia: a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni; b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità; d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2; e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti. 9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata

la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 8.*

---

### 1.12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Ai fini delle funzioni esercitate dalla Cabina di regia, di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il supporto scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche e altre istituzioni tecnico-scientifiche, istituisce protocolli di raccolta dati e modelli previsionali per la stima delle risorse idriche, dei consumi reali e della domanda potenziale. ».

---

### 1.13

FINA, MARTELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Cabina di regia » inserire le seguenti: « , con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni »;*

b) al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: « 0a) verifica e coordina l'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica; ».

---

**1.14**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, dopo le parole: « la Cabina di regia » inserire le seguenti: « , con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni, ».

---

**1.15**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3 sostituire le parole: « nel breve termine » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 » e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: « , entro il 31 dicembre 2023 ».

---

**1.16**

PAROLI, SILVESTRO

Al comma 3 sostituire le parole: « nel breve termine » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».

Conseguentemente, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « , già entro il 31 dicembre 2023 ».

---

**1.17**

MARTELLA, FINA

Al comma 3 sostituire le parole: « nel breve termine » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».

Conseguentemente, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « , già entro il 31 dicembre 2023 ».

---



**1.18**

BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , tra i quali devono comunque essere ricompresi anche quelli necessari all’adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento ai piccoli e medi invasi ».*

---

**1.19**

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;*

*b) al comma 5, dopo le parole: « relativi interventi » inserire le seguenti: « ivi compresi, in apposita sezione, quelli realizzabili tramite forme di partenariato pubblico privato e di finanza di progetto ».*

---

**1.20**

FINA

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Tra tali interventi è esclusa la realizzazione di nuove dighe lungo i corsi d’acqua naturali ».*

---

**1.21**

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tenendo conto dello stato di avanzamento delle opere e della prossimità al loro completamento, nonché della situazione di crisi idrica a livello territo-*

riale. Il programma degli interventi individuati è coordinato con le altre iniziative già intraprese ai fini del contrasto degli effetti della scarsità idrica, nonché con gli interventi e le opere relative alle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, evitando l'interruzione del loro processo attuativo, e confluisce, quale aggiornamento e integrazione, nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. »;

*b) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Il Dipartimento si avvale, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei Distretti Idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché di consulenti esperti nel campo dell'ecologia fluviale e dell'idromorfologia ».*

---

### **1.22**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: « Contestualmente vengono definite procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee. ».*

---

### **1.23**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Contestualmente vengono definite procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee. ».*

---

### **1.24**

GASPARRI

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « D'intesa con le Regioni e la collaborazione degli enti e soggetti attuatori, il pro-*

gramma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, nel limite delle risorse disponibili, dispone l'istituzione, presso i Consorzi di bonifica, di un sistema informativo unico avanzato ed integrato di monitoraggio, previsione e progettazione/esecuzione degli interventi, facendo leva su una piattaforma GIS (*Geographics Information Systems*) e sulle capacità di analisi geospaziale, al fine di identificare tempestivamente i possibili rischi e i relativi impatti sui sistemi naturali e definire conseguentemente le risposte ottimali al presentarsi di fenomeni come la carenza di risorsa idrica o il rischio di dissesto idrogeologico. ».

---

### 1.25

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. La ricognizione delle opere effettuata dalla Cabina di regia, di cui al comma 3, confluisce quale integrazione e aggiornamento, nel “Piano nazionale di interventi nel settore idrico, di cui al comma 516 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. ».

---

### 1.26

DURNWALDER

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole:* « le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili » *con le seguenti:* « i Ministeri comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili nei propri bilanci »;

b) *alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:* « Sono in ogni caso esclusi gli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale Complementare (PNC) e sui fondi di sviluppo e coesione (FSC). ».

---

### 1.27

MAFFONI, MATERA

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* « Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse » *inserire le seguenti:* « ai sensi del comma 5 ».

---

**1.28**

PAROLI, SILVESTRO

*Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: « Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato ».*

---

**1.29**

FINA, MARTELLA

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato ».*

---

**1.30**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato ».*

---

**1.31**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevede quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei. »;*

b) *al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di ge-*

stione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

---

**1.32**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevederà quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei ».

---

**1.33**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo:* « Le rimodulazioni dei finanziamenti non possono avvenire tra una Regione e l'altra, né derogare dalle regole specifiche dei singoli programmi di finanziamento, nonché dal rispetto dei tempi di attuazione dei progetti PNRR ».

---

**1.34**

MAFFONI, MATERA

*Al comma 5 sostituire le parole:* « Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » *con le seguenti:* « Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 ».

---

**1.35**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 5, dopo le parole:* « Consiglio dei ministri, » *aggiungere la seguente:* « adottato » *e dopo le parole:* « delle finanze, » *aggiungere*

*le seguenti:* « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

---

**1.36**

DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 5, dopo le parole:* « Ministro dell'economia e delle finanze », *aggiungere le seguenti:* « e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

---

**1.37**

MARTELLA, FINA

*Al comma 6, dopo le parole:* « Il decreto di cui al comma 5 », *inserire le seguenti:* « è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e ».

---

**1.38**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 6, dopo le parole:* « Il decreto di cui al comma 5 » *inserire le seguenti:* « è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 ».

---

**1.39**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 6, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* « anche attraverso » *inserire le seguenti:* « la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le »;

b) *sopprimere le parole: « la realizzazione delle ».*

---

**1.40**

TREVISI, NAVE

*Al comma 6, dopo le parole: « all'articolo 114 » inserire le seguenti: « e all'articolo 117 comma 2-quater ».*

---

**1.41**

DURNWALDER

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « Lo schema di decreto di cui al presente comma » inserire le seguenti: « , previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ».*

---

**1.42**

DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 6 sostituire le parole: « per i profili finanziari » con le seguenti: « per materia ».*

---

**1.43**

SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE

*Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: « sette giorni » con le seguenti: « trenta giorni ».*

---

**1.44**

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*« 6-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del*

presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Albo nazionale delle fonti idriche, con lo scopo di attuare il censimento di ogni fonte o sorgiva, anche storica, presente su tutto il territorio nazionale non collegata alla rete idrica e sita in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità con le quali gli enti territoriali comunicano all'Albo, ai fini dell'iscrizione in esso, le fonti e le sorgenti situate nei rispettivi territori e ritenute rilevanti ai fini potabili, non connesse alla rete idrica e non comprese tra le acque minerali e termali sottoposte a uno specifico regime autorizzatorio o concessorio nonché le modalità di funzionamento dell'Albo medesimo, incluse le modalità di trasmissione delle pertinenti informazioni alla Cabina di regia di cui al presente articolo. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

---

#### 1.45

MAFFONI, MATERA

*Al comma 7 sostituire le parole: « mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa » con le seguenti: « mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa ».*

---

#### 1.46

PAROLI, SILVESTRO

*Al comma 8, lettera a), dopo le parole: « all'adeguamento delle infrastrutture idriche » inserire le seguenti: « assicurando la promozione dell'utilizzo di soluzioni digitali e sistemi avanzati di monitoraggio di tipo reattivo e preventivo anche tramite strumenti di *internet of things* e intelligenza artificiale ».*

---

#### 1.47

PAITA, FREGOLENT

*Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , altresì meccanismi premiali per gli enti e gestori che si caratterizzano per l'efficacia e l'efficienza del proprio ambito ».*

---



**1.48**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO, LOREFICE

*Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« a-bis) fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, per quanto concerne l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale e idroelettrico, individua, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti territorialmente competenti in materia di risorse idriche, gli eventuali ostacoli alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e adotta misure per il raggiungimento del valore medio, su scala nazionale, di soglie di perdita inferiori al 25 per cento, in termini di parametri percentuali, e al di sotto di 12 mc/km/gg, in termini di parametri specifici lineari; ».

---

**1.49**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« a-bis) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4; ».

---

**1.50**

CALENDA, LOMBARDO, FREGOLENT

*Al comma 8, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« c-bis) promuove l'implementazione di un sistema di coordinamento nazionale che tenga in considerazione le specificità degli utilizzi agricoli, industriali, civili e turistici dell'acqua, con il fine di evitare conflittualità tra questi usi e di ottenere una più oculata gestione delle risorse idriche nazionali; ».

---

**1.51**

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 8 sostituire le parole da: « in caso di dissenso, diniego » fino a: « dei medesimi » con le seguenti: « in caso di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione, idoneo a precludere la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) e al comma 3 ».*

*Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 2.*

---

**1.52**

BASSO

*Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: « e-bis) promuove studi e analisi, in collaborazione con enti di ricerca, università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per individuare soluzioni innovative che possano supportare lo sviluppo di reti di monitoraggio avanzate sulle infrastrutture idriche, di nuove tecnologie per un'agricoltura di precisione e di un uso più efficace dei dati tramite il *machine learning* e l'intelligenza artificiale che dovranno essere integrati con la scienza agronomica. ».*

---

**1.53**

DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*« e-bis) svolge attività di coordinamento tra le diverse regioni per uniformare i criteri per indire i bandi di gara per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico in applicazione dell'articolo 11-*quater* della legge 11 febbraio 2019, n. 12, e perseguire gli impegni sottoscritti nel PNRR ».*

---

**1.54**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

*« 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento*

della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate, cui compete un compenso da determinarsi fino alla concorrenza dell'importo massimo annuo di euro 100.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 175.000 per l'anno 2023 e di euro 300.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**1.55**

MAFFONI, MATERA

*Al comma 10, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Il compenso è definito con il provvedimento di nomina ».*

---

**1.56**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Dipartimento si avvale, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei Distretti Idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. ».*

---

**1.57**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Dipartimento si avvale, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva com-*

petenza, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'ordine nazionale dei geologi, dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del consiglio nazionale degli ingegneri. ».

---

**1.58**

DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 11, dopo le parole: « cabina di regia » inserire le seguenti: « e alle Commissioni parlamentari competenti per materia ».*

---

**Art. 2.****2.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, dopo le parole: « commi 1, 5, 5-bis e 6, » inserire le seguenti: « terzo e ».*

---

**Art. 3.****3.1**

SABRINA LICHERI, DI GIROLAMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

TESTOR, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, » inserire le se-*

guenti: « fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole:* « il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, » *inserire le seguenti:* « e fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) *all'articolo 11, lettera b), capoverso « Art. 63-bis », dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176. ».

---

### 3.3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* « esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale » *inserire le seguenti:* « previa intesa con i presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia » *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Ispra »;

b) *al comma 3, lettera c), sostituire la parola:* « provvede » *con le seguenti:* « acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi »;

c) *al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

« g-bis) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata; ».

---

### 3.4

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* « sull'intero territorio nazionale », *inserire le seguenti:* « , fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) *al comma 3, lettera c), dopo la parola: « provvede » inserire le seguenti: « , d'intesa con le regioni territorialmente competenti, ».*

---

### 3.5

FINA, MARTELLA

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « territorio nazionale » inserire le seguenti: « prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica ».*

---

### 3.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « territorio nazionale, » inserire le seguenti: « prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica ».*

---

### 3.7

FINA, MARTELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11 » con le seguenti: « delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni »;*

b) *al comma 3 sopprimere le lettere a), b), c), e) ed h);*

c) *al comma 3, lettera f), dopo la parola: « ovvero » inserire le seguenti: « , in caso di inerzia o ritardo » e dopo le parole: « comma 4 » sopprimere le seguenti: « in caso di inerzia o ritardo »;*

d) *al comma 4, dopo le parole: « anche su richiesta delle regioni » inserire le seguenti: « o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente »;*

e) *al comma 5, dopo le parole: « su cui il provvedimento incide, » inserire le seguenti: « nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti ».*

---

### 3.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11 » con le seguenti: « delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni ».*

---

### 3.9

MAFFONI, MATERA

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11 » con le seguenti: « istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto ».*

---

### 3.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: « A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. ».*

---

### 3.11

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale » e dopo le*

*parole:* « nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico » *inserire le seguenti:* « , di ogni disposizione di legge ».

---

### 3.12

SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* « Nell'esercizio dei poteri di cui al secondo periodo è comunque garantito il rispetto dei limiti ecologici di prelievo dai corpi idrici e degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla direttiva 2000/60/CE e agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della gerarchia degli usi di cui all'articolo 167 del medesimo decreto legislativo. »;

b) *al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: « secondo » inserire le seguenti:* « e terzo ».

---

### 3.13

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: « inoltre » inserire le seguenti:* « , anche mediante, per quanto di competenza, la collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ».

---

### 3.14

DURNWALDER

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* « e delle domande di concessione presentate ».

---

### 3.15

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « anche promuovendo la realizzazione di un sistema digitale immediatamente



consultabile da parte dei soggetti competenti per conoscere gli utilizzi e l'effettiva disponibilità della risorsa idrica ».

---

**3.16**

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: « . Le domande di concessione rilasciate negli ultimi dieci anni sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».*

---

**3.17**

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*« b-bis) costituisce, gestisce e aggiorna una banca dati pubblica, anche in collaborazione con i concessionari delle singole derivazioni, contenente anche i dati operativi di flussi giornalieri, portate istantanee e della eventuale generazione idroelettrica; ».*

---

**3.18**

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*« b-bis) definisce, di concerto con le autorità competenti, i criteri di priorità per stabilire gli interventi necessari al contrasto della severità idrica; ».*

---

**3.19**

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*Al comma 3 sopprimere la lettera c).*

---

**3.20**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 3, lettera c), premettere le seguenti parole:* « previa stima del bilancio idrico nelle sezioni di interesse, del quadro complessivo delle perdite, nonché previa acquisizione, tesa alla eliminazione dei rischi, di ogni ulteriore opportuno dato informativo di carattere tecnico-scientifico, ».

---

**3.21**

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole:* « provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi » *con le seguenti:* « provvede, d'intesa con le regioni e le provincie autonome territorialmente competenti, alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e dei corsi d'acqua naturali superficiali con particolare attenzione al deflusso ecologico e alle priorità d'uso ».

---

**3.22**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole:* « provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi » *inserire le seguenti:* « e dei corsi d'acqua naturali superficiali con particolare attenzione al deflusso ecologico e alle priorità d'uso ».

---

**3.23**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) può prevedere, sentite le amministrazioni regionali coinvolte, limitate e motivate deroghe relative ai limiti di temperatura di immissione nei corsi d'acqua artificiali, di cui alla Tabella 3, dell'Allegato V, alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le sole centrali che utilizzano sistemi di raffreddamento ad acqua; ».

---

**3.24**

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) verifica l'immediata e obbligatoria installazione da parte dei concessionari delle singole derivazioni di strumenti di misurazione istantanea e registrazione dei flussi derivati e non, nei punti di derivazione e di restituzione; ».

---

**3.25**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) decide, nel caso emergano esigenze contrapposte tra diverse amministrazioni regionali che insistano sul medesimo invaso, valutati i diversi interessi coinvolti, sulla regolazione del livello degli stessi, concordando, con le amministrazioni regionali competenti, l'eventuale concessione di specifici ristori o indennizzi a favore dei concessionari o di altri soggetti coinvolti; ».

---

**3.26**

DI GIROLAMO

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e adotta le immediate ed opportune azioni correttive ».*

---

**3.27**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 3, lettera f), dopo le parole: « decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » inserire le seguenti: « anche predisponendo in collaborazione con l'ISPRA, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Autorità di bacino distrettuali competenti, un censimento standardizzato degli invasi di carattere nazionale e regionale che contenga le informazioni relative alle condizioni strutturali in termini di sicurezza, allo stato di vetustà, allo stato di interrimento e al regime idrologico e al trasporto*

solido a monte e a valle delle dighe, al fine di individuare gli interventi prioritari su di essi ».

---

### 3.28

FINA

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « verifica che tali interventi siano coerenti gli indirizzi e le previsioni dei programmi di gestione dei sedimenti relativi ai corrispondenti bacini idrografici, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove tali programmi di gestione dei sedimenti non siano ancora stati elaborati, ne promuove la realizzazione, almeno a scala di sottobacino. »;

b) *dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) coordina la realizzazione da parte delle regioni e province autonome di un'attività diffusa di verifica quantitativa del rispetto del deflusso ecologico ».

---

### 3.29

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 3 sostituire la lettera g) con la seguente:*

« g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata e degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione; ».

---

### 3.30

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera g), dopo le parole:* « effettua una ricognizione » *inserire le seguenti:* « dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata e ».

---

**3.31**

FREGOLENT, PAITA, LOMBARDO

*Al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

« *g-bis*) redige, sentite le regioni competenti e in accordo con la cabina di regia di cui all'articolo 1, un programma per la realizzazione di almeno sette impianti di desalinizzazione di nuova generazione e alimentati da energie rinnovabili su tutto il territorio nazionale, fornendo al Governo un piano complessivo delle eventuali soluzioni disponibili, dei relativi costi e dei possibili siti di realizzazione degli impianti; ».

---

**3.32**

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

« *g-bis*) individua le ex aree di cava non altrimenti utilizzabili che possono essere adibite alla laminazione delle piene e/o allo stoccaggio di acque piovane o di emungimento delle falde idriche ubicate nei pressi di fiumi e zone antropizzate vallive a rischio idrogeologico; ».

---

**3.33**

DI GIROLAMO

*Al comma 3 sostituire la lettera h) con la seguente:*

« *h*) collabora con le regioni e con Ispra al fine di supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia ».

---

**3.34**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

*Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) assicura, di concerto con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, adeguate forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza ai processi decisionali aventi un impatto in materia ambientale, di igiene, di salute pubblica e di sicurezza alimentare, definendo altresì i luoghi e le

modalità della partecipazione popolare, delle associazioni e degli enti interessati. ».

---

**3.35**

FINA

*Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione. ».

---

**3.36**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione. ».

---

**3.37**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« *3-bis*. Al fine di integrare le misure previste al comma 3, lettera *e*), del presente articolo il Commissario, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, adotta il meccanismo incentivante di qualità tecnica, ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. ».

---

**3.38**

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« *3-bis*. La realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, nonché degli affidamenti, deve avvenire nel rispetto delle pre-

visioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalla legislazione ad esso connessa. ».

---

**3.39**

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, dopo le parole: « su richiesta delle regioni » inserire le seguenti: « o dell’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, »;*

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « il provvedimento incide » aggiungere le seguenti: « , nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. ».*

---

**3.40**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Al comma 4, dopo le parole: « anche su richiesta delle regioni » inserire le seguenti: « e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto primario ».*

---

**3.41**

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Al comma 4, dopo le parole: « anche su richiesta delle regioni » inserire le seguenti: « e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto primario ».*

---

**3.42**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti ».*

---

**3.43**

NAVE, SABRINA LICHERI, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

« 5-bis. Ai fini del presente articolo, per fronteggiare esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili, il Commissario, previo parere dell'ente territoriale competente, può disporre la riduzione temporanea dei prelievi e delle captazioni delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

5-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può essere rilasciata alcuna concessione riguardante lo sfruttamento, l'imbottigliamento o l'utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei al consumo umano in assenza di valutazioni aggiornate sui livelli di severità idrica in atto in ciascun distretto idrografico o qualora ricorrano situazioni di *deficit* idrico delle acque destinate all'uso potabile ».

---

**3.44**

CALENDA, LOMBARDO, FREGOLENT

*Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* « cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete » *con le seguenti:* « sette esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ciascuno responsabile di uno dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ciascun esperto o consulente di cui al precedente periodo definisce entro il 31 dicembre 2023 un piano di bilancio idrico per il proprio distretto idrografico di competenza. A tali soggetti compete »;

b) *sostituire le parole:* « euro 873.591 » *con le seguenti:* « euro 933.591 » *e le parole:* « euro 1.497.584 » *con le seguenti:* « euro 1.597.584 ».

---

**3.45**

GERMANÀ, POTENTI, MINASI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 6, dopo le parole:* « esperti o consulenti, » *inserire le seguenti:* « scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata al-



l'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, ».

---

### 3.46

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* « fino al completamento degli interventi, » *inserire le seguenti:* « ad eccezione degli interventi rimodulati di cui al comma 3 dell'articolo 1, »;

b) *dopo le parole:* « legge 12 dicembre 2019, n. 141, » *inserire le seguenti:* « del Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10, articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 844, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ».

---

### 3.47

MAFFONI, MATERA

*Al comma 7 sostituire le parole:* « per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1 » *con le seguenti:* « per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo ».

---

### 3.48

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 7, dopo le parole:* « di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » *inserire le seguenti:* « del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ».

---

**3.49**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 7-bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale. ».

**3.50**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

« 7-bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della legge n. 464 del 1984, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sarà emanato dal Presidente dell'Istituto Su-

periore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale. ».

---

### 3.0.1

SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Catasto concessioni di derivazione acque pubbliche su scala distrettuale)*

1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati e delle informazioni sulle concessioni di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche sul territorio nazionale, anche ai fini della gestione e del coordinamento delle emergenze connesse al fenomeno della scarsità idrica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'istituzione di un catasto telematico su scala distrettuale, interconnesso e interoperabile con i catasti regionali, mediante una ricognizione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologia di uso, della scadenza dei titoli concessori o dei permessi, nonché dei dati sulla ripartizione idrica tra i diversi usi.

2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

**3.0.2**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Interventi urgenti in materia di riduzione delle perdite idriche)*

1. Al fine di ridurre le perdite delle reti civili, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i pareri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un obiettivo nazionale di riduzione delle perdite idriche e introduce un meccanismo incentivante che premi i gestori che massimizzano il riuso delle acque depurate. ».

---

**3.0.3**

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società pubbliche)*

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis. – (Organi di amministrazione delle società affidatarie del SII) – 1. Gli Organi di Amministrazione delle società attualmente affidatarie della gestione del Servizio Idrico Integrato restano in carica sino alla data del 31 dicembre 2026.” ».

---

**Art. 4.****4.1**

PAITA, FREGOLENT

*Al comma 1, dopo le parole: « articolo 1, comma 3, » inserire le seguenti: « , articolo 10 ».*

---

**4.2**

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1 sopprimere il secondo periodo;*b) *al comma 3 sostituire le parole: « sentite le regioni » con le seguenti: « di concerto con le regioni ».***4.3**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: « In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario. ».***4.4**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: « In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario. ».***4.5**

FINA, MARTELLA

*Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario. ».*

**4.6**

PAROLI, SILVESTRO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario. ».*

---

**4.7**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario ».*

---

**4.8**

CANTALAMESSA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, MURELLI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di conseguire le condizioni abilitanti per l'accesso ai Fondi di Coesione 2021- 2027 e a quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni con la legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, le gestioni del servizio affidate dai Comuni nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento europeo che servono una popolazione pari ad almeno quarantamila abitanti e che sono in condizioni di equilibrio economico-finanziario sono salvaguardate fino alla scadenza prevista nei relativi contratti di servizio. L'Ente di Governo d'Ambito territorialmente competente provvede a disciplinare le possibili forme di cooperazione tra tutte le gestioni salvaguardate ed il gestore unico di cui al comma 1 ai fini dell'efficiamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento” ».

---

**4.9**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono fissati:

a) al 31 dicembre 2023 i termini per l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativamente agli interventi finanziati a valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione-programmazione 2014-2020;

b) al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, relativamente agli interventi finanziati a valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione-programmazione 2021-2027. »

---

**4.10**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 dell'articolo 27-bis del medesimo decreto legislativo le parole: “il proponente presenta” sono sostituite dalle seguenti: “il proponente può presentare”. ».

---

**4.11**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* « Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giu-

gno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. »;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* « Entro il 30 settembre 2023, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente comunica i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici. ».

---

#### 4.12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* « infrastrutture idriche » *inserire le seguenti:* « l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali ».

---

#### 4.13

DI GIROLAMO

*Al comma 3, dopo le parole:* « decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 », *inserire le seguenti:* « nonché sulla base di opportuni studi idrogeologici, geochimici, idraulici e biologici ».

---

#### 4.14

DURNWALDER

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* « Entro il 30 settembre », *con le seguenti:* « Entro il 31 dicembre ».

---



**4.15**

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo sostituire le parole: « le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano » con le seguenti: « il Commissario individua, sentite le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo, »;*

b) *sopprimere il terzo periodo.*

---

**4.16**

FINA, MARTELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: « individuano » inserire le seguenti: « , in collaborazione con ISPRA, » e dopo le parole: « suddetti interventi » inserire le seguenti: « ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, »;*

b) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

« 5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, nonché per l'intervento M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po" del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, anche in relazione alle tempistiche di svolgimento, è data facoltà di utilizzo del prezzario AIPO e successivi aggiornamenti.

5-ter. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario." ».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: « e degli interventi sui sistemi naturali utili ai fini del contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici ».*

---

**4.17**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto della disciplina in materia di tutela paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico nonché di tutela della salute e della pubblica incolumità ».*

---

**4.18**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Entro il 30 settembre 2023, il sistema nazionale per la protezione dell’ambiente comunica i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi. ».*

---

**4.19**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato “Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi”, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaimento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**4.20**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

« 4-bis. Il commissario, sentite le regioni interessate, autorizza gli operatori idroelettrici che se ne rendano disponibili, ad intervenire a loro cura e spese, nella raccolta del materiale flottante e dei sedimenti accumulati nei serbatoi sulla base dell'esame di un piano di intervento da questi redatto, il quale deve contenere le modalità di smaltimento, ovvero le modalità di riutilizzo del materiale rimosso, in conformità con le normative vigenti ».

---

**4.21**

FAZZONE

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

« 4-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, anteporre i seguenti commi:

“01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nel caso di pregresse concessioni demaniali per usi diversi delle superfici e non delle acque potrà essere rilasciata una subconcessione previo parere del concessionario vigente.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o della eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti

gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. La concessione definitiva è rilasciata previa presentazione della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa ai fini dell'avvio della PAS. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione provvisoria preliminare sarà revocata." ».

#### 4.22

RAPANI, SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

« 4-bis. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono premessi i seguenti:

“01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nel caso di pregresse concessioni demaniali per usi diversi delle superfici e non delle acque può essere rilasciata una sub-concessione previo parere del concessionario vigente.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del

procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o della eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. La concessione definitiva è rilasciata previa presentazione della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa ai fini dell'avvio della PAS. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione provvisoria preliminare sarà revocata." ».

#### 4.23

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

« 4-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, premettere i seguenti commi:

“01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nel caso di pregresse concessioni demaniali per usi diversi delle superfici e non delle acque potrà essere rilasciata una subconcessione previo parere del concessionario vigente.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna

opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o della eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. La concessione definitiva è rilasciata previa presentazione della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa ai fini dell'avvio della PAS. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione provvisoria preliminare sarà revocata." ».

---

#### 4.24

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

« 4-bis. Al fine di garantire i fabbisogni idrici dell'area centrale della Regione Calabria, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, inclusi rilievi ed indagini, finalizzato alla realizzazione della diga sul fiume Melito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 4.25

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono considerate di pubblica utilità. I

relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. ».

#### 4.26

SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:*

« 5-bis. Per le dighe aventi le caratteristiche definite dall'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, con apposite linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i compiti della Commissione di collaudo speciale di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363. Tali Linee guida definiscono, altresì, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei componenti della Commissione di cui al primo periodo, determinati fino al numero massimo di tre, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché alla durata dell'impegno richiesto in rapporto a quella degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959. Le linee guida di cui al presente comma sono aggiornate a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 507 del 1994.

5-ter. I compensi dei componenti della Commissione di collaudo, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, richiamato dall'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non possono superare, con riferimento al singolo componente:

a) l'importo pari all'80 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere non superiore a 10 milioni di euro;

b) l'importo pari al 60 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere pari a 100 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 10 e 100 milioni di euro;

c) l'importo pari al 40 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo pari o superiore a 200 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 100 e 200 milioni di euro.

*5-quater.* Con il decreto di cui al comma *5-bis* è istituito presso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio delle attività delle Commissioni di collaudo nominate e per proporre iniziative straordinarie volte alla conclusione dei relativi procedimenti, ove di accertata durata superiore a dieci anni. ».

---

#### 4.27

DURNWALDER

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« *5-bis.* Ai fini della mitigazione delle problematiche connesse al fenomeno della scarsità idrica e della promozione dell'utilizzo polifunzionale delle infrastrutture idriche nei territori del patrimonio naturale, all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“*4-bis.* Il regolamento del parco valorizza l'utilizzo polifunzionale delle infrastrutture idriche per fini potabili, irrigui, idroelettrici, di antincendio e altri fini compatibili con la tutela e conservazione del patrimonio naturale, anche attraverso l'utilizzo promiscuo di serbatoi, e dispone le deroghe ai divieti di cui al comma 3 all'uopo necessari.” ».

---

#### 4.28

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« *5-bis.* Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma *2-bis*, primo periodo, dopo le parole: “nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato *I-bis* al presente decreto,” sono aggiunte le seguenti: “e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto”;

b) all'articolo *27-ter*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“*1-bis.* Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al su-



peramento delle procedure d'infrazione comunitaria sulla depurazione attualmente pendenti o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto" ».

---

#### 4.29

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, dopo la lettera *h*), inserire le seguenti:

“*h-bis*) la garanzia di una elevata qualità delle acque distribuite dalle reti acquedottistiche promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

*h-ter*) la realizzazione di impianti di depurazione efficienti e verificare la corretta funzionalità degli impianti esistenti;

*h-quater*) la garanzia della corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici”; ».

---

#### 4.30 (testo 2)

BUCALO, SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 5-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 141, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché di riuso delle ac-

que sottoposte a processo di depurazione, compresi gli invasi medi e piccoli a uso multiplo con finalità di tutela della risorsa idrica, e deve essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali ed europee. Le presenti disposizioni, fatte salve le competenze degli enti pubblici economici deputati, si applicano anche agli usi diversi da quelli civili delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.”;

b) all'articolo 154, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Al fine di incentivare il riutilizzo delle acque sottoposte a processo di depurazione, con particolare riguardo agli usi irrigui, la tariffa per l'utente finale del riutilizzo è equiparata ai canoni di derivazione.”. ».

---

#### 4.30

BUCALO, SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché di riuso delle acque sottoposte a processo di depurazione, compresi gli invasi medi e piccoli a uso multiplo con finalità di tutela della risorsa idrica, e deve essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali ed europee. Le presenti disposizioni, fatte salve le competenze degli enti pubblici economici deputati, si applicano anche agli usi diversi da quelli civili delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.”. ».

---

#### 4.31

NAVE, SABRINA LICHERI, SIRONI, NATURALE

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 5-bis. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al comma 1088, le parole: “e nel limite di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “e nel limite di 8,5 milioni di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di euro per l’anno 2024”.

5-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5-bis, pari a 3,5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 4.32

SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato. ».

---

#### 4.33

SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 5-bis. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l’obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**4.34**

PAITA, FREGOLENT

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Al fine favorire gli investimenti, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del servizio idrico integrato, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, meccanismi di incentivazione, anche mediante variazione delle tariffe, all'aggregazione tra i gestori ».

---

**4.35**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MURELLI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Al fine di promuovere omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po", del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti in luogo dei prezzari regionali. ».

---

**4.36**

BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 5-bis. Al fine di garantire la realizzazione dello "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 18/6/2009 tra la Regione del Veneto, il Comune di Chioggia, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad integrazione delle risorse già a disposizione per tale opera. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, ripartisce le risorse a ciascun Ente secondo le percentuali degli impegni sottoscritti nel citato protocollo d'intesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 4.37

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente e sostenibile l'utilizzo della risorsa idrica nel settore agricolo, nonché di favorire la transizione verso un'agricoltura più sostenibile e innovativa, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e trasformazione di prodotti agricoli, che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei prodotti. La dotazione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2023 ».

---

#### 4.0.1

TUBETTI, SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Misure per la gestione dei componenti delle infrastrutture idriche contenenti amianto)*

1. Nell'ambito delle operazioni di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 4 e in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione in materia ambientale, è inclusa, esclusivamente secondo le procedure previste nel presente articolo, la graduale e totale cessazione dell'utilizzo di tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e di altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,

entro un anno dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, adottano piani per la graduale e totale cessazione dell'utilizzo di tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e di altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto, identificati anche tramite le operazioni di mappatura della presenza di amianto sul territorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 marzo 2003, n. 101, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Qualora le amministrazioni competenti non adottino il piano ai sensi del presente comma, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

3. La graduale e totale cessazione dell'utilizzo di tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e di altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto è portata a termine dalle amministrazioni competenti entro 10 anni dall'approvazione del piano di cui al comma 2. Alla realizzazione delle operazioni di cui al presente comma, nonché alle operazioni di sostituzione delle infrastrutture della rete idrica previste secondo modalità a propria discrezione, i soggetti incaricati della gestione delle infrastrutture idriche dall'amministrazione competente provvedono utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Fatto salvo quanto previsto in materia di interventi di bonifica di particolare urgenza all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 marzo 2003, n. 101, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonché a seguito di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, possono escludere dalla classificazione di "rifiuto" e "rifiuto pericoloso", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettere a) e b), tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto, evitandone in questo modo l'emersione dal sottosuolo ed il conseguente rischio per la salute umana. L'autorità competente, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo del presente comma, utilizza come criterio di valutazione per la propria decisione la possibilità di riconversione degli elementi di cui al comma 1 a nuove funzioni, non rischiose per la salute umana e l'ambiente. L'autorità competente, a seguito di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, decide in merito alla riconversione ad una nuova funzione degli elementi di cui al comma 1 e all'assegnazione dell'utilizzo degli stessi a proponenti di progetti da essa ritenuti adeguati.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

---

#### 4.0.2

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« **Art. 4-bis.**

*(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)*

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022, al fine di contrastare gli effetti della carenza idrica e garantire la continuità della produzione di energia elettrica nonché il pieno utilizzo della capacità installata, per le centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzano sistemi di raffreddamento ad acqua, i valori di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi alla di temperatura di immissione nei corsi d'acqua e nei canali artificiali, così come definiti dalla nota (1) della medesima tabella, sono i seguenti:

*a)* per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 5°C;

*b)* per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C ».

---

#### 4.0.3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« **Art. 4-bis.**

*(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento

dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura. ».

---



**4.0.4**

FINA, MARTELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)*

1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

---

**4.0.5**

DELLA PORTA, DE PRIAMO, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)*

1. Al fine di contrastare gli effetti della carenza idrica e garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e la relativa esecuzione è subordinata, ai sensi della medesima disposizione, alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da effettuare almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.

2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono sottoposti ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legisla-

tivo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della stessa centrale termoelettrica. A tal fine il proponente trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, unitamente alla comunicazione del comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente. ».

---

#### 4.0.6

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Misure per potenziare gli investimenti idrici nel Sud Italia)*

1. In considerazione della situazione di criticità determinata nel settore idrico nazionale per effetto del fenomeno di siccità, al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci” sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture”;

c) al terzo periodo, dopo le parole: “ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati”, sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Re-

gioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture”;

d) al quarto periodo, dopo le parole: “e altri soggetti di diritto privato comunque denominati”, sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture”;

e) al settimo periodo, dopo le parole: “i diritti” sono aggiunte le seguenti: “e usi” e dopo le parole: “in forza di provvedimenti concessori” sono aggiunte le seguenti: “e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati”;

f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: “Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell’economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all’articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all’articolo 178 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Autorità politica delegata per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10”. ».

#### 4.0.7

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini irrigui)*

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla siccità, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, realizza, anche mediante apposite convenzioni e con il supporto delle agenzie regionali per la protezione e l’ambiente, una mappatura nazionale sulla base dei dati carto-

grafici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, delle:

a) sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui originano le sorgenti;

b) dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili;

c) dei bacini imbriferi delle aree di ricarica della falda;

d) degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, presenti in ciascun territorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a cinque milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 4.0.8

SIRONI, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui)*

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, si istituisce, per l'anno 2023, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro per la realizzazione di un programma urgente di studi idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee tramite pozzi da utilizzare per fini potabili, civili e irrigui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### Art. 5.

#### 5.1

FINA, MARTELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3 sostituire le parole:* « Per il conseguimento delle medesime finalità di cui a comma 1, il Commissario » *con le seguenti:* « Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, » *e sopprimere le seguenti parole:* « di cui al comma 1 ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Misure per garantire l'efficiente utilizzo della risorsa idrica contenuta in invasi ».

---

## 5.2

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 premettere il seguente:* « 01. Per l'individuazione degli invasi ove sono prioritari gli interventi di rimozione dei sedimenti, il Commissario, avvalendosi del supporto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'ISPRA, e in coordinamento con le Regioni e le province autonome e con le Autorità di Bacino distrettuali, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al censimento standardizzato degli invasi di rilievo nazionale e regionale, completo delle informazioni sulle condizioni strutturali in termini di sicurezza, sullo stato di vetustà di strutture e organismi di manovra, sul grado di interrimento, sul regime idrologico e sul trasporto solido a monte e a valle. »;

b) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* « provvede alla regolazione » *con le seguenti:* « monitora le attività preposte alla regolazione »;

c) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* « Per le » *con le seguenti:* « Per il monitoraggio delle »;

d) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* « può altresì autorizzare la riduzione temporanea » *con le seguenti:* « monitora lo stato di attuazione delle attività preposte alla riduzione temporanea ».

---

## 5.3

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Al comma 1, dopo le parole:* « d'intesa con la regione territorialmente competente, » *inserire le seguenti:* « fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, ».

---

**5.4**

DI GIROLAMO, NATURALE

*Al comma 1, dopo le parole: « d'intesa con la regione territorialmente competente, » inserire le seguenti: « e sentita l'autorità di bacino competente, ».*

---

**5.5**

DI GIROLAMO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.6**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: « Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un termine per l'effettuazione con modalità semplificate, anche da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al medesimo comma, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso o di originario deflusso naturale di acque fluviali, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti. ».*

---

**5.7**

MARTELLA, FINA

*Al comma 3 sostituire le parole: « può fissare un termine » con le seguenti: « vigila sul rispetto del termine » e dopo le parole: « sentito l'ente concedente, può » inserire le seguenti: « prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia, può ».*

---

**5.8**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* « può fissare un termine » *con le seguenti:* « vigila sul rispetto del termine »;

b) *dopo le parole:* « l'ente concedente, può » *inserire le seguenti:* « prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 e fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia, ».

---

**5.9**

NAVE, SIRONI, NATURALE

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole:* « può fissare » *con la seguente:* « fissa »;

b) *al secondo periodo sostituire le parole:* « può attivare » *con la seguente:* « attiva » *e le parole:* « può procedere » *con la seguente:* « procede ».

---

**5.10**

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* « e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione ».

---

**5.11**

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'eser-

cizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui, *inter alia*, i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti dal materiale flottante recuperato dalle attività di cui al precedente periodo." ».

---

## 5.12

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui, *inter alia*, i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.” ».

---

## 5.13

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di favorire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità ap-



positamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui, *inter alia*, i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate ; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.” ».

---

#### 5.14

DE PRIAMO, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino volto ad individuare:

- a) la superficie interessata dalle operazioni;
  - b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni sono effettuate;
  - c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.” ».
- 

#### 5.15

DI GIROLAMO, TREVISI

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-bis All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse tutte le operazioni periodiche di pulizia del materiale flottante attraverso la redazione di un piano di manutenzione presentato all'autorità di bacino che individui anche: i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il pe-

riodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni sono effettuate; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione". ».

---

### 5.16

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Al fine di garantire ulteriormente il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ».*

---

### 5.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ».

---

### 5.18

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al comma 1-ter.1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "di recupero della capacità di invaso," sono sostituite dalle seguenti: ", privilegiando gli interventi di recupero e ampliamento della capacità di invaso, che contestualmente consentano un efficiente utilizzo dei volumi a scopo idroelettrico, potabile, irriguo e industriale, nonché". ».

---

**5.19**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 12, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: “dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica” sono sostituite dalle seguenti: “dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)”. ».

**5.0.1**

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Fondo per gli interventi urgenti di contrasto alla scarsità idrica)*

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica di cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, per la raccolta di acque piovane, non alimentati tramite sollevamento meccanico e che non intercettino corsi d'acqua naturali o prevedano come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per la realizzazione di interventi di tutela, miglioramento e ripristino di ecosistemi acquatici finalizzati a mitigare gli impatti su di essi determinati dalle alterazioni della disponibilità idrica e a incrementare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici;

d) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

e) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura. ».

---

## 5.0.2

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Misure per tutelare le risorse idriche del Paese e per il rilancio degli investimenti nella grande derivazione, nella captazione e nell'adduzione di acqua)*

1. Al fine di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata nel settore idrico nazionale per effetto dell'attuale fenomeno di siccità e al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'in-

tero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché gli impianti di desalinizzazione, sono attività di interesse pubblico;

b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario e sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-Regioni, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono al-

l’Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera c);

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio. ».

---

### 5.0.3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Fondo di garanzia delle opere idriche)*

1. Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d’Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

#### 5.0.4

SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« **Art. 5-bis.**

*(Misure per incentivare il risparmio idrico)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato "Programma sperimentale per il risparmio idrico", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2023, e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per progetti sperimentali pilota volti a migliorare lo stoccaggio delle acque piovane e il risparmio idrico e lo sviluppo di sistemi e tecniche di irrigazione di precisione. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. ».

---

#### 5.0.5

GERMANÀ, MINASI, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 5-bis.**

*(Misure di miglioramento della resilienza idrica)*

1. Al fine di migliorare la capacità di resilienza idrica dei territori, il Commissario, d'intesa con le Autorità di Bacino dei distretti idrografici



territorialmente competenti, provvede all’attuazione di tutte le misure non strutturali finalizzate a:

a) aumentare le aree boschive e la rinaturalizzazione degli areali sub urbani, golenali e montani, anche ai fini della riduzione del rischio idrogeologico;

b) rimuovere, anche ai fini produttivi, in deroga alle norme vigenti, i depositi sovralluvionali presenti nei corsi d’acqua, per aumentare la capacità idraulica, migliorare la gestione degli eventi di piena e ridurre l’apporto solido negli invasi. ».

---

### 5.0.6

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)*

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell’acqua pubblica e conoscere l’entità dei prelievi attraverso l’ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 5.0.7

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

1. All’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

“7-ter.bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che rive-

stono la qualifica di enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali." ».

---

**Art. 6.**

**6.1**

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

DI GIROLAMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.4**

FINA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente: "*e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, fino a un massimo di 1000 metri cubi. Tali vasche dovranno essere realizzate senza uso di cemento e con materiali naturali locali, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali; le corrispondenti super-

fici, inoltre, non possono concorrere al raggiungimento delle percentuali minime previste per il *set-aside*» ».

---

## 6.5

DI GIROLAMO

*Al comma 1, alle parole:* « All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, » *premettere le seguenti:* « Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

---

## 6.6

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* « è aggiunta la seguente » *con le seguenti:* « sono aggiunte le seguenti » *e dopo la lettera e-sexies), aggiungere la seguente:* « e-sexies-bis) gli interventi e le opere di cui alla lettera A.19) dell'Allegato "A" annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia. ».

---

## 6.7

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 1, capoverso « e-sexies) » apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole:* « le vasche » *inserire le seguenti:* « in scavo »;
  - b) *sostituire le parole:* « 50 metri cubi » *con le seguenti:* « 150 metri cubi ».
-

**6.8**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso lettera « e-sexies) » sostituire le parole: « 50 metri cubi di acqua » con le seguenti: « 150 metri cubi di acqua »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. La superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, è ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) così come definita dalla nuova Politica Agricola Comune ».

---

**6.9**

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso « e-sexies) », sostituire le parole: « 50 metri cubi di acqua » con le seguenti: « 150 metri cubi di acqua »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. La superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, è ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) così come definita dalla nuova Politica Agricola Comune. ».

---

**6.10**

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 1, capoverso « e-sexies) », sostituire le parole: « 50 metri cubi di acqua » con le seguenti: « 150 metri cubi di acqua ».*

---

**6.11**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Al comma 1, capoverso « e-sexies) », sostituire le parole: « 50 metri cubi » con le seguenti: « 100 metri cubi ».*

---

**6.12**

De Carlo, Nocco, Pogliese, Amidei, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni, Sigmundi, De Priamo, Rosa, Farolfi, Tubetti

*Al comma 1, capoverso « e-sexies) », sostituire la parola: « coltivato » con le seguenti: « nella disponibilità dell'impresa agricola ».*

---

**6.13**

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, lettera e-sexies), aggiungere in fine le seguenti parole: « realizzate su fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia. ».*

---

**6.14**

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 1, capoverso « e-sexies) », aggiungere infine le seguenti parole: « ovvero una vasca di raccolta del volume massimo di 200 metri cubi a servizio dell'intero compendio aziendale ».*

---

**6.15**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

*Al comma 1, capoverso « e-sexies) », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tali vasche sono funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e devono essere realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale impermeabilizzato, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia. ».*

---

**6.16**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Si considera compresa tra gli interventi di cui alla lettera A.19) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, a condizione che le stesse siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia. ».

---

**6.17**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Ai fini del percepimento dei contributi riguardanti la Politica agricola comune (PAC), la superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, si intende ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). ».

---

**6.18**

CANTALAMESSA, MINASI, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis . La superficie utilizzata per la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, di cui al comma 1, lettera e-sexies), è ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) così come definita dalla nuova Politica Agricola Comune. ».

---

**6.19**

SIRONI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. I pozzi con pompaggio dell'acqua dalla falda (o con pompe sommerse) devono essere alimentati con pannelli fotovoltaici ed eventualmente con batterie di accumulo ».

---

**6.0.1**

FRANCESCHELLI, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)*

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**6.0.2**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)*

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

### 6.0.3

CALENDA, LOMBARDO, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 6-bis.

*(Iperammortamento per investimenti in materia di efficienza nell'uso delle risorse idriche in campo agricolo)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente:

“1057-bis.1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di contrasto della scarsità idrica e di un uso più efficiente delle risorse idriche in campo agricolo, quali gli investimenti in strumenti di irrigazione di precisione, di agricoltura 2.0, impianti di irrigazione di ultima generazione, interventi di recupero e riuso di acque piovane e depurate e interventi agronomici e infrastrutturali, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottarsi di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del 150 per cento per tutti gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge. ».



**Art. 7.****7.1**

PAROLI, SILVESTRO

*Al comma 1, dopo le parole: « garantendone una gestione razionale e sostenibile, » aggiungere le seguenti: « ferma restando la validità delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, ».*

**7.2**

DELLA PORTA, SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*All'Allegato A, parte A, Sezione 2, sostituire la tabella 2 con la seguente:*

**Tabella 2 — Prescrizioni di qualità delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura**

Classe di qualità delle acque affinate	Obiettivo tecnologico indicativo	Prescrizioni di qualità				
		E. coli (numero/100 ml)	BOD <sub>5</sub> (mg/l)	TSS (mg/l)	Torbidità (NTU)	Altro
A	Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 5	Legionella spp.: < 1 000 ufc/l se vi è rischio di diffusione per via aerea Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤ 1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio
B	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 100	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, tabella 1)	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, tabella 1)	–	
C	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 1 000			–	
D	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 10 000			–	

\* Le acque affinate sono considerate conformi alle prescrizioni di cui alla tabella 2 se le misurazioni per le acque affinate soddisfano tutti i criteri seguenti:

- i valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 per cento dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella spp. e il 100 per cento del valore indicato per i nematodi intestinali;

- i valori indicati per BOD<sub>5</sub>, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90 per cento dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile del 100 per cento del valore indicato.

I gestori degli impianti di affinamento effettuano attività ordinarie di monitoraggio per verificare che le acque affinate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla tabella 2. Le attività

ordinarie di monitoraggio rientrano nelle procedure di verifica del sistema di riutilizzo dell'acqua. I campioni da utilizzare per verificare la conformità con i parametri microbiologici al punto di conformità sono prelevati in conformità della norma EN ISO 19458 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

*Conseguentemente, all'Allegato A, parte A, Sezione 2, sostituire la tabella 3 con la seguente:*

**Tabella 3 – Frequenze minime delle attività ordinarie di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura**

Classe di qualità delle acque affinate	Frequenze minime di monitoraggio					
	E. coli	BOD <sub>5</sub>	TSS	Torbidità	Legionella spp. (ove applicabile)	Nematodi intestinali (ove applicabile)
A	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Continuativo	Due volte al mese	Due volte al mese o come determinato dal gestore dell'impianto di affinamento secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell'impianto di affinamento
B	Una volta alla settimana	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, sezione D)	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, sezione D)	–		
C	Due volte al mese			–		
D	Due volte al mese			–		

### 7.3

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*All'Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla Parte B, Sezione 1, lettera A), sostituire le parole: « A ciò si aggiunge una descrizione delle matrici ambientali circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi) » con le seguenti: « A ciò si aggiunge la caratterizzazione ambientale dello stato delle matrici circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi) »;*

b) *alla Parte B, Sezione 2, lettera F), dopo le parole: « I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono » inserire le seguenti: « prevedere l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali – quantitativo e ».*

### 7.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*All'Allegato A, Parte B, Sezione 2, lettera F) « Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale » inserire infine le seguenti parole: « I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono prevedere*

l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali – quantitativo, e comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale. ».

---

### 7.5

FREGOLENT, LOMBARDO

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « fino al 31 dicembre 2023 ».*

---

### 7.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « fino al 31 dicembre 2023 ».*

---

### 7.7

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 1 sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».*

---

### 7.8

FREGOLENT, LOMBARDO

*Al comma 1 sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».*

---

**7.9**

FRANCESCHELLI, FINA

*Al comma 1, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » inserire le seguenti: « , e fino al 31 dicembre 2025 qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità della acque A, ».*

---

**7.10**

DE PRIAMO, DELLA PORTA, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: « dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente » con le seguenti: « dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 3, comma 1 »;*

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « sentite a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano » con le seguenti: « entro trenta giorni dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, con i poteri di cui al medesimo articolo 3, comma 2, sentite »;*

c) *al comma 2 sopprimere gli ultimi due periodi;*

d) *al comma 3 sostituire le parole: « gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i » con le seguenti: « dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai ».*

---

**7.11**

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: « Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A al presente decreto, il riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui in agricoltura può essere altresì autorizzato, dalla regione o dalla provincia autonoma, fino al 31 dicembre 2024, qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di*

qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità delle acque A. ».

---

### 7.12

BIZZOTTO, MINASI, CANTALAMESSA, GERMANÀ, POTENTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla parte B dell'Allegato A del presente decreto. ».

---

### 7.13

TREVISI, DI GIROLAMO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741), coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto ».

---

### 7.14

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la Regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio

delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto. ».

---

### 7.15

DI GIROLAMO

*Al comma 3, dopo le parole: « è predisposto » inserire le seguenti « , entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, ».*

---

### 7.16

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recepisce e pubblica il Piano preliminare di gestione dei rischi ad integrazione del piano, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. Il Piano preliminare di gestione dei rischi è redatto dai gestori del servizio idrico integrato e definisce dati sulla disponibilità di risorse idriche, dei consumi reali e dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua ».

---

### 7.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e predispone, per ogni bacino idrografico, i Piani di bilancio idrico con misure di gestione della siccità da adottare per la pianificazione territoriale e il rinnovo delle concessioni idriche. ».

---

**7.18**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale e l’Azienda sanitaria territorialmente coinvolte, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di tutela ambientale, di igiene e di sicurezza alimentare, adottano un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate del riutilizzo delle acque reflue di cui al comma 1. ».

---

**7.19**

LOREFICE, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 4-bis. I criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui ad uso irriguo sono stabiliti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ».

---

**7.0.1**

MINASI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)*

1. All’articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In presenza di circostanze eccezionali, anche naturali, correlate al fenomeno della scarsità idrica, per i quali emergono situazioni di deterioramento temporaneo dello stato di un corpo idrico sono consentite deroghe temporanee al rilascio dei flussi ecologici, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 6, della Direttiva Quadro sulle Acque, 2000/60/CE, recepito dal comma 10 dell’articolo 77 del decreto legislativo 152 del 2006.

1-ter. Le deroghe di cui al precedente comma sono recepite all’interno dei Piano di Gestione di bacino distrettuale, e le Autorità di bacino

competenti procedono alla definizione di un piano di sperimentazione o di modellizzazione entro tre mesi dal rilascio della deroga. ».

---

### 7.0.2

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni urgenti per l'utilizzo delle macchine agricole eccezionali per il contrasto della crisi idrica)*

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, valorizzando l'impiego delle macchine agricole e dei loro convogli nella realizzazione di interventi di efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche e per il trasporto di prodotti ed attrezzature funzionali all'effettuazione dell'irrigazione di soccorso, all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 127, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“505. Per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettere *a*) e *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è ridotto del 70 per cento.” ».

---

### 7.0.3

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)*

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adot-



tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

#### 7.0.4

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di impianti atti al recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili attraverso appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.

2. La detrazione di cui al comma precedente spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-

l'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 7.0.5

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)*

1. Nelle nuove costruzioni, anche ai fini del rilascio del titolo edilizio, devono essere previste soluzioni progettuali ed impiantistiche che consentano il recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse, per gli usi compatibili, attraverso la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione. ».

---

### 7.0.6

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Fondo per la realizzazione di impianti irrigui di nuova generazione)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per la concessione di contributi agli agricoltori, finalizzati alla realizzazione di impianti irrigui o fertirrigui di precisione, ovvero realizzati con nuove tecniche di irrigazione.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche richieste per gli impianti finanziabili e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10,

comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### **7.0.7**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 7-bis.**

*(Misure per la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica nel settore primario, nonché di favorire la transizione ecologica, sostenibile e innovativa in agricoltura, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e di trasformazione di prodotti agricoli che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei citati prodotti. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **7.0.8**

NATURALE, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 7-bis.**

*(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)*

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale non-

ché per il contrasto alla scarsità idrica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e della foreste sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. ».

---

### 7.0.9

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**7.0.10**

FRANCESCHELLI, FINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

**7.0.11**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative,

possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione Emilia Romagna, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

#### 7.0.12

FRANCESCHELLI, FINA, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica)*

1. Al fine di sostenere le imprese agricole esposte agli effetti della scarsità idrica, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

**Art. 08.**

**08.1**

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*All'articolo, premettere il seguente:*

**« Art. 08.**

*(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tali fondi dovranno essere utilizzati anche per il completamento della redazione dei Programmi di Gestione dei Sedimenti, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

## Art. 8.

### 8.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

« 2-bis) al secondo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: "e purché siano rispettate, anche per quanto concerne i profili relativi alle caratterizzazioni integrative, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2022, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2023." ».

### 8.2

FRANCESCHELLI, FINA, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la



collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. Tali invasi dovranno essere a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, e destinati ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica; dovranno inoltre essere destinati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

*1-ter.* Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma *1-bis*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

*a)* il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

*b)* la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

*c)* il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

*1-quater.* Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma *1-bis* definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggi-

stico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.

*1-quinquies*. Il piano straordinario di cui al comma *1-bis* è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome.

*1-sexies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies*, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

### 8.3

FRANCESCHELLI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« *1-bis*. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli in-

vasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria. ».

---

#### 8.4

STEFANI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 1-bis. La movimentazione di sedimenti e materiali lapidei dei fondali dei laghi e invasi, derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento, diretta a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, non è soggetta alla caratterizzazione dei materiali e costituisce attività di manutenzione ordinaria del lago qualora i materiali vengano spostati nello stesso ambito areale, per utilizzarli in ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni limitrofe. ».

---

#### 8.5

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare”. ».

---

**8.6**

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare”. ».

---

**8.7**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, aggiungere in fine il seguente comma:

“3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare”. ».

---

**8.8**

DI GIROLAMO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.” ».

---

**8.9**

LOREFICE, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “da tremila euro a trentamila euro” sono sostituite dalle seguenti: “da cinquemila euro a cinquantamila euro” ».

**8.0.1**

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 8-bis.***(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, nonché per favorire gli interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo nei periodi di surplus idrico, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

e) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura. ».

---

## Art. 9.

### 9.1

DI GIROLAMO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.3**

CALENDA, LOMBARDO, FREGOLENT

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e”, sono inserite le seguenti: “comunque solo”;

b) dopo le parole: “nell'impianto di depurazione” sono inserite le seguenti: “, ovvero nell'impianto per il trattamento dei fanghi per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore.” ».

---

**9.4**

PAROLI, SILVESTRO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o nell'impianto per il trattamento dei fanghi, per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore.”. ».

---

**9.5**

LOREFICE, NATURALE, NAVE, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e purché sia garantita la gestione dei rischi correlati al loro utilizzo nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi ».

---

**9.6**

DURNWALDER

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "effettuato nell'impianto di depurazione" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il loro trattamento termico.". ».

---

**9.7**

BASSO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "nell'impianto di depurazione" sono inserite le seguenti: "o nell'impianto per il trattamento dei fanghi mediante processo per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore". ».

---

**9.8**

SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi deve essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere tenuta dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuate le specifiche relative riguardante la tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

1-ter. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.



1-*quater*. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto. ».

---

## 9.9

MARTELLA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. Per le finalità di cui agli articoli 192 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche a tutela delle acque superficiali e sotterranee, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, volto a contribuire al finanziamento delle attività degli enti locali relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, eseguite in danno dei soggetti obbligati, fermo restando il recupero delle somme anticipate.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo.

1-*quater*. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*quinquies*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**9.0.1**

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)*

1. Per consentire lo svolgimento urgente delle attività di ricerca, verifica e monitoraggio, presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, è ammessa, secondo quanto disposto dal presente articolo e nel rispetto del principio di precauzione e della normativa dell'Unione europea in materia, l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi sito-diretta. Per cisgenesi si intendono le tecniche genomiche finalizzate all'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico appartenente ad un organismo donatore della stessa specie del ricevente, ovvero appartenente ad una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea. Per mutagenesi sito-diretta si intendono le tecniche genomiche finalizzate alla modifica del DNA di un organismo senza l'introduzione di materiale genetico estraneo all'organismo stesso, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

2. L'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di cui al comma 1, di seguito denominato "organismo", da parte delle istituzioni di ricerca e di sperimentazione, è soggetta ad apposita notifica all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di seguito denominata "Autorità". La notifica di cui al presente comma comprende un documento unico, da presentare in formato digitale, contenente i seguenti elementi:

a) dati di carattere generale sul programma di ricerca compresi quelli relativi ai requisiti del personale incaricato di procedere alla emissione, nonché informazioni dettagliate sull'organismo;

b) informazioni relative ai campi sperimentali in cui avviene l'emissione e alle eventuali interazioni con le aree circostanti;

c) un piano di monitoraggio per l'individuazione di eventuali effetti dell'organismo sull'ambiente;

d) la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, per i sistemi agrari e per le filiere agroalimentari. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere stabiliti ulteriori elementi obbligatori e caratteristiche del documento unico di cui al presente comma.

3. Per ogni successiva emissione dello stesso organismo precedentemente notificato, come parte dello stesso programma di ricerca, è richiesta la presentazione di una nuova notifica ed è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti, ovvero ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. L'Autorità trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica, copia della stessa alla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che, entro i successivi sessanta giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'Autorità e alle altre Amministrazioni interessate. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al precedente periodo, provvede:

a) ad autorizzare l'emissione, precisandone le condizioni che, comunque, non possono essere più restrittive di quelle contenute nella valutazione cui al periodo precedente e, contestualmente, a darne comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate;

b) a negare l'autorizzazione all'emissione precisandone i motivi.

In caso di inerzia dell'Autorità, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'autorizzazione all'emissione si intende concessa in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate, e si intende negata in caso di parere contrario.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, terzo periodo, il soggetto notificante può procedere all'emissione solo a seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'Autorità e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate.

6. L'Autorità garantisce l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni autorizzate secondo quanto disposto dal presente articolo, rendendo altresì accessibili, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, capo I-bis e capo I-ter, tutti i provvedimenti adottati e di intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e con il Ministero della salute, predispone annualmente una consultazione pubblica sulla attuazione di quanto disposto dal presente articolo e sui risultati ottenuti dalla sperimentazione.

7. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette all'Autorità una relazione conclusiva nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale anche con riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e l'ambiente. L'Autorità invia copia della relazione di cui al presente comma al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della salute, all'Istituto per la

protezione e la ricerca ambientale, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, nonché alle regioni e alle province autonome interessate. L'Autorità, anche avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, effettua altresì una valutazione della relazione di cui al presente comma esprimendo sulla stessa un parere che deve essere inoltrato al soggetto notificante e alle regioni e province autonome interessate.

8. L'Autorità invia alla Commissione europea, entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica ricevuta ai sensi del comma 2 ed informa altresì la stessa Commissione europea sulle decisioni di cui al comma 4 comprese le ragioni dell'eventuale diniego all'autorizzazione, nonché sui risultati delle emissioni anche in base alla relazione di cui al comma 7.

9. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 32, 33, commi 1 e 4 e 34, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

---

## Art. 10.

### 10.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 10.2

LOREFICE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 10.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.4**

LOREFICE, DI GIROLAMO, NATURALE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***« Art. 10.***(Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)*

1. Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11-*bis*.

*(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)*

1. Al fine di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione e al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito ‘il Piano’. Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

a) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale”.

b) all'articolo 12, comma 3:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento”;

2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

“a-*bis*) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica”;

“a-*ter*) gli impianti di desalinizzazione in esercizio vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e conseguire la neutralità energetica”;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**10.5**

DI GIROLAMO, NATURALE, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) sopprimere il comma 1.**b) al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).***10.6**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 1.***10.7**

FINA

*Sopprimere il comma 1.***10.8**

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

“1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera *s-bis*) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono infrastrutture idriche, sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tali impianti possono essere realizzati con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità

e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39";

b) al comma 2 il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, dopo le parole: "Ministro della salute," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," e le parole: "nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1" sono sopresse. ».

b) *al comma 2, lettera b), capoverso 1.2.3-bis:*

- *al punto 1) sostituire le parole: « 50 metri » con le seguenti: « 150 metri »;*

- *al punto 3), dopo le parole: « procedimenti di dissalazione » inserire le seguenti: « , in caso di mancato riutilizzo dei residui dopo trattamento. »;*

c) *al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« b-bis) all'articolo 101, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole: "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione". ».

---

## 10.9

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, » con le seguenti: « tutti gli impianti di desalinizzazione ».*

---

## 10.10

LOREFICE, DI GIROLAMO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**10.11**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « le lettere b) e c) sono soppresse » con le seguenti: « la lettera c) è soppressa ».*

---

**10.12**

MAFFONI, MATERA

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « d'intesa con la Conferenza unificata » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata ».*

---

**10.13**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**10.14**

DI GIROLAMO

*Al comma 2, lettera b), capoverso « 1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE », al numero (1), alle parole: « con riferimento agli scarichi », premettere le seguenti: « Fermo restando il rispetto del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, »*

---

**10.15**

DI GIROLAMO

*Al comma 2, lettera b), capoverso « 1.2.3-bis. SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI*



DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE », *al numero (1) sostituire la parola « 50 » con la seguente « 25 ».*

---

### 10.16

PAROLI, SILVESTRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera b):*

1) dopo le parole: «  $\Delta S_{\text{almax}} < 5\%$ . » aggiungere il seguente periodo: « L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore. »;

2) al capoverso (2) premettere le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, » e sostituire le parole: « di cui all'articolo 101 » con le seguenti: « di cui al medesimo articolo »;

3) aggiungere in fine il seguente capoverso:

« (4) per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi speciali totali. »;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

« 2-bis. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

---

### 10.17

SIRONI, DI GIROLAMO, LOREFICE, NATURALE

*Al comma 2, lettera b), capoverso « 1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE », dopo il numero (1) aggiungere il seguente:*

« 1-bis) Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al precedente numero (1), devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove la profondità del fondo marino e comunque dove c'è alto ricambio di acqua sufficiente a disperdere i reflui

prodotti dal processo di dissalazione e che non creino impatti ambientali negativi agli ecosistemi marini e marino- costieri ».

---

**10.18**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 2, lettera b), capoverso 1.2.3-bis, al numero (2), dopo le parole: « a esclusione di » inserire le seguenti: « boro, SST (Solidi Sospesi Totali), ».*

---

**10.19**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti commi:*

« 2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100, le parole: “non intendono” sono sostituite dalle seguenti “non necessitano di”.

2-ter. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100, sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), articolo 4 del medesimo decreto.

2-quater. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei ».*

---

**10.20**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto 2 maggio 2016, n. 100, le parole: “non intendono” sono sostituite dalle seguenti: “non necessitano di”.

*2-ter.* Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'articolo 4, comma 2, del decreto 2 maggio 2016, n. 100, sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), articolo 4 dello stesso decreto.

*2-quater.* Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 2 lettera a) del decreto 2 maggio 2016, n. 100. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* « Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei ».

---

## 10.21

PAITA, FREGOLENT

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« *2-bis.* Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 2, Componente 4, del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia ».

---

## 10.22

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« *2-bis.* Le attività afferenti alla realizzazione e all'esercizio di impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi sono considerate di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono per-

tanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per la realizzazione di detti impianti di applicano le semplificazioni e agevolazioni procedurali previste dall'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

---

### 10.23

PAITA, FREGOLENT

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo. ».

---

### 10.24

DREOSTO, MINASI, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per le finalità di applicazione del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e dei relativi decreti attuativi, nella definizione di mare non sono ricompresi gli ambienti lagunari ».

---

### 10.0.1

MARTELLA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Risparmio idrico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2021" sono aggiunte le seguenti: "e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) al comma 62, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

## Art. 11.

### 11.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 63-bis », comma 1, secondo periodo, dopo la parola: « diffusione » inserire la seguente: « pubblica ».*

### 11.10 (Testo corretto)

TREVISI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici) », al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole « . Le misure di cui al presente comma, non possono derogare alla direttiva Quadro Acqua (2000/60/CE) ovvero alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006. ».*

### 11.2

FINA, MARTELLA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 63-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3 sostituire le parole: « le misure di salvaguardia di cui all’articolo 65, commi 7 e 8 » con le seguenti: « le misure cautelari,*

anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7 »;

b) *al comma 4 sostituire le parole: « dai rappresentanti » con le seguenti: « da rappresentanti, adeguatamente delegati, »;*

c) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

« 5-bis. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 6, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante "Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

5-quater. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si

applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

*5-quinquies.* In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave *deficit* idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio. ».

---

### 11.3

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso « Art. 63-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , d'intesa con le regioni territorialmente competenti »;*

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente: « 5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176. ».*

---

### 11.4

LOREFICE

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 63-bis », al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: « 4. L'osservatorio permanente è integrato da esperti aventi diritto di voto appartenenti ad ISPRA, CREA, ANBI, CNR, ENEA ed Autorità di bacino interregionali e regionali. Per le sole attività istruttorie è ammessa la partecipazione senza diritto di voto di associazioni ed altri istituti, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. ».*

---

### 11.5

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 63-bis », al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « può essere integrato » con le seguenti: « deve essere integrato ».*

---

**11.6**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 63-bis », al comma 4, sostituire le parole: « può essere integrato » con le seguenti: « deve essere integrato ».*

---

**11.7**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 63-bis », al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino » inserire le seguenti: « e quelli di rappresentanza nazionale di categorie professionali aventi specifiche competenze in materia ».*

---

**11.8**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 63-bis », al comma 4, dopo le parole: « presso le Autorità di bacino » inserire le seguenti: « e quelli di rappresentanza nazionale di categorie professionali aventi specifiche competenze in materia, ».*

---

**11.9**

IRTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 63-bis », dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*« 5-bis. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare accordi o convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in*



quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate. ».

---

## 11.10

TREVISI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « . Le misure di cui al presente comma, non possono derogare alla direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) ovvero alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006 ».*

---

### 11.0.1

DE PRIAMO, DELLA PORTA, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 11-bis.**

*(Misure per rafforzare la pianificazione integrata della risorsa idrica)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 63, comma 10, lettera b), dopo le parole: "a esprimere parere", inserire le seguenti: "obbligatorio e vincolante";*

b) *all'articolo 65, comma 3, lettera d), dopo il numero 4) inserire il seguente: "4-bis) del raggiungimento dei livelli di qualità del servizio idrico integrato prescritti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)";*

c) *all'articolo 149, il comma 6 è sostituito dal seguente:*

“6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), alla competente Autorità di bacino distrettuale e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA può notificare all'ente di governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti:

a) il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi

di servizio individuati quali obiettivi della gestione e, sentita la competente Autorità di bacino distrettuale, che esprime il parere di cui all'articolo 63, comma 10, lettera b), entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento del piano d'ambito, alla coerenza con il piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 63 e 65;

b) il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati".».

## 11.0.2

BIANCOFIORE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 11-bis.

*(Sistema informativo dei bacini imbriferi montani)*

1. Al fine di rafforzare la conoscenza del sistema idroelettrico dei bacini imbriferi montani istituiti dalla legge 959/53, e di supportarne la piena e consapevole attuazione sull'intero territorio nazionale con particolare riguardo a quella porzione in cui non si sono formati i Consorzi BIM, anche allo scopo di supportare il commissario di cui all'articolo 3 in particolare nell'esercizio delle attività previste al comma 3 lettera b) e il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'esercizio delle proprie competenze relative alla perimetrazione dei bacini e alla definizione, ove necessario, e validazione dei piani di ripartizione dei sovracanonni BIM tra i comuni appartenenti a detti bacini, anche al fine di assicurare a tutti i Comuni e Consorzi aventi diritto la corretta e tempestiva riscossione del sovracanone dovuto dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 959/1953 e SMI, la FederBIM – Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano è riconosciuta quale Centro di Competenza Nazionale per il sistema idroelettrico montano.

2. A tal fine FederBIM:

a) predispone un sistema informativo territoriale georeferenziato di tutti i bacini imbriferi montani esistenti sul territorio nazionale, delle concessioni e dei relativi disciplinari, segnalando eventuali incongruenze al ministero competente e provvedendo a indicare eventuali modifiche da apportare ai decreti istitutivi e i relativi piani di riparto dei sovracanonni;

b) provvede a identificare indicatori per la valutazione quali-quantitativa economica, sociale ed ambientale dell'esercizio delle concessioni

da parte degli operatori economici assegnatari per fornire indicazioni di *policy* ai ministeri competenti;

c) il sistema informativo sarà predisposto per la raccolta dei dati provenienti dai contatori intelligenti installati presso gli edifici pubblici degli enti locali appartenenti ai BIM al fine di avviare un monitoraggio permanente dei consumi elettrici, calorici e idrici;

d) sulla base di tale monitoraggio, appronta un servizio di consulenza consistente nella fornitura di indicazioni per il risparmio di energia elettrica, calore e acqua.

3. FederBIM svolge tale attività sulla base di una convenzione quadriennale da stipulare con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a valere sui fondi CAP COE 21-27 azione 2.2. ».

---

### 11.0.3

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)*

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso. ».

---

### 11.0.4

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Sospensione dei mutui, finanziamenti e canoni per concessionari di piccole derivazioni idroelettriche)*

1. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i con-

cessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 31 maggio 2023 e il 31 ottobre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano ai concessionari di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.

3. Al fine di garantire la continuità produttiva dei concessionari di cui al comma 1 è sospeso, per il periodo che intercorre fra il 31 maggio 2023 e il 31 ottobre 2023, il pagamento dei canoni concessori dovuti. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2023, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. ».

---

### 11.0.5

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Sospensione dei mutui e dei finanziamenti per i concessionari di piccole derivazioni idroelettriche)*

1. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di siccità, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, dietro comunicazione – ed in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – possono richiedere, senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi in scadenza nel periodo che intercorre fra il 15 giugno 2023 e il 30 novembre 2023, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

2. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

3. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che scadono nel periodo di cui al comma 1 e che siano state sospese.

4. La garanzia di cui al comma 3 opera sino al raggiungimento dell'importo massimo di 500 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti del medesimo Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ».

---

### 11.0.6

PAROLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica mediante miglioramento genetico delle specie agrarie vegetali)*

1. Al fine di sostenere e sviluppare la ricerca scientifica finalizzata ad ottenere varietà vegetali più resistenti agli stress ambientali e in par-

ticolare alla siccità, l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, è autorizzata, per fini sperimentali e scientifici, secondo quanto disposto dal presente articolo nel rispetto del principio di precauzione e della normativa dell'Unione europea in materia. Per *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta si intende l'insieme delle tecniche genomiche che consentono la modifica del DNA senza introdurre materiale genetico estraneo all'organismo, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea. Per *editing* genomico mediante cisgenesi si intende l'insieme delle tecniche genomiche che consentono l'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico proveniente da un donatore della stessa specie, o di una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni di ricerca e di sperimentazione che intendono effettuare una emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di cui al medesimo comma 1, di seguito denominato "organismo" presentano apposita notifica all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di seguito denominata "Autorità". La notifica di cui al presente comma comprende un documento unico, da presentare in formato digitale, contenente: *a*) informazioni di carattere generale sul programma di ricerca comprese quelle relative al personale incaricato di procedere alla emissione e informazioni dettagliate sull'organismo; *b*) informazioni relative ai campi sperimentali in cui l'organismo è coltivato e alle eventuali interazioni con le aree circostanti; *c*) un piano di monitoraggio diretto a individuare eventuali effetti dell'organismo sull'ambiente; *d*) la valutazione del rischio per l'agro-biodiversità, per i sistemi agrari e per la filiera agroalimentare dell'organismo. Per ogni successiva emissione dello stesso organismo precedentemente notificato, come parte dello stesso programma di ricerca, è richiesto l'invio di una nuova notifica ed è ammesso il riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti, ovvero ai risultati relativi a emissioni precedenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del documento unico di cui al presente comma.

3. L'Autorità trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica di cui al comma 2, copia della stessa notifica alla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che, entro i successivi sessanta giorni, effettua la valutazione dell'istanza ed esprime il proprio parere all'Autorità e alle amministrazioni eventualmente interessate.

4. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, provvede: *a*) ad autorizzare il soggetto notificante all'emissione nell'ambiente dell'organismo oggetto della notifica, precisandone le

condizioni che, comunque, non possono essere meno restrittive di quelle contenute nella valutazione di cui al medesimo comma 3, e, contestualmente, a darne comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate; b) a comunicare al soggetto notificante i motivi del rifiuto dell'autorizzazione all'emissione nell'ambiente dell'organismo oggetto della notifica. Nel caso di inerzia dell'Autorità, decorso il termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende concessa in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate, e si intende negata in caso di parere contrario.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, secondo periodo, il soggetto notificante può procedere all'emissione nell'ambiente dell'organismo oggetto di notifica solamente dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'Autorità e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate.

6. L'Autorità provvede a garantire l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni autorizzate secondo quanto disposto dal presente articolo, rendendo altresì accessibili, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, capo I-*bis* e capo I-*ter*, tutti i provvedimenti adottati. L'Autorità, di intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero della salute, predispone annualmente una consultazione pubblica sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e sui risultati ottenuti dalla sperimentazione in materia di editing genomico.

7. All'esito di ciascuna emissione nell'ambiente di organismi prodotti con le tecniche di cui al comma 1, e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette all'Autorità una relazione conclusiva sull'emissione nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale anche con riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e per l'ambiente. L'Autorità invia copia della relazione di cui al presente comma al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero della salute, all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, nonché alle regioni e alle province autonome interessate. L'Autorità, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, effettua altresì una valutazione della relazione di cui al presente comma esprimendo sulla stessa un parere che deve essere comunicato al soggetto notificante nonché alle regioni e alle province autonome interessate.

8. L'Autorità invia alla Commissione europea, entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica ricevuta ai sensi del comma 2 ed informa altresì la stessa Commissione europea sulle decisioni di cui al comma 4 comprese le ragioni dell'eventuale diniego all'autorizzazione, nonché sui risultati delle emissioni anche in base alle relazioni di cui al comma 7.

9. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 32, 33, commi 1 e 4, e 34, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

10. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le istituzioni di ricerca e di sperimentazione di diritto pubblico provvedono alle verifiche sperimentali di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

---

## Art. 12.

### 12.1

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

« 1) al primo periodo, le parole: “da 4.000 euro a 40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio”;

2) al secondo periodo, le parole: “da 400 euro a 2.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 2.000 euro e 10.000 euro, con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio” ».

---

### 12.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), numero 1), dopo le parole: « 50.000 euro » inserire le seguenti: « , con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio »;

b) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: « 10.000 euro » inserire le seguenti: « , con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio ».

---



### 12.3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di consentire il completamento, entro il 31 dicembre 2023, della cartografia geologica e geotematica, ivi compresa quella idrogeologica, nell'ambito del progetto CARG, è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Al fine di predisporre misure finalizzate alla salvaguardia delle riserve di acqua nelle falde sotterranee, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisisce da ogni ente competente i dati relativi ai pozzi censiti realizzati ai fini dell'estrazione di acqua da falde sotterranee per uso potabile ed irriguo e per l'identificazione di aree idonee alla realizzazione di interventi di ricarica della falda. I dati acquisiti sono utilizzati:

a) per la predisposizione di una mappa nazionale dei pozzi di estrazione di acqua da falde sotterranee regolarmente censiti ed autorizzati;

b) per la definizione di linee guida finalizzate a garantire il corretto prelievo, uso e mantenimento delle riserve di acqua delle falde sotterranee per le future generazioni, e ad evitare gli sprechi o gli utilizzi impropri di tali risorse;

c) per la definizione di un programma di interventi di ricarica della falda, da integrare nella pianificazione di bacino. ».

### 12.4

MAFFONI, MATERA

*Al comma 2 sostituire le parole:* « le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquanta-mila euro » *con le seguenti:* « le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquanta-mila euro ».

**12.5**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 2 sostituire la parola: « esclusivamente » con la seguente: « altresì ».*

---

**12.6**

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento, ovvero di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024. ».

---

**12.7**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024. ».

---

**12.8**

TREVISI, NATURALE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'ar-

articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024. ».

---

## 12.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024. ».

---

## 12.10

MAFFONI, MATERA

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno di ciascun anno, le prefetture comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle sanzioni amministrative irrogate nell'anno precedente.".

2-ter. Le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono pubblicate nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349. ».

---

## 12.0.1

BIANCOFIORE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« **Art. 12-bis.**

*(Sistema informativo dei bacini imbriferi montani)*

1. L'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge, 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

(in *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2019, n. 301) “Legge di Bilancio 2020” successivamente modificato dall’articolo 36 del decreto-legge, n. 77, 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in supplemento ordinario n. 26, relativo alla *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2021, n. 181) è abrogato. ».

---

### **Art. 13.**

#### **13.1**

DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « superficiale e sotterranea e del ciclo dell’acqua ».*

---

#### **13.2**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « le amministrazioni centrali » aggiungere le seguenti: « e le autorità di distretto ».*

---

#### **13.3**

BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’istruzione e del merito, è approvato un piano formativo per lo svolgimento di attività didattiche finalizzate ad aumentare la consapevolezza ai fini della responsabilizzazione dei futuri cittadini in merito alla risorsa acqua, in particolare per la gestione e la tutela delle acque, mirando a favorire una maggiore consapevolezza del valore delle risorse idriche per la terra e per gli esseri viventi, e per promuovere l’adozione di stili di vita rispettosi e sostenibili nei confronti dell’acqua. ».

---

**13.4**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Al fine di favorire il risparmio di risorse idriche da parte dei cittadini e delle imprese, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dall'entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2025, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

2-ter. La detrazione di cui al comma precedente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo, delle stesse, non superiore a euro 2.500 per ciascun beneficiario.

2-quater. La detrazione di cui al comma 2-bis spetta in riferimento alle spese sostenute per:

a. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b. la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 20 milioni di euro per l'anno 2029 e 10 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**13.0.1**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

---

**13.0.2**

TESTOR, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. ».

---

**13.0.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. ».

---

## COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Martedì 16 maggio 2023

### **Plenaria**

#### **1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici**

(Discussione e rinvio)

Il presidente della 9<sup>a</sup> Commissione DE CARLO ricorda che, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite della scorsa settimana, oggi avrà inizio l'illustrazione del provvedimento in titolo e sarà aperta la discussione generale. Rammenta altresì di essere relatore per i profili di competenza della 9<sup>a</sup> Commissione.

La relatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, riferisce sul disegno di legge in titolo, d'iniziativa del Governo, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Evidenzia preliminarmente che sul provvedimento, composto da 6 articoli, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole.

Nella relazione d'accompagnamento al disegno di legge, si rileva che solo poche ricerche hanno affrontato, brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico. Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei prodotti di natura artificiale, il Governo osserva che non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi per l'ambiente. Alla luce di ciò, e considerata l'assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo, l'Esecutivo ravvisa l'opportunità di intervenire precauzionalmente, a livello nazionale, per tutelare interessi legati alla salute e al patrimonio culturale.

Passando all'articolato, dà conto dell'articolo 1 che, al comma 1, enuncia le finalità di tutela della salute umana e di preservazione del patrimonio agroalimentare. Al comma 2 si stabilisce che, ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 (definizione di « alimento ») e 3 (altre definizioni) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, riguardante i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissando idonee procedure in materia, oltre che le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione e di etichettatura degli alimenti e dei mangimi.

Osserva indi che l'articolo 2 introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, di vendere, di detenere per vendere, di importare, di produrre per esportare, di somministrare o di distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

L'articolo 3, al comma 1, individua come autorità competenti per i controlli il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Il successivo comma 2 attiene più strettamente alla normativa sull'accertamento delle violazioni e sull'irrogazione delle sanzioni. Al riguardo, fa notare che il comma 2 esclude la possibilità del pagamento in misura ridotta, in quanto il Governo considera le violazioni, nella materia in esame, come « lesive di interessi particolarmente delicati e importanti ». In base al comma 3 dell'articolo in commento, sono competenti a ricevere il rapporto concernente l'accertamento della violazione, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia, i Ministeri della salute e dell'agricoltura, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie locali.

Passa ad illustrare l'articolo 4, sul trattamento sanzionatorio per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2, secondo il quale, salvo che il



fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria. Dopo aver richiamato l'ammontare delle citate sanzioni pecuniarie, evidenzia che la violazione del divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici comporta, inoltre, l'applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. È prevista la medesima sanzione per chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate.

Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorità competente è chiamata a tenere conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

Dà conto altresì degli articoli 5, sempre in materia di sanzioni, e 6, sulla clausola di invarianza finanziaria.

Dopo aver rinviato alla documentazione degli Uffici per ulteriori valutazioni sugli affinamenti normativi necessari, coglie quindi l'occasione per rammentare la legislazione precedente in materia. Al riguardo, si sofferma sul binomio sicurezza e qualità alimentare, di cui il disegno di legge rappresenta, a suo avviso, la dimensione governativa, in linea con l'indirizzo politico della maggioranza.

Precisa poi che la sicurezza alimentare è connessa al tema della longevità e della sanità e afferma che il provvedimento pone alcuni paletti invalicabili. Nel richiamare ulteriori antefatti normativi, tra cui la decisione di stabilire a Parma l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, reputa necessario tener fede alla *ratio* di base del disegno di legge, sottolineando che il consumatore deve essere protetto ben oltre il diritto all'informazione. Auspica altresì una maggiore consapevolezza circa il valore dell'educazione alimentare e culturale e dei sani stili di vita, invocando l'esigenza di coniugare prevenzione, appropriatezza e controlli.

Ravvisa dunque nel testo una vocazione stringente in termini di aumento della sensibilità comportamentale ed enfatizza nuovamente la centralità dei controlli nella filiera agroalimentare.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sulla correlazione tra sana alimentazione ed efficiente sistema immunitario, ribadendo la strategicità del provvedimento.

Il presidente DE CARLO dichiara quindi aperta la discussione generale, ricordando che il termine per avanzare richieste di audizione da parte dei Gruppi è fissato a giovedì 18 maggio, alle ore 10, e che le

eventuali audizioni potrebbero essere calendarizzate dalla settimana prossima, compatibilmente con i lavori delle due Commissioni.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) domanda quali siano i tempi di discussione del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, considerata l'importanza dei temi trattati, assicura che si procederà speditamente, senza pregiudicare l'approfondimento istruttorio da parte delle Commissioni riunite. Avverte che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulle pagine *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 16 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**65<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  
dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rende noto che, all'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, si è convenuto

di avviare le audizioni sui disegni di legge nn. 615 e 273 in materia di autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario a partire da martedì 23 maggio, iniziando con i soggetti istituzionali; nella giornata di giovedì 25 maggio potrebbero essere audite le parti sociali, per poi proseguire, nella settimana successiva, con i docenti universitari e gli esperti.

Altresì, nella settimana in corso, sarà calendarizzato l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 78, a prima firma del senatore Verini, in materia di detenzione di armi da fuoco e rilascio del porto d'armi.

Infine, il senatore Cataldi è stato designato per partecipare all'incontro interparlamentare organizzato a Stoccolma dalla presidenza svedese dell'Unione europea, i prossimi 18 e 19 giugno, incentrato sul ruolo dei Parlamenti nella difesa della democrazia e dello stato di diritto.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(282) CROATTI e altri. – Istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza**

(Discussione e rinvio)

Il relatore CATALDI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Croatti, che mira a riconoscere l'8 dicembre di ogni anno come Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, specialmente al fine – dichiarato all'articolo 1 – di commemorare le sei vittime decedute in occasione della tragedia di Corinaldo, avvenuta in data 8 dicembre 2018 in provincia di Ancona, sensibilizzando i cittadini sul tema. Precisa che tale giornata non determinerebbe gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, che stabilisce quali giorni siano considerati festivi a livello nazionale e locale.

L'articolo 2 conferisce allo Stato, alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, anche in coordinamento con le associazioni interessate, la facoltà di organizzare iniziative rivolte ai giovani. In particolare, le istituzioni pubbliche, nonché le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate a promuovere la diffusione nelle comunità scolastiche dell'importanza che, anche nei momenti di divertimento, sia sempre garantita la salvaguardia della legalità pubblica e dell'incolumità delle persone.

Per le medesime finalità, l'articolo 3 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riservi, nel corso della Giornata, appositi spazi della programmazione nazionale e regionale a tali tematiche.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore CROATTI (*M5S*) ringrazia per l'attenzione rivolta al disegno di legge, presentato a seguito della tragedia di Corinaldo su im-

pulso dei ragazzi presenti nella discoteca quella notte e dei loro genitori. L'obiettivo è soprattutto rendere consapevoli i minorenni dei diritti che hanno quando si ritrovano nei locali di intrattenimento.

Segnala che la Regione Marche ha già istituito la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, per cui ora si intende promuovere un'analogha iniziativa anche a livello nazionale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che la proposta sia indubbiamente meritevole di ascolto e riconoscimento, tanto più che recepisce una richiesta dei cittadini e ha finalità di prevenzione rispetto al rischio che simili tragedie si ripetano.

Tuttavia, sarebbe opportuno valutare se una simile proposta sia sufficiente per un'azione efficace anche nel medio periodo o se non vi sia invece il rischio di una soddisfazione solo simbolica per l'istituzione della Giornata nazionale.

Il PRESIDENTE, nel ritenere che il provvedimento sia meritevole di una sollecita approvazione, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 16 di martedì 23 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori,** approvato dalla Camera dei deputati

**(501) CALENDA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 3 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di mercoledì 10 maggio, sono stati presentati 2 emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 622 adottato come testo base, pubblicati in allegato.

Il senatore LISEI (*FdI*), alla luce delle novità giudiziarie sul caso Orlandi, ritiene opportuno svolgere alcune audizioni per ulteriori chiarimenti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel confermare l'auspicio di una rapida approvazione del disegno di legge licenziato in prima lettura,

esprime sconcerto per la richiesta del senatore Lisei, che considera peraltro irrituale, dal momento che le audizioni solitamente sono svolte prima della presentazione degli emendamenti.

Ravvisa inoltre il rischio di un intento dilatorio su un testo che, invece, nell'altro ramo del Parlamento ha registrato un consenso unanime. Sarebbe preferibile un confronto franco e trasparente sulle reali motivazioni per cui il Gruppo FdI abbia eventualmente cambiato opinione in merito alla scelta di istituire una Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, piuttosto che ricorrere strumentalmente ad audizioni che dovrebbero essere svolte proprio dalla nuova Commissione di inchiesta.

La senatrice MAIORINO (M5S) ricorda che l'approvazione del disegno di legge n. 622 da parte della Camera dei deputati è stata accolta con favore dall'opinione pubblica, su cui la scomparsa delle due giovani ragazze ha avuto un forte impatto emotivo. Sarebbe pertanto incomprensibile ora bloccare l'iter del provvedimento, peraltro con l'anomala richiesta di svolgere le audizioni che sarebbero di competenza della istituita Commissione d'inchiesta. Auspica pertanto una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Il relatore DE PRIAMO (FdI) assicura che non vi è alcuna intenzione di ritardare *sine die* l'approvazione del provvedimento, considerata l'attesa e l'esigenza di verità dell'opinione pubblica sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Sottolinea che il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato solo due emendamenti, volti a ridurre la durata della Commissione d'inchiesta, per individuare un punto di mediazione con il disegno di legge n. 501, che ne limita la durata a 12 mesi. Ciò dimostra che non vi sono intenti dilatori, tanto più che lo svolgimento di qualche audizione non comporterebbe un lungo rinvio.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) chiede quali soggetti si pensa di audire.

Il senatore LISEI (FdI) sottolinea che, rispetto al testo approvato, non si può non tener conto delle novità di cui si è avuta notizia nelle ultime ore, in particolare sulla riapertura del fascicolo da parte della procura di Roma e sulla decisione della Santa Sede di collaborare inviando gli atti richiesti.

Ritiene pertanto necessario riflettere su questi fatti nuovi, ipotizzando l'audizione dei magistrati che seguono l'indagine, oppure dei legali della famiglia.

Il PRESIDENTE, pur rilevando che la richiesta di svolgere audizioni in questa fase della discussione è inconsueta, considerate le argomentazioni svolte dal senatore Lisei, ritiene che si potrebbe svolgere un numero limitato di audizioni nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), preso atto delle rassicurazioni del relatore circa la volontà della maggioranza di portare a termine l'*iter* del disegno di legge, raccomanda particolare cautela nella scelta dei soggetti da audire: trattandosi di una inchiesta giudiziaria in corso, non è tuttavia possibile convocare in audizione i magistrati che si occupano dell'indagine. Inoltre, considerato che proprio la mobilitazione dell'opinione pubblica e la discussione parlamentare sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta hanno favorito la scelta della Città del Vaticano di collaborare con la procura di Roma, invita a fare attenzione a non dare segnali in controtendenza.

Il senatore LISEI (*FdI*), nel precisare che saranno evitate sovrapposizioni o invasioni di sfere di competenza, nel rispetto del principio della divisione dei poteri, ribadisce la necessità di una ulteriore riflessione, alla luce delle novità emerse negli ultimi due giorni su un caso giudiziario che da quarant'anni non trova soluzione.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene anomalo anticipare audizioni che saranno svolte appunto dalla Commissione d'inchiesta, la quale peraltro ha poteri d'indagine più incisivi e diversi da quelli delle Commissioni di merito. Elementi informativi acquisiti nel corso di eventuali audizioni non potrebbero modificare la scelta, che è solo politica e di competenza del Parlamento, di istituire una Commissione d'inchiesta.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte, propone di rinviare la valutazione sullo svolgimento di audizioni ad una seduta successiva.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato), di cui dà conto alla Commissione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Partito democratico, sia per i contenuti del provvedimento, sia per il ricorso improprio alla decretazione di urgenza in una materia, cioè la riforma del

mercato del lavoro, che richiede necessariamente un intervento strutturale e organico.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), dichiara il voto contrario del Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 17 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni che trovano fondamento nel perseguimento delle seguenti finalità:

*a)* introduzione di nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli (disposizioni del Capo I);

*b)* rafforzamento dell'azione del Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (disposizioni del Capo II);

*c)* rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, nonché per attuare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, contrastando altresì il lavoro sommerso e il caporalato (disposizioni del Capo I e del Capo II);

*d)* introduzione di misure di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica (disposizioni del Capo III e del Capo IV);

relativamente al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le Regioni, ferma restando la specificità dei singoli articoli, le disposizioni del Capo I e del Capo III appaiono tendenzialmente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale (art. 117, comma secondo, lett. *o*), Cost.); quelle del Capo II alla competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro; quelle del Capo IV alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (art. 117, comma secondo, lett. *e*), Cost.),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), con riferimento ai requisiti di residenza in Italia di cui ai numeri 2) e 3), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare le due condizioni, specificando eventualmente che il requisito richiesto al numero 3) si riferisce all'intera durata dell'erogazione del beneficio. Si valuti, altresì, l'opportunità di chiarire se il periodo temporale minimo di residenza in Italia sia da intendersi anche per i componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente e se i previsti requisiti si applichino anche ai cittadini italiani;

- all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire se esistono limiti al numero di rinnovi possibili del beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

- all'articolo 4:

a) al comma 1, si invita a indicare un termine per l'espletamento della verifica ivi prevista da parte dell'INPS, nonché un termine entro il quale il richiedente venga informato degli esiti della medesima;

b) al comma 5, si invita a indicare un termine per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, nonché un termine entro il quale i componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;

- agli articoli 5, comma 2, e 12, comma 7, con riguardo ai progetti utili alla collettività, si valuti l'opportunità di prevedere una loro disciplina, in considerazione dell'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, che attualmente disciplina i suddetti progetti in relazione al Reddito di cittadinanza;

- agli articoli 6, comma 10, 7, comma 4, 10, comma 6, e 11, comma 5, si valuti l'individuazione di un termine per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;

- all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* si intendano riferiti a entrambe le tipologie di rapporto di lavoro indicate alle lettere *a)* e *d)* (a tempo indeterminato e determinato);

- all'articolo 11, comma 5, si rappresenta l'opportunità di prevedere, nella composizione dell'Osservatorio sulle povertà, il coinvolgimento di rappresentanti delle autonomie territoriali;

- all'articolo 36, con riferimento alla deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al decreto-legge n. 457 del 1997, si valuti l'opportunità di indicare la decorrenza della durata massima di tre mesi della deroga, eventualmente specificando che quest'ultima decorra dal momento della stipula degli accordi sindacali ivi menzionati.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 622

### Art. 1.

#### 1.1

DELLA PORTA

*Al comma 1, sostituire le parole: « per la durata della XIX legislatura, », con le seguenti: « per la durata di due anni, ».*

---

#### 1.2

DELLA PORTA

*Al comma 1, sostituire le parole: « per la durata della XIX legislatura, », con le seguenti: « per la durata di tre anni, ».*

---

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 16 maggio 2023

**Plenaria**  
**48<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(586) ROMEO e Erika STEFANI. – Modifiche al codice penale in materia di circoscrizione di persone anziane**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale e che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), tra i quali due del relatore.

Invita pertanto il relatore Zanettin e gli altri presentatori a illustrare i propri emendamenti.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), illustrando gli emendamenti a sua firma, sia all'articolo 1 che all'articolo 2, rispettivamente 1.6 e 2.1, sottolinea di essersi ispirato nella formulazione alle indicazioni che sono venute dalle audizioni informali svolte dall'Ufficio di Presidenza. In particolare una delle audizioni ha fornito indicazioni rilevanti per migliorare il testo all'esame della Commissione. Esprime pertanto un avviso contrario su tutti gli altri testi presentati.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) chiede in particolare chiarimenti sull'emendamento 1.6, in quanto senza l'aggiunta del tema dell'età

avanzata, l'articolo 643 del codice penale rischia di allargarsi ulteriormente e in maniera indefinita sul piano soggettivo, trattandosi di un reato.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) esprime un apprezzamento per gli emendamenti del relatore, sottolineando come quelli presentati dal suo Gruppo vadano sostanzialmente nella direzione indicata dall'emendamento 1.6. Chiede pertanto se anche quelli presentati all'articolo 1 che vanno nella medesima direzione possano essere eventualmente riformulati e posti in votazione con quello del relatore e pertanto non avere un parere contrario.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) invita il senatore Bazoli a riformulare uno dei suoi emendamenti nel testo dell'emendamento 1.6. Rispondendo poi al senatore Scalfarotto, ricorda le ragioni per le quali non è stato inserito un riferimento all'età anagrafica, soprattutto per la difficoltà a definire con un'età specifica le persone anziane.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra quindi l'emendamento 1.10, sottolineando come il testo proposto dal suo Gruppo fissi convenzionalmente a 70 anni la definizione di persona anziana.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), pur non avendo la sua parte politica presentato emendamenti, ritiene che le obiezioni avanzate dal senatore Scalfarotto siano ampiamente condivisibili, serve cioè almeno aggiungere, all'emendamento 1.6, la parola «avanzata» dopo le parole «all'età». Senza questa precisazione, infatti, si perderebbe il senso della norma e dell'intero disegno di legge.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara di accogliere la proposta del relatore Rastrelli riformulando perciò l'emendamento 1.6 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) presenta quindi l'emendamento 1.4 (testo 2) dello stesso tenore dell'emendamento 1.6 (testo 2) e contestualmente ritira gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.12 e 1.13.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) interviene per illustrare l'emendamento 2.0.1, auspicando che esso possa essere accolto nonostante il parere contrario preannunciato dal relatore, in quanto ritiene che solo con una efficace azione di carattere preventivo le persone in età avanzata possono essere poste al riparo da una serie di raggiri e circonvenzioni.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), esprimendo parere favorevole agli identici emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.4 (testo 2) e parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, esprime quindi parere favorevole

sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2 ed invita il senatore Verini a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 2.0.1 che, essendo anche di carattere oneroso, necessiterebbe di un approfondimento che la Commissione non ha il tempo di fare dal momento che il disegno di legge sarà discusso dall'Assemblea nella giornata di domani.

Il vice ministro SISTO si esprime in senso conforme su tutti gli emendamenti, favorevole su quelli del relatore ed identici e contrario su tutti gli altri. Dichiara inoltre di condividere l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 2.0.1 in un ordine del giorno al fine di meglio approfondire la questione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), intervenendo sull'emendamento 2.0.1, sottolinea come il disegno di legge agisca in un ambito che ha carattere certamente criminale, quello della circonvenzione, ma anche sociale ovvero la tutela delle persone in età avanzata. Peraltro la questione, come risultato anche dalle audizioni, ha più una valenza sociale che penale quindi quello della prevenzione, proposto dall'emendamento in questione, è il terreno più rilevante su cui sarebbe indispensabile poter agire. Peraltro, il Parlamento in tutti questi anni pare soffrire di una scissione per cui da un lato critica un ricorso eccessivo alla normazione di carattere penale, ma poi finisce per produrre un'enorme quantità di queste norme.

Non essendovi ulteriori interventi, si passa pertanto al voto degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti l'emendamento 1.1 è respinto.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, mentre il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) annuncia il proprio voto convintamente contrario sul medesimo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, l'emendamento 1.4 (testo 2) e l'emendamento 1.6 (testo 2) di identico contenuto sono approvati, risultando pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15 e 1.16.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono approvati.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) dichiara che l'approvazione dell'emendamento 2.0.1 renderebbe assai più incisivo il disegno di legge vista la discutibile utilità della norma principale. Un intervento di prevenzione al fine di promuovere attività che aiutino le persone anziane a sottrarsi ad azioni di circonvenzione sarebbe infatti assai più utile della modifica della norma penale testé approvata.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.1 è respinto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 586, nel testo modificato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

**(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148**

**(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE, in considerazione della rimessione in sede referente dei disegni di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il relatore RAPANI (*FdI*) illustra i due nuovi disegni di legge, di iniziativa del Consiglio regionale della Campania e del Consiglio regionale della Calabria, assegnati alla Commissione giustizia. Entrambi i disegni di legge, d'iniziativa regionale, come i provvedimenti AS 188, 360 e 477, già illustrati nella seduta del 12 aprile scorso, intervengono sulla riforma della cosiddetta « geografia giudiziaria » (decreto legislativo

n. 155 del 2012) per introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi. Le due proposte si compongono di tre articoli, di pressoché analogo contenuto. L'articolo 1 inserisce due ulteriori disposizioni, gli articoli 8-*bis* e 8-*ter*, nel decreto legislativo n. 155 del 2012. Il nuovo articolo 8-*bis* reca una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali soppressi. In particolare si prevede che, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia debba disporre, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali e le procure della Repubblica soppressi riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Restano a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Il Ministro della giustizia è tenuto altresì a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto legislativo n. 155, inserendovi i tribunali e le procure ripristinati su richiesta delle regioni interessate, nonché a ricostituire i relativi circondari. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Il nuovo articolo 8-*ter* prevede, poi, che entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni, il Ministro della giustizia debba provvedere alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali e delle procure ripristinati e alla loro copertura.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Il comma 4-*bis* del citato articolo 8 prevede che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'intervento legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si provvede nel l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Secondo quanto risulta dalle rispettive relazioni illustrative, entrambe le proposte rispondono ad esigenze sentite dai rispettivi territori, anche in relazione ad esigenze di prossimità e difficoltà logistiche: l'AS 652 specifica che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nel riformare le



circoscrizioni giudiziarie italiane, ha portato in Calabria alla soppressione del tribunale di Rossano, oggi Corigliano-Rossano, accorpandolo a quello di Castrovillari; l'AS 659 fa specifico riferimento, per la Regione Campania, al caso del tribunale di Sala Consilina che, originariamente inserito nel distretto di Salerno, è stato accorpato al tribunale di Lagonegro nel distretto di Potenza, quindi, in diversa regione.

Fa infine presente che sulla stessa materia risulta assegnato in sede redigente il disegno di legge AS 298 d'iniziativa del senatore Fina, recante « Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti ». A tal fine, propone di richiedere la riassegnazione in sede referente per ragioni di connessione con i disegni di legge già all'esame della Commissione, ai fini di un prossimo incardinamento e successiva congiunzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(154) ZANETTIN. – Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati**  
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in considerazione della rimessione in sede referente dei disegni di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda che nella discussione generale precedentemente iniziata in altra sede erano rimasti in sospenso alcuni interventi, chiede pertanto se vi siano senatori che intendano intervenire.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e POTENTI (*LSP-PSd'Az*) chiedono di poter intervenire in un'altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti presentati al decreto-legge per i profili di competenza della Commissione giustiziana.

Si ricorda che sul testo la Commissione aveva espresso, nella seduta del 2 maggio scorso, un parere favorevole con una osservazione riferita alla formulazione del comma 2 dell'articolo 12 nella parte in cui attribuisce al solo ente la responsabilità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 507 del 1994.

Con riferimento agli emendamenti, presentano specifici profili di competenza della Commissione giustizia: gli emendamenti 3.49 e 3.50 che escludono sanzioni per la ritardata trasmissione in relazione alle comunicazioni relative a studi e indagini sul sottosuolo; gli emendamenti 5.7 e 5.8 che prevedono la possibilità per il commissario di fissare una sanzione pecuniaria e fissare un termine ulteriore ad adempiere; nonché gli emendamenti all'articolo 12 riguardo ai quali si segnalano le proposte 12.1 e 12.2 che modificano l'entità delle sanzioni previste e gli emendamenti 12.4 e 12.5 relativi alle sanzioni amministrative a carico della persona giuridica.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 9 maggio scorso, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sul tema della diffamazione, allargato al tema dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione, in particolare le piattaforme *social* ed i *podcast*, sempre più veicolo di condotte potenzialmente diffamatorie e privi di una regolamentazione univoca.

L'indagine conoscitiva, oltre che soffermarsi sul tema della diffamazione a mezzo stampa oggetto di alcuni disegni di legge incardinati in Commissione, dovrebbe allargare il perimetro di approfondimento alla regolamentazione della responsabilità individuale e delle possibili e varie forme di responsabilità dei soggetti che gestiscono le piattaforme *internet* e *social* rispetto alla diffusione di contenuti potenzialmente lesivi, alla tutela del diritto alla *privacy* nel *web* e più in generale all'individuazione di una disciplina che consenta un giusto temperamento degli interessi coinvolti adeguata all'evoluzione dei nuovi strumenti tecnologici.

Fa inoltre presente che il perimetro dell'indagine potrà comunque essere ampliato qualora si rendesse necessario ai fini dell'attività conoscitiva.

La Commissione si esprime in senso favorevole alla proposta di indagine conoscitiva conferendo mandato al Presidente di richiedere l'au-

torizzazione alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, al suo svolgimento.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

---

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 586****Art. 1.****1.1**

LOPREIATO

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**1.2**

LOPREIATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: “dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore” sono sostituite dalle seguenti: “dei bisogni e delle passioni di una persona, ovvero abusando dei bisogni, delle passioni e della inesperienza di un minore,” ».

---

**1.3**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole: “di una persona,” sono inserite le seguenti: “ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, quando, anche a causa dell'età

avanzata, queste indeboliscono sensibilmente la funzione cognitiva e volitiva della stessa” ».

---

#### **1.4 (testo 2)**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### **Approvato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **« Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: “anche se non interdetta o inabilitata” sono inserite le seguenti: “ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all'età avanzata” ».

---

#### **1.4**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **« Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole: “deficienza psichica,” sono inserite le seguenti: “o delle condizioni di debolezza o di vulnerabilità dovute anche all'età avanzata” ».

---

#### **1.5**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **« Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole: “o deficienza psichica,” sono inserite le seguenti: “, dovute anche all'età avanzata,” ».

---

**1.6 (testo 2)**

IL RELATORE

**Approvato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: “anche se non interdetta o inabilitata” sono inserite le seguenti: “ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all'età avanzata” ».

---

**1.6**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: “anche se non interdetta o inabilitata” sono inserite le seguenti: “ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all'età” ».

---

**1.7**

LOPREIATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: “non interdetta o inabilitata,” sono inserite le seguenti: “ovvero quando, per le modalità e circostanze del fatto, risulta indebolita la capacità di autodeterminazione di una persona,” ».

---

**1.8**

ALOISIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: “non interdetta o inabilitata,” sono inserite le seguenti: “ovvero determinando uno stato di alterazione della coscienza e della percezione dovuta all'induzione di suggestioni ipnotiche” ».

---

**1.9**

ALOISIO, LOPREIATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: “per altri dannoso,” sono inserite le seguenti: “ovvero a non compiere un atto che importi qualsiasi effetto per lei favorevole,” ».

---

**1.10**

LOPREIATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)*

1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: “Le pene di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di una persona maggiore degli anni settanta.” ».

---

**1.11**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: “anche se non interdetta o inabilitata,” sono inserite le seguenti: “ovvero abusando delle sue condizioni di vulnerabilità, quando, anche a causa dell'età, queste indeboliscano sensibilmente la funzione cognitiva e volitiva della persona.”. »

---

**1.12**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « all'età » con le seguenti: « anche all'età avanzata ».***1.13**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « all'età » inserire le seguenti: « avanzata ».***1.14**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « all'età » inserire la seguente: « avanzata ».***1.15**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « dovuta all'età » inserire la seguente: « senile ».*



**1.16**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: « induce taluno » con le seguenti: « la induce ».*

---

**Art. 2.****2.1**

IL RELATORE

**Approvato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

LOPREIATO

**Approvato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.0.1**

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Fondo per le politiche di prevenzione in materia di circonvensione di persone anziane)*

1. Al fine di promuovere attività di prevenzione in materia di circonvensione di persone anziane, campagne di comunicazione e iniziative con operatori del mondo delle associazioni, del terzo settore è istituito presso il Ministero della Giustizia il “Fondo per le politiche di prevenzione in materia di circonvensione di anziani” con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 16 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 16**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**30<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Perego Di Cremnago e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*

*(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)*

La senatrice ZEDDA (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili

di competenza, alla 10<sup>a</sup> Commissione, spiegando che esso, nel disporre l'abrogazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, reca altresì misure di inclusione sociale e lavorativa (Capo I), interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi (Capo II), disposizioni in materia di politiche sociali e di lavoro (Capo III), nonché misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale (Capo IV).

Assume rilievo per la 3<sup>a</sup> Commissione l'articolo 33, che, nell'ambito del Capo III, reca un intervento a sostegno dell'occupazione presso l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico. Nello specifico la norma dispone un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzando e incrementando le competenze già esistenti e consentendo l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento. Il contributo è fissato in 14,5 milioni di euro, di cui 5,5 milioni per il 2023 e 9 milioni per il 2024. L'intento della misura – come sottolineato dalla relazione illustrativa – è quello di rispondere alla nuova domanda del mercato nel settore del munizionamento, assicurando il presidio della filiera strategica.

L'intervento, che si concentrerà sugli stabilimenti di Fontana Liri (in provincia di Frosinone) e Noceto (in provincia di Parma), dovrebbe, infatti, consentire di aprire nuove filiere produttive e avviare corsi per l'aggiornamento del personale, anche in collaborazione con privati. La misura, come si legge nella relazione illustrativa, è finalizzata al potenziamento della capacità produttiva e delle competenze professionali nei settori della produzione di polvere sferica e nitrocellulosa (presso lo stabilimento di Fontana Liri) e dell'integrazione pirica dei missili (presso lo stabilimento di Noceto).

L'intento sotteso – prosegue la relatrice – è anche quello di fronteggiare le conseguenze imposte dall'aggressione russa all'Ucraina sul sistema produttivo e sul mercato degli armamenti, in particolare nel settore del munizionamento. La guerra ha, infatti, prodotto l'esigenza di rafforzare la produzione per continuare a rispondere alle forniture alle Forze armate ucraine, senza tuttavia sguarnire le riserve strategiche nazionali. Nel caso dello stabilimento di Fontana Liri, la misura consente in particolare di potenziare la produzione *in house* della polvere sferica per cartucce di piccolo calibro. Per lo stabilimento di Noceto, viceversa, la misura è volta a rafforzare le capacità di integrazione e successiva manutenzione del sistema missilistico destinato ad ammodernare la capacità di Difesa aerea nazionale di corto/medio raggio.

L'investimento, si legge ancora nella relazione illustrativa, dovrebbe garantire un rapido ritorno sia in termini di occupazione che di prontezza operativa, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di una maggiore autonomia strategica nazionale.

L'assegnazione delle risorse direttamente all'Agenzia dovrebbe permettere, inoltre, di realizzare più efficacemente e in minor tempo gli interventi necessari e di procedere prima possibile all'avvio dei nuovi progetti. Alla copertura degli oneri il testo dispone che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Al termine della sua esposizione, la relatrice dà conto di una conferente bozza di parere favorevole che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Seguono, quindi, gli interventi in sede di dichiarazione di voto.

Al riguardo, il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*), preannunciando la posizione contraria del Gruppo di appartenenza, rileva come, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una oggettiva situazione di ripristino delle riserve di munizioni nazionali, contrariamente alla narrazione propalata dalla maggioranza governativa secondo cui il contributo militare dell'Italia all'Ucraina non comporterebbe dei veri e propri costi.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) fa notare al collega testé intervenuto che, in realtà, l'Italia ha bisogno di potenziare tali strutture produttive, considerato il mutato scenario geopolitico in Europa. Occorre aggiungere, inoltre, che il sostegno finanziario ai due stabilimenti di Noceto e Fontana Liri sarà suscettibile di incrementare, con effetti economici positivi, tutto l'indotto locale.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore BARCAIUOLO (*FdI*), nell'annunciare convintamente l'assenso del proprio Gruppo al parere predisposto dalla relatrice, fa presente che le considerazioni del collega Licheri, oltre a risultare inesatte, toccano in maniera del tutto marginale la norma in titolo che, invece, ha lo scopo precipuo di favorire la produzione nazionale di munizionamento.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza sul provvedimento in quanto tale, che suscita, essenzialmente, tutta una serie di perplessità nel suo complesso.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, in sede di replica, tiene a sottolineare come la disposizione in argomento miri, in ultima analisi, a rendere effettiva, per l'Italia, l'opzione cruciale dell'autonomia produttiva nel settore del munizionamento, alla luce, come evidenziato peraltro, da alcuni commissari, del contesto europeo ammalorato dalla disastrosa invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Previa verifica del numero legale, il presidente Stefania CRAXI pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate in particolare le norme di cui all'articolo 33 relative ad un intervento a sostegno dell'occupazione presso l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico;

rilevata l'opportunità che si proceda a promuovere l'occupazione e lo sviluppo di settori ad alta intensità tecnologica e di fondamentale interesse strategico dell'industria nazionale della difesa, valorizzando e incrementando le competenze già esistenti e consentendo l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento del tessuto produttivo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 17**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,05*

*INCONTRO CON L'ATTIVISTA CINESE SAMUEL CHU, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE « CAMPAIGN FOR HONG KONG »*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 16 maggio 2023

**Plenaria**

**75<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di ef-

fetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, Il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata all'unanimità.

**(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S. 2367, presentato nella XVIII legislatura.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della «Mappa dei cammini d'Italia» prevista dall'articolo 2.

Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti.

In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.

Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse stanziato, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi, previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.

Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.

Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato.

La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale proposta dal Governo.

Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma 1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati 900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziare dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.

A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e della piattaforma telematica.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o medio periodo.

In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6, lettere *b*), numeri 2 e 6, *d*), *g*) e *h*), appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari evidenziati dalla relatrice.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo stato, presentano la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte, sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del medesimo Museo.

Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella relazione.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini della realizzazione e

dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando;

è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della condivisione della *mission* e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente". ».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

**(641) Deputato FORMENTINI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

**(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5, volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata esercitata per mancata presentazione della querela.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

**(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(226) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.

Il relatore GELMETTI (*Fdl*) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

– all'articolo 2, comma 1, le parole: “sono previste” siano sostituite dalle seguenti: “possono essere previste” e le parole: “sono organizzati” siano sostituite dalle seguenti: “possono essere organizzati”;

– all'articolo 3, comma 1, le parole: “sono chiamate a” siano sostituite dalla seguente: “possono” e le parole: “nonché a promuovere” siano sostituite dalle seguenti: “nonché promuovere”;

– all’articolo 4, la parola: “assicura” sia sostituita dalle seguenti: “può dedicare”. ».

Con l’avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.

**(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l’esame del provvedimento poiché risultano tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

**(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall’amministrazione competente nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter rinviare l’esame del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

**(551) Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni elementi in corso di approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento già forniti dal Governo, del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;

sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso

del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1° maggio 2023 in luogo del 1° giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;

in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera *e-ter*), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari;

in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legisla-

zione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul-  
l'*iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-  
legge in argomento si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini  
dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da  
parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;

sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osserva-  
tori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai feno-  
meni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o mag-  
giori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli  
Osservatori Permanenti, si giustifica sulla base di molteplici considera-  
zioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, sep-  
pur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la pre-  
cisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non  
interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le  
funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari sono  
attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere  
verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osser-  
vatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino  
dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridio-  
nale; l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi  
Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi speci-  
ficato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per le sole  
attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come  
tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere  
acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così come già avviene nel-  
l'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Os-  
servatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel  
presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di  
cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finan-  
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la se-  
guente osservazione:

si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai  
fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per  
il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della  
nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno. ».

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene per formulare osserva-  
zioni critiche in relazione al provvedimento all'esame, atteso che vi si  
affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna idonea e ne-  
cessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di  
effettiva tutela rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del pre-  
scritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di  
parere testé formulata, che risulta approvata.

(170) *GASPARRI. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(292) *PARRINI. – Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(312) *MENIA e altri. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) *Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(392) *Stefania PUCCIARELLI. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: “2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.”;

– all'articolo 2, comma 1, le parole: “promuovono e organizzano” siano sostituite dalle seguenti: “possono promuovere e organizzare”;

– all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: “sole”. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(279) *Elena TESTOR e altri. – Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*

(503) *MARCHESCHI e LIRIS. – Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una relazione tecnica che risulta in corso di verifica

da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(317) ROMEO e altri. – Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

*(533) MENIA e altri. – Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

*(548) GASPARRI. – Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli »*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una verifica della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(344) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

*(538) BERRINO e LIRIS. – Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 16 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**  
**Riunione n. 17**

*Presidenza del Presidente*  
GARAVAGLIA

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**  
**46<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge congiunti nn. 571 e 607 si concluderà dopo la conclusione delle audizioni in corso presso la 9<sup>a</sup> Commissione.

La Commissione prende atto.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore ORSOMARSO (*FdI*) che dà conto degli articoli di interesse per la 6<sup>a</sup> Commissione.

L'articolo 32 modifica la disciplina del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF), finanziamento relativo alla presentazione tramite i medesimi CAF delle domande di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza e alle attività di assistenza nelle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU, dichiarazione sostitutiva la determinazione dell'ISEE). Il comma 1 reca, per il 2023, con esclusivo riferimento a queste ultime attività, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento suddetto. Il comma 2 dispone – con norma avente natura permanente – che, dal 1° ottobre 2023, il complessivo finanziamento in esame non possa essere utilizzato per le attività di assistenza relative a DSU successive ad una prima DSU presentata per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento. Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal suddetto incremento di cui al comma 1.

L'articolo 34 modifica la disciplina del sostegno al settore dell'autotrasporto merci, destinando gli 85 milioni previsti dalla legislazione vigente al riconoscimento di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio, alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito. Le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta.

L'articolo 40, prosegue il relatore, prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 3.000 euro; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Il comma 4 provvede alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal regime più favorevole in esame e rinvia, per la relativa copertura, alle disposizioni di cui al successivo articolo 44.

Riferisce poi sugli ulteriori articoli di competenza 41 e 43.

L'articolo 44, comma 2, rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. L'aliquota viene innalzata dallo 0,50 allo 0,60 per l'anno 2023 (in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che dispongono l'irretroattività delle norme tributarie) per poi riportarla allo 0,50 negli anni successivi. Con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell'ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio.

Il senatore TURCO (*M5S*) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo a nome della propria parte politica, che intende illustrare in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure*

*(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), a giudizio del quale le finalità pur condivisibili del disegno di legge presentato dal Governo non sono sorrette da principi e criteri di delega definiti e specifici; una criticità che presenta anche il disegno di legge di riforma del sistema tributario. Il disegno di legge non affronta poi la delicata questione degli effetti della riforma degli incentivi sulle diverse aree del Paese. Ritiene altresì che non siano sufficientemente tutelate le piccole e medie imprese così come rimane del tutto imprecisato e generico il riferimento alla spesa complessiva per gli incentivi.

Conclude il proprio intervento critico rilevando che manca nella delega il principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure *ex ante*, sulla scorta della quale compiere poi una valutazione circa l'efficacia o meno delle agevolazioni messe in campo.

A giudizio del senatore TURCO (*M5S*), la semplificazione e il coordinamento di tutte le azioni incentivanti può in linea teorica essere un obiettivo condivisibile, ma il disegno di legge governativo non indica i

settori strategici sui quali concentrare tale coordinamento e non dettaglia a sufficienza le modalità di erogazione, le tipologie e i diversi strumenti agevolativi.

In tale contesto appare particolarmente grave l'assenza dell'analisi degli effetti della riforma sulle disuguaglianze territoriali che rischiano di essere enfatizzate, non bastando certamente un generico richiamo alla salvaguardia della coesione.

Condivide le osservazioni del senatore Cottarelli circa l'esigenza di introdurre il criterio della misurabilità *ex ante* degli incentivi. Analoghe critiche riguardano il generico principio dell'agevole conoscibilità da parte delle imprese degli incentivi, senza che siano individuati risorse, azioni e strumenti per rendere concreto tale principio.

Conclude rilevando l'assenza di una indicazione chiara circa il coordinamento tra livello regionale e nazionale, con riferimento anche alle ipotesi di revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

A giudizio del presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), la questione dell'IRAP si pone rispetto alla sua manovrabilità da parte degli enti regionali, al fine di sostenere la crescita delle imprese da parte degli enti decentrati.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) osserva che le analisi critiche dei Gruppi di minoranza costituiscono uno stimolo per un'azione di riforma, revisione e semplificazione in un settore nel quale l'efficienza normativa ed amministrativa costituisce un obiettivo comune a tutte le forze politiche. I guasti provocati dall'assenza di coordinamento e dalla mancanza di una strategia unitaria dovrebbero indurre tutti i Gruppi a lavorare per una deliberazione condivisa e si dichiara quindi disponibile a operare per raggiungere tale risultato.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) replica che la genericità e la indeterminatezza dei principi recati dal disegno di legge delega non favoriscono la convergenza delle forze di opposizione auspicata dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 16 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*indi della Vice Presidente*

COSENZA

*Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,20*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE INTERPRETI TEATRO  
E AUDIOVISIVO (UNITA), DEL REGISTRO ATTRICI ATTORI ITALIANI (RAAI) E  
DELLA FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA (FIMI) SULL'ESAME DEL-  
L'AFFARE ASSEGNATO N. 138 (COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ARTISTI DELLE  
PIATTAFORME IN STREAMING)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

*Presidenza della Vice Presidente*

COSENZA

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE PROFESSIO-  
NALE (ANIEF) SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 155 E CONNESSI (INSE-  
GNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE)*

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 16 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 19**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Orario: dalle ore 12,30 alle ore 14,05*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ELETTRICITÀ FUTURA, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER (AIGET), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU), DI ELEMENS, DI UTILITALIA, DI A2A ENERGIA E DI ACQUIRENTE UNICO SPA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 44 (SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI DOMESTICI NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA)*

**Plenaria**

**38<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito del-

l'esame dell'Atto del Governo n. 44 (Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (n. 44)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (legge n. 124 del 2017), come successivamente integrata e modificata, ha stabilito una serie di scadenze differenziate per l'abbandono del regime regolato di maggior tutela nei settori del gas e dell'elettricità per le piccole imprese, le microimprese e i clienti domestici.

In particolare, l'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge suddetta – introdotto dal decreto-legge n. 132 del 2019 – prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), definisca, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

Sulla base di tale disposizione sono stati adottati finora il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020 – che ha individuato i criteri e le modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica da parte delle piccole imprese – e il decreto del Ministro della transizione ecologica del 31 agosto 2022 – che ha individuato i criteri e le modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica da parte delle microimprese.

Lo schema di decreto ministeriale in esame completa il quadro, disciplinando i criteri e le modalità per il passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dei clienti domestici non vulnerabili riforniti nell'ambito del servizio di tutela che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore.

Esso, inoltre, reca disposizioni per il servizio a tutele graduali come servizio di ultima istanza per piccole imprese, microimprese e clienti domestici e apporta una modifica volta ad uniformare la disciplina relativa a tutti i clienti finali.

La relazione illustrativa segnala che lo schema in esame non fornisce invece ulteriori e aggiuntive disposizioni in relazione alle azioni informative volte a promuovere l'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti finali, ritenuto che i precedenti decreti ministeriali del 31 dicembre 2020 e del 31 agosto 2022 contengono già ampie previsioni di carattere generale, tuttora vigenti e che trovano espressa applicazione con riferimento ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale.

La relazione illustrativa segnala altresì che il completamento della liberalizzazione del segmento *retail* del mercato elettrico e del gas, quale ultima tappa del processo di riforma dei mercati energetici, ha costituito da ultimo oggetto di un apposito impegno di riforma nell'ambito del PNRR e costituisce uno degli obiettivi strategici del Ministero dell'ambiente per il periodo 2022-2024.

Lo schema di decreto in esame si compone di 4 articoli.

L'articolo 1, nell'individuare l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto, prevede che ai clienti vulnerabili continuerà ad applicarsi il servizio di maggior tutela sino all'adozione della tariffazione specifica per i vulnerabili, prevista dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, e comunque non oltre il 1° aprile 2027.

L'articolo 2 reca criteri per assicurare ai clienti domestici il servizio di fornitura di energia elettrica alla cessazione del servizio di maggior tutela.

Esso prevede che i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della cessazione del servizio di maggior tutela, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul libero mercato sono assegnati – a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore – al servizio a tutele graduali disciplinato dall'ARERA.

L'individuazione dei fornitori del servizio a tutele graduali avverrà entro il 10 gennaio 2024 sulla base di procedure concorsuali svolte da Acquirente Unico S.p.a. Le procedure devono essere disciplinate in maniera tale da favorire la più ampia partecipazione degli operatori e da evitare la concentrazione dell'offerta, mediante l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un assetto dimensionale in termini di punti di prelievo e con un livello di rischio connesso alla morosità dei clienti finali interessati.

Ad un singolo operatore non possono essere aggiudicate più del 35 per cento delle aree territoriali suddette.

Il periodo di esercizio del servizio a tutele graduali da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali ha una durata massima di quattro anni.

Ciascun esercente il servizio a tutele graduali è tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA. L'articolo in esame prevede poi l'applicazione anche ai clienti domestici del meccanismo del c.d. *opt-out* già previsto per le microimprese (ma non per le piccole imprese). Pertanto, con congruo anticipo, egli deve informare il

cliente finale: a) della scadenza del periodo di erogazione del servizio a tutele graduali e del diritto di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza del periodo di erogazione del servizio a tutele graduali, il cliente sarà rifornito dal medesimo esercente il servizio a tutele graduali sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che a decorrere dal 1° aprile 2027, il servizio a tutele graduali assolverà esclusivamente le funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese, alle microimprese, nonché ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica.

Per i clienti vulnerabili, le funzioni di servizio di ultima istanza saranno assolte dal servizio a tutele graduali a decorrere dalla data di adozione della tariffazione specifica per i vulnerabili o, al più tardi, a decorrere dal 1° aprile 2027.

Il comma 2 estende il meccanismo dell'*opt-out* anche alle piccole imprese, adeguando l'assetto del servizio a quello delle altre categorie di utenti. In particolare, esso prevede che il servizio a tutele graduali uscente, assegnatario in esito alla seconda procedura competitiva da bandirsi per il servizio, informa il cliente finale, con congruo anticipo: a) della scadenza al 1° aprile 2027 del periodo di erogazione del servizio a tutele graduali e della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, il cliente sarà rifornito dal medesimo esercente il servizio a tutele graduali sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria e disciplina le modalità di pubblicazione del decreto.

Allo schema di decreto sono allegati il parere dell'ARERA e quello dell'AGCM.

L'ARERA ha espresso parere favorevole, suggerendo di rendere coerente la durata massima del primo periodo di erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili di cui all'articolo 2 con la data di decorrenza, di cui all'articolo 3, fissata al 1° aprile 2027, a partire dalla quale il servizio in questione assolverà alla sola funzione di ultima istanza.

L'AGCM, nel valutare complessivamente in modo positivo lo schema di decreto, ha formulato alcune osservazioni sui criteri generali di cui all'articolo 2 e ha espresso considerazioni di natura più critica con riferimento alla scelta di escludere dalle procedure di gara odierne i clienti domestici rientranti nella nozione di vulnerabilità, i quali continueranno a essere serviti in maggiore tutela. Secondo l'AGCM, tale scelta appare particolarmente insidiosa, in quanto, data la nozione estesa che il legislatore ha tracciato di utenza elettrica vulnerabile, in tale categoria appaiono rientrare circa la metà degli utenti domestici ancora oggi



riforniti in maggior tutela e, dunque, la previsione in commento appare idonea a depotenziare il passaggio odierno come effettivo e definitivo atto di liberalizzazione del mercato elettrico *retail* in Italia. L'AGCM ha inoltre espresso alcune considerazioni con riferimento all'elemento informativo, ritenendo che nello schema di decreto potrebbe essere inserita la previsione di campagne informative ancora più massicce di quelle svolte finora.

In conclusione, alla luce della necessità rappresentata dal Governo di chiudere rapidamente la fase dell'esame parlamentare per pervenire a una pronta adozione dello schema di decreto ministeriale, propone fin d'ora l'approvazione di una proposta di parere favorevole recante una sola osservazione, volta a recepire l'esigenza emersa anche nel corso delle audizioni di prevedere un potenziamento delle campagne informative.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S), ritenendo che vi siano anche altri temi che dovrebbero essere evidenziati, preannuncia la presentazione di uno schema di parere alternativo.

Il PRESIDENTE invita pertanto a far pervenire lo schema di parere alternativo in tempo utile per la seduta già prevista per domani, 17 maggio, alle ore 13, nel corso della quale si concluderà l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che domani mattina l'Aula della Camera approverà in prima lettura il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023 sulla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e che il provvedimento è già inserito nel calendario d'Aula del Senato per la prossima settimana.

Comunica che pertanto, in base ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati e di assegnazione, il calendario dei lavori della Commissione della settimana corrente potrà essere integrato con un'ulteriore seduta per l'incardinamento del provvedimento in questione, che potrebbe avere luogo domani dopo l'Aula o giovedì mattina.

Resta in ogni caso confermata la seduta già prevista per domani, 17 maggio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 16 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 41**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 9,45 alle ore 12,15*

*(sospensione: dalle ore 11,10 alle ore 11,15)*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA VARIA, CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE, CASARTIGIANI, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), CONFARTIGIANATO IMPRESE, NETWORK ACIMAC-AMAPLAST-UCIMA, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE), CONFEDILIZIA, AGRINSIEME E COLDIRETTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607 (REVISIONE DEL SISTEMA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE)*

**Plenaria**

**42<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del relatore Maffoni, il presidente DE CARLO (*FdI*), osservando che il decreto-legge n. 48 del 2023 contiene specifiche disposizioni che incidono sull'attività d'impresa e rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.

In particolare, i commi 4 e 5 dell'articolo 17 integrano con ulteriori disposizioni la vigente disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), contenuta nella legge di bilancio 2019, stabilendo, in particolare, che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro, deve consentire la condivisione di ulteriori informazioni, oltre quelle già previste, relativamente a ciascuna impresa iscritta.

L'articolo 30 prevede quindi, in via transitoria, una possibile fattispecie di prolungamento – non oltre il 31 dicembre 2023 – del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione. Il successivo articolo 31 reca poi una serie di disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia.

Si sofferma anche sull'articolo 37, che modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Per tali fattispecie viene elevato da 10.000 a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati. Viene inoltre limitata l'esclusione dalla possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali, prevedendo che siano esclusi soltanto gli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore a venticinque, introducendo tal modo una deroga al principio che esclude dall'istituto delle prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Osserva altresì che l'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 3.000 euro; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Da ultimo, riferisce sull'articolo 44 che, al comma 2, rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita

iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. L'aliquota viene innalzata dallo 0,50 allo 0,60 per l'anno 2023 (in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che dispongono l'irretroattività delle norme tributarie) per poi riportarla allo 0,50 negli anni successivi. Il successivo comma 3 prevede invece un incremento, pari a 545 milioni di euro per l'anno 2023, della dotazione del Fondo rotativo Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 (n. 39)**

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente DE CARLO riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, ricordando che la settimana scorsa si è concluso il ciclo di audizioni. Chiede altresì se vi siano ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) domanda se vi sia un ulteriore spazio di dibattito anche nella giornata di domani, dove saranno comunque trattati i contenuti dell'Atto del Governo in titolo.

Il presidente DE CARLO rileva che, ove vi fosse la richiesta di ulteriori interventi in sede di discussione generale, essi potrebbero aver luogo anche nella seduta già convocata per le ore 18 della giornata odierna. Nella seduta di domani potranno invece aver luogo le dichiarazioni di voto.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) prende atto di quanto rappresentato dal Presidente.

Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), nella quale fa presente di aver posto alcuni temi emersi durante le audizioni. In particolare si sofferma sulla formazione del personale del comparto, sulla destagionalizzazione dei flussi turistici, sulle misure di incentivazione fiscale, nonché sul contrasto ai fenomeni di abusivismo. Sottolinea peraltro l'importanza di promuovere l'accessibilità e la mobilità turistica, di riformare la disciplina della professione di guida turistica e di cogliere l'occasione per rilanciare anche l'artigianato *made in Italy*.

Interviene quindi la senatrice Sabrina LICHERI (M5S), illustrando una proposta di parere contrario a firma sua e dei senatori Nave e Gisella Naturale (pubblicata in allegato). Lo schema di Piano strategico appare infatti a suo avviso un involucro vuoto, inadatto a rispondere alle tante sfide e criticità che permangono in un comparto complesso e articolato come quello dell'industria del turismo. Esso non fornisce inoltre risposte all'allarme dagli operatori del settore in relazione alla difficoltà di reperimento del personale.

Stante quanto premesso, sarebbero stati necessari investimenti in materia di politiche attive del lavoro e di incentivi, anche di natura fiscale, capaci di stimolare le assunzioni e creare prospettive di stabilità per i lavoratori del settore. Nemmeno il decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di lavoro, prevede a suo giudizio misure idonee a risolvere le numerose criticità del settore. Esso contribuisce infatti a comprimere le tutele in favore dei lavoratori e a ridurre il gettito fiscale e previdenziale, tanto più che l'obiettivo di contrastare il sommerso appare tutt'altro che raggiunto.

Non ravvisa inoltre strategie di contrasto al fenomeno dell'over-turismo, che ha un impatto negativo sulla qualità della vita dei cittadini residenti, sull'ambiente e sull'esperienza dei turisti stessi. Mancano poi misure che considerino nuovi approcci finalizzati a creare un turismo davvero sostenibile e che garantiscano ai turisti esperienze più autentiche. Il Fondo per il turismo sostenibile, ancorché richiamato nelle *policy* del Piano strategico in connessione con lo sviluppo delle aree interne, trascura poi la dimensione rurale.

L'oratrice prosegue la propria esposizione osservando che il turismo enogastronomico risulta invece avere una crescita costante, che non è stata intaccata dalla pandemia, se non nei periodi di chiusura totale delle attività, in quanto l'enogastronomia è alla base del turismo di prossimità. Occorre dunque sostenere il comparto anche in una prospettiva di educazione all'importanza dei prodotti locali tipici e biologici e delle produzioni a basso impatto ambientale.

Sarebbe altresì importante promuovere iniziative per semplificare e accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, con la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza, sia rafforzando quelli già esistenti.

Un altro tipo di turismo che favorisce la destagionalizzazione dei flussi e la valorizzazione dei territori è inoltre il cosiddetto «turismo delle radici», situato al di fuori dalle rotte classiche del turismo organizzato e diretto a privilegiare itinerari alternativi. Appare infatti limitante circoscrivere le potenzialità di questa tipologia di turismo al solo turismo di tipo culturale. L'oratrice rammenta, sul punto, che, proprio al fine di intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici e verso itinerari turistici regionali, già con l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 178 del 2020 era stato istituito un apposito Fondo.

Osserva quindi che, in materia di accessibilità, il Piano strategico si caratterizza proprio per la mancanza di una vera strategia. Un tema come quello del turismo, decisamente centrale per la ripresa economica del Paese, dovrebbe essere invece affrontato in un'ottica di sistema, così come il *Made in Italy* dovrebbe rappresentare un *asset* fondamentale per la filiera e per la valorizzazione e promozione dei territori, mediante la realizzazione di progetti che potenzino la cooperazione con tutti i soggetti coinvolti attraverso apposite campagne di comunicazione.

In tale quadro, il Governo è stato più volte sollecitato a promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale secondo una visione di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi ricettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di tutti. Tuttavia, le predette sollecitazioni sono rimaste inascoltate, così come la richiesta di riconsiderare la posizione critica assunta verso le agevolazioni fiscali rientranti nel cosiddetto *Superbonus 110*, con particolare riferimento alla possibilità di applicarne la disciplina anche alle strutture ricettive.

Permane, da ultimo, la gravissima mancanza, già rilevata in sede di esame della scorsa legge di bilancio, di qualsiasi previsione volta a rafforzare e rifinanziare strutturalmente lo strumento principale di sostegno al settore, ossia il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con particolare riguardo al percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale. Il predetto Fondo vede, infatti, esaurire gran parte della sua dotazione nel corso del 2023 mentre sarebbe stato opportuno garantirne l'operatività almeno per tutto il prossimo triennio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che questa mattina ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali sui disegni di legge in titolo. Avverte quindi che la

documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente DE CARLO, preso atto delle risultanze del dibattito sull'Atto del Governo n. 39 ed apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 18 della giornata odierna.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 14.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39

La 9<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, lo schema del Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 (Atto del Governo n. 39),

valutati favorevolmente gli obiettivi generali del Piano, quali: innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale; accrescere la competitività del sistema turistico; sviluppare un *marketing* efficace e innovativo; realizzare una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche;

considerato che il Piano per il turismo 2023-2027 si basa su cinque pilastri strategici, quali:

– la *governance*: il Ministero intende definire un modello condiviso di *governance* e monitoraggio tra le Regioni, che dispongono della necessaria conoscenza territoriale, e lo Stato, con l'attivazione di coerenti linee guida, dirette a rimuovere gli emergenti elementi di criticità dei vari sistemi regionali, rendendo coeso e unitario il settore. Il Piano prevede: la convocazione mensile di un Comitato per il monitoraggio e la selezione delle *policy* di settore; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle proposte di *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale e territoriale (Piattaforma Regioni); la convocazione mensile del Tavolo interministeriale per la definizione condivisa delle proposte di *policy* trasversali al settore turistico; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale da imprese e categorie (Piattaforma *Stakeholder*/imprese);

– l'innovazione, che si realizza mediante l'implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi sia interni che esterni per rafforzare un turismo digitale;

– la qualità e l'inclusione, da attuare mediante l'accrescimento della qualità e quantità dei servizi offerti in ambito turistico, agendo per un miglioramento infrastrutturale e della mobilità, per aumentare l'attrazione turistica e la promozione di una maggiore diffusione dei flussi dei visitatori e la valorizzazione di nuovi territori, in chiave di sostenibilità e autenticità; la realizzazione di campagne di promozione dell'intera filiera turistica italiana, che puntino sul *brand* Italia; la revisione degli *standard* di qualità, l'inclusione delle strutture ricettive e l'istituzione di una cer-



tificazione rilasciata dal Ministero del turismo; la creazione di un sistema di credito e di finanziamenti in favore delle imprese del comparto turistico collegato agli *standard* di qualità;

– la formazione e le carriere professionali turistiche, che si concretizzano attraverso la riqualificazione e la formazione del capitale umano impegnato nel settore turistico e la realizzazione della riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche, per regolamentare i principi fondamentali della professione e standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale;

– la sostenibilità, da attuare mediante l'ampliamento della domanda servita, intercettando sia nuovi segmenti interessati a una più autentica e sostenibile modalità di fruizione delle destinazioni, sia turisti alla ricerca di esclusività, declinata in molteplici formule turistiche; rientra in tale aspetto, pur se non di esclusiva competenza di tale linea strategica, anche il tema della valorizzazione e dello sviluppo del territorio nazionale sfruttando l'effetto attrattivo dei grandi eventi internazionali (*Ryder Cup* 2023, Giubileo 2025, Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026);

rilevato che tali pilastri sono declinati in otto ambiti strategici su cui sono focalizzate le azioni settoriali: turismo organizzato; fiere e *Meetings, incentives, conferences and exhibitions* (MICE); accessibilità e mobilità turistica; *wellness*; turismo culturale; strutture ricettive, turismo *leisure* e turismo di alta gamma;

preso atto che il Piano verrà aggiornato ogni due anni, con le medesime modalità dell'adozione, e che il Ministro del turismo adotta annualmente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal Piano;

valutate le audizioni svolte e i contributi acquisiti, dai quali è emersa generale condivisione sulla programmazione contenuta nell'atto in titolo;

ritenuto che occorra un ulteriore slancio su tematiche condivise;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. tenuto conto che dalle audizioni è emerso un eccessivo distacco tra la formazione scolastica e le reali esigenze delle aziende che operano nei vari settori interessati, si reputa opportuna una maggiore professionalizzazione delle competenze. Al riguardo, occorre incentivare in maniera decisa gli ITS e gli IFTS che possono rappresentare il punto di convergenza tra la formazione scolastica teorica e le pratiche esigenze delle imprese. Tale formazione va estesa anche alle figure manageriali che oggi si trovano a dover gestire una nuova domanda di beni e servizi. Inoltre, in virtù del dato piuttosto allarmante che è stato registrato – 50.000 addetti in meno nel settore turistico – si ritiene necessario, al netto di un incre-

mento di formazione, semplificare l'accesso al mercato del lavoro favorendo il ricorso a soluzioni che tengano conto delle caratteristiche strutturali del settore e delle specifiche esigenze delle imprese e dei territori;

2. si auspica che il settore possa essere ulteriormente rilanciato anche attraverso misure di incentivazione e defiscalizzazione. In proposito, nell'ambito della programmazione, occorre ricomprendere oltre agli incentivi per l'*incoming* anche quelli per l'*outgoing*, nonché prevedere l'IVA agevolata per chi organizza congressi e il *tax free shopping* per i turisti stranieri. In aggiunta a ciò, ritenute efficaci le misure collegate alla concessione di crediti di imposta mirati al conseguimento di una maggiore sostenibilità ambientale, si ritiene tuttavia opportuno potenziare le azioni a favore delle strutture ricettive (*tax credit*) con la previsione di interventi per la riqualificazione e la ristrutturazione degli immobili destinati all'ospitalità turistico-ricettiva, anche con l'obiettivo di renderli pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità;

3. si manifesta apprezzamento per le iniziative di incentivazione alla destagionalizzazione del turismo. Come è emerso durante le audizioni, è fondamentale promuovere il turismo enogastronomico soprattutto sfruttando la risonanza dei grandi eventi, con una capillarità dei collegamenti in special modo verso i borghi e i piccoli comuni, e poi sfruttare a fondo quella immensa risorsa naturale che è il termalismo, in grado di attirare i turisti in qualsiasi periodo dell'anno non essendo legato ai periodi di bella stagione;

4. da più parti sono state registrate lamentele nei confronti della forte presenza di operatori abusivi nel settore del turismo, dalle guide turistiche alle strutture ricettive, fino ad arrivare addirittura alle agenzie di viaggio. Il dilagare del fenomeno danneggia il buon nome e la proverbiale accoglienza *made in Italy* che da sempre contraddistingue l'Italia. Pertanto, si reputa necessario aumentare i controlli, anche avvalendosi delle esistenti piattaforme di controllo della regolarità delle agenzie, ovvero prendendo in considerazione i progetti già avviati sul territorio da parte di alcune associazioni maggiormente rappresentative del settore che, attraverso un lavoro qualificato e affidabile di raccolta dei dati, consentono un effettivo ed immediato monitoraggio dello stato di legalità del settore;

5. considerato che la connessione tra siti e mete di interesse turistico e raggiungibilità degli stessi in termini innovativi e sostenibili costituisce un valore aggiunto rispetto ai nodi strutturali che occorre affrontare per il trasporto su ferro e aereo tradizionale, si ritiene opportuno inserire, nel contesto delle politiche di sviluppo del settore, un piano di riattivazione e attivazione degli scali costruiti per idrovolanti, con la finalità di valorizzare gli aeroporti più piccoli, con basso livello di traffico, come punto di accesso alle destinazioni periferiche e minori;

6. nell'ambito degli interventi per lo sviluppo dell'accessibilità e della mobilità turistica, sarebbe necessario inoltre indirizzare gli investimenti verso progetti per la ristrutturazione, la riqualificazione e il potenziamento delle reti infrastrutturali più vetuste, che permettano di miglio-

rare l'efficienza e la qualità del trasporto, favorendo lo sviluppo di una rete sempre più intermodale e sostenibile, che permetta di valorizzare anche i circuiti turistici collegati alle aree più interne del territorio;

7. nell'ambito degli interventi a favore del turismo culturale si ritiene altresì prioritario sviluppare un modello di turismo sostenibile e accessibile, con particolare riferimento ai giovani, in grado di offrire soluzioni ad alto impatto esperienziale che rispettino e valorizzino le unicità dei nostri territori, attraverso interventi di riqualificazione della rete degli ostelli della gioventù per la crescita culturale delle giovani generazioni con la pratica del turismo;

8. all'interno delle azioni volte a rafforzare la competitività dell'offerta turistico-culturale, particolare attenzione è riservata alla riforma della disciplina della professione di guida turistica. Con l'obiettivo di avere professionisti preparati e qualificati, in grado di interpretare anche le istanze espresse dallo stesso Piano strategico del turismo, si ritiene necessario il riconoscimento di una abilitazione con criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che preveda una prima specializzazione a livello regionale;

9. il Piano mette al centro della riqualificazione dell'offerta turistica il livello qualitativo dei servizi offerti e la riconoscibilità dello *standard* di offerta delle strutture. Nel pilastro della *governance* vengono perseguite le azioni volte a creare tavoli istituzionali per una legge quadro sul turismo *open air* e l'armonizzazione delle normative tra Stato e Regioni. Nell'ambito degli interventi a favore dello sviluppo del turismo *open air* si ritiene necessario ricomprendere anche le azioni volte a dare un nuovo impulso al turismo itinerante con caravan e autocaravan, attraverso una regolamentazione omogenea delle strutture ad esso dedicate, e favorendo una implementazione delle aree da autorizzare da parte delle autorità competenti, anche nell'ottica di contribuire allo sviluppo dei piccoli centri che sono per lo più ubicati nelle aree più interne del Paese;

10. risulta di notevole importanza il fatto che il Piano strategico del turismo dia rilievo al patrimonio dell'artigianato *made in Italy*; eppure è opportuno segnalare il rischio standardizzazione dell'offerta – sia per quel che concerne i negozi di *souvenir* a basso costo, che la ristorazione scadente – e conseguente perdita di quella tipicità identitaria propriamente italiana. Appare urgente in questo senso indirizzare gli interventi anche al contrasto di tali fenomeni, rafforzando le azioni di tutela e valorizzazione delle produzioni locali, anche con riferimento ai prodotti agroalimentari, e artigianali tradizionali e di qualità;

11. sarebbe inoltre auspicabile incentivare le botteghe in tutto il Paese che si dedicano alla manifattura artigianale e ad attività del commercio e pubblici esercizi, resistendo all'aggressiva concorrenza del mercato globalizzato, anche attraverso il riconoscimento di un marchio, su base volontaria, che promuova e valorizzi il patrimonio dei locali storici quali luoghi di aggregazione all'interno delle comunità locali, depositari della storia, della cultura e delle trazioni dei territori.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
SABRINA LICHERI, NAVE E GISELLA NATURALE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39**

La Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, esaminato il documento in titolo,

premessò che:

lo schema di Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027, adottato ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato trasmesso alle Camere il 5 aprile scorso;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso un parere favorevole sullo schema di piano a seguito dell'impegno assunto dal Ministro del Turismo per il pieno coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nelle procedure attuative e in merito agli approfondimenti tematici sui vari contenuti e sulle *policy* indicati nel Piano e nella stesura dei Piani operativi annuali;

considerato che:

come è noto l'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID-19, e le relative misure di contrasto, hanno determinato un drastico calo dei flussi turistici, sia in entrata sia in uscita dal nostro Paese. Le limitazioni alla circolazione dei movimenti turistici, come conseguenza non solo delle misure sanitarie ma anche come scelta individuale dettata dal timore del contagio, hanno comportato una drastica contrazione della spesa per il turismo. Secondo i dati Istat nel 2020 si è registrato un calo di oltre 63 miliardi di euro per il consumo turistico interno e di 31 miliardi per il valore aggiunto, che scende ben al di sotto dei livelli del 2010. Le presenze si sono ridotte del 52,3 per cento e, nonostante parte dei flussi turistici *outbound* si siano trasformati in flussi domestici, il calo dei pernottamenti è stato del 32,2 per cento;

le perdite più rilevanti hanno interessato le tipologie di prodotti la cui fruizione comporta un maggior rischio di aggregazione di persone, come ristoranti, mezzi di trasporto, servizi sportivi e ricreativi, o il cui servizio è esclusivamente turistico come agenzie di viaggio e tour operator. Parallelamente a quanto registrato in termini di flussi, la spesa *inbound* è caduta in media del 59,6 per cento, ma al suo interno alcuni prodotti, tra cui la ristorazione, il trasporto, i servizi di agenzie di viaggio

e tour operator, i servizi ricreativi, culturali e sportivi, sono crollati di circa il 70 per cento;

se nel corso del 2021 emergono i primi segnali di ripresa, con una crescita delle presenze turistiche del 31 per cento rispetto al 2020, ma comunque ben lontana dai livelli pre-pandemia (-14 per cento rispetto al 2019), il 2022 si è chiuso con dati più rassicuranti, che vedono oltre 17 milioni di presenze e una spesa complessiva finalmente vicina a quella del 2019;

l'industria turistica ha un peso molto rilevante per l'economia italiana, superiore alla media dei Paesi OCSE, tanto che il calo dell'attività turistica nel biennio 2020-2022 ha inciso per oltre un quarto sulla perdita complessiva del valore aggiunto registrata in Italia;

i dati sui primi mesi del 2023 confermano le previsioni che individuano l'anno in corso come quello determinante per sancire definitivamente la ripresa del comparto con buone probabilità di sorpasso dei livelli pre-pandemici. Secondo le indagini Enit, Isnart-Unioncamere l'Italia dovrebbe veder aumentare di circa l'8 per cento gli arrivi dall'estero, rispetto al dato degli ultimi cinque anni, trainati in particolare dal settore dell'enogastronomia, dei viaggi naturalistici e delle vacanze artistico-culturali. Un'occasione questa che il Paese non può permettersi di perdere;

il piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 costituisce un'opportunità senza precedenti per creare le condizioni necessarie al rafforzamento della competitività del Paese, anche alla luce del fatto che per l'intervento « Turismo 4.0 » – Componente C3 della Missione 1, « Turismo e cultura » del PNRR sono assegnati ben 2,4 miliardi di euro complessivi, tutti destinati a nuovi progetti;

rilevato che:

sebbene si ritenga essenziale una pianificazione pluriennale, soprattutto in una fase così delicata per la ripartenza del comparto, lo schema di piano strategico in esame appare un involucro vuoto, inadatto a rispondere alle tante sfide e criticità che permangono in un comparto complesso e articolato come quello dell'industria del turismo;

il piano non fornisce risposte all'allarme lanciato già all'inizio di quest'anno dagli operatori del settore in relazione alla difficoltà di reperimento del personale. Unioncamere-Anpal ha stimato che, su una quota 580 mila posti vacanti, circa il 40 per cento, pari 220-230 mila posti di lavoro, non si riusciranno a coprire. Nell'ambito delle audizioni svolte Assoturismo ha evidenziato come i profili mancanti siano per il 2,6 per cento di professioni con elevata specializzazione, l'81,5 per cento professioni qualificate, l'1,3 per cento di addetti specializzati e il 14,6 per cento di professioni non qualificate e che proprio le figure con scarsa specializzazione siano quelle di più difficile reperimento;

ci si sarebbe aspettata un'azione coraggiosa, con la previsione di investimenti in materia di politiche attive del lavoro e di incentivi, anche di natura fiscale, capace di stimolare le assunzioni e creare prospettive di stabilità per i lavoratori del settore. Nemmeno il tanto annunciato decre-

to-legge n. 48 del 20203, in materia di lavoro, contiene misure idonee a risolvere le citate criticità. Questo si limita infatti ad elevare a 15.000 euro l'importo massimo per le prestazioni occasionali nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Uno strumento che dovrebbe avere l'intento di ridurre il lavoro irregolare ma che, al contrario, contribuisce a comprimere le tutele in favore dei lavoratori e a ridurre il gettito fiscale e previdenziale. Esistono infatti forme contrattuali che includono le fattispecie dei lavori saltuari e che darebbero garanzie maggiori, sia al lavoratore che all'impresa utilizzatrice. Tanto più che l'obiettivo di ridurre il sommerso appare tutt'altro che raggiunto: a diversi mesi dalla reintroduzione dei c.d. *voucher* nel settore turistico l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che si è avvalso di ispettori del lavoro e dei Carabinieri del Comando tutela del lavoro, ha svolto un'ispezione che ha interessato 445 aziende riscontrando irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, con picchi del 95 per cento al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest, su 2.364 posizioni lavorative verificate, gli accertamenti hanno fatto emergere 809 situazioni di irregolarità e 458 lavoratori « in nero », fra cui 16 minori e 101 lavoratori extra UE (tra i quali 18 senza permesso di soggiorno). Un campione che appare piuttosto rappresentativo;

non sembrano esserci strategie concrete di contrasto al fenomeno dell'overturismo che ha un impatto negativo sulla qualità della vita dei cittadini residenti, sull'ambiente – a volte provocando anche danni irreversibili e intaccando l'unicità di alcune mete – ma anche sull'esperienza dei turisti stessi. Non si trova traccia di misure in grado di promuovere la destagionalizzazione delle offerte turistiche in periodi dell'anno diversi da quelli in cui sono collocate le offerte principali, o di incentivare la crescita di segmenti turistici meno sviluppati alimentando politiche meno generaliste. Strategie che considerino nuovi approcci finalizzati a creare un turismo davvero sostenibile e che garantiscano ai turisti esperienze più autentiche. In quest'ottica sarebbe opportuno valorizzare i piccoli borghi le cui imprese, grazie alla loro ridotta dimensione, sono maggiormente flessibili e in grado di offrire offerte e servizi altamente personalizzate e che sono naturalmente orientate alla sostenibilità;

lo schema di piano strategico non tiene in considerazione il necessario coinvolgimento di tutte quelle imprese che, anche se non direttamente ascrivibili al comparto turistico, partecipano attivamente all'ecosistema turistico, come le piccole imprese artigiane che valorizzano le peculiarità territoriali e contribuiscono alla formazione di quell'identità culturale così attrattiva per il turismo *inbound*. Una grande parte delle produzioni artigianali di pregio nasce proprio nei piccoli centri;

il fondo per il turismo sostenibile, ancorché richiamato nelle *policy* del piano strategico in connessione con lo sviluppo delle aree interne, trascura nei fatti la dimensione rurale. Le tendenze emergenti nella domanda turistica di tipo rurale andrebbero invece valorizzate perché tendono a premiare forme di fruizione esperienziale meno massificate. È di primaria importanza dare l'opportunità alle comunità rurali di diventare –

concretamente – le protagoniste di un processo di rivitalizzazione dei territori. Questo però non accade fin quando si tentenna rispetto all'attivazione di strumenti capaci di creare indotto e, quindi, di sprigionare effetti trasversali sulle attività economiche locali;

il turismo enogastronomico risulta avere una crescita costante, che non è stata intaccata dalla pandemia, se non nei periodi di chiusura totale delle attività, in quanto l'enogastronomia è alla base del turismo di prossimità. Inoltre le destinazioni che si distinguono per una forte prevalenza della componente enogastronomica rappresentano per loro natura un sistema che sensibilizza i turisti verso i temi della sostenibilità, della cultura del cibo, della qualità e della riscoperta delle tradizioni. Occorre dunque sostenere questo segmento del comparto anche in una prospettiva di educazione all'importanza dei prodotti locali tipici e biologici e delle produzioni a basso impatto ambientale;

sarebbe importante promuovere iniziative volte a semplificare e ad accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, con la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta, che si sviluppa prevalentemente grazie all'istallazione di mezzi mobili di pernottamento di nuova generazione completamente ecosostenibili e che consentirebbe l'aumento della capacità ricettiva del nostro Paese, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza come la tipologia *glamping*, che rafforzando quelli già esistenti come la tipologia degli agriturismo;

un altro tipo di turismo che favorisce la destagionalizzazione dei flussi e la valorizzazione dei territori è il turismo delle radici, tipico dei cittadini italiani che vivono all'estero e dei figli e nipoti degli emigrati, con le rispettive famiglie, situato al di fuori dalle rotte classiche del turismo organizzato e diretto a privilegiare itinerari alternativi. Si ritiene quindi limitante e limitativo circoscrivere le potenzialità di questa tipologia di turismo al solo turismo di tipo culturale che dovrebbe, invece, essere considerato come un nuovo ambito strategico in quanto può rappresentare un vero e proprio volano per lo sviluppo sostenibile dei piccoli centri. Occorre rammentare che, proprio al fine di intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici e verso itinerari turistici regionali, già con l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 178 del 2020 era stato istituito un apposito fondo per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica;

nel capitolo relativo alla mobilità turistica sarebbe opportuno dedicare attenzione al tema del trasporto passeggeri con autobus. Le criticità strutturali del Paese in termini di mobilità rendono questo aspetto un vero anello debole di sistema. I servizi di trasporto commerciale con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, sia di linea che di noleggio, rappresentano spesso la risposta immediata per la movimentazione dei flussi turistici nei collegamenti, anche intermodali, sulle medie

e lunghe distanze e di ultimo miglio. Occorrerebbe quindi definire piani di investimento per il rinnovo del parco autobus e ricondurre queste imprese nel novero delle imprese turistiche definite ai sensi del Codice del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011;

in materia di accessibilità questo piano strategico si caratterizza proprio per l'assenza di strategia. Ed è un forte rammarico perché avrebbe potuto costituire un'opportunità irripetibile per sviluppare un modello di turismo accessibile inteso come sistema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, come le persone con disabilità, attraverso la pianificazione concreta di investimenti in progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche dei soggetti coinvolti;

considerato, altresì, che:

un tema come quello del turismo, così centrale per la ripresa economica del Paese, dovrebbe essere affrontato in un'ottica di sistema, così come il *Made in Italy* dovrebbe rappresentare un *asset* fondamentale per la filiera e per la valorizzazione e promozione dei nostri territori, mediante la realizzazione di progetti che potenzino la cooperazione con tutti i soggetti coinvolti, in particolare mediante il coinvolgimento di Comuni e Regioni e non solo attraverso campagne di comunicazione;

il Governo è stato più volte sollecitato a promuovere iniziative alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale secondo una visione di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi ricettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di tutti. Dette sollecitazioni sono rimaste inascoltate, così come la richiesta di riconsiderare la posizione critica assunta verso le agevolazioni fiscali rientranti nel cosiddetto Superbonus 110 per cento, con particolare riferimento alla possibilità di applicarne la disciplina anche alle strutture ricettive;

permane la gravissima mancanza, già rilevata in sede di esame della scorsa legge di bilancio, di qualsiasi previsione volta a rafforzare e rifinanziare strutturalmente lo strumento principale di sostegno al settore, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riguardo al percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale. Il predetto fondo vede, infatti, esaurire gran parte della sua dotazione nel corso del 2023 mentre sarebbe stato opportuno garantirne l'operatività almeno per tutto il prossimo triennio;

esprime parere contrario.



**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 16 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Orario: dalle ore 12,15 alle ore 14*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, CISAL, CODIRP  
E CONFESAL SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)*

**Plenaria**

**69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria  
Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

La relatrice MANCINI (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE informa che è stato inoltre presentato uno schema di parere alternativo, favorevole con condizioni (pubblicato in allegato), sottoscritto dalle rappresentanti in Commissione del Gruppo PD-IP.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere presentato dalla relatrice è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. Risulta di conseguenza precluso lo schema di parere alternativo.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(444) ROSA e altri.** – *Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale*

**(498) Elisa PIRRO e altri.** – *Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 maggio.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di sette emendamenti riferiti al disegno di legge n. 444 (pubblicati in allegato), già adottato quale testo base.

Tutte le proposte emendative sono quindi date per illustrate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO.** – *Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il relatore SATTA (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

*(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure*

*(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) riconosce l'attuale esigenza di una revisione della normativa in materia di aiuti alle imprese, in particolare al fine di snellire le procedure, e approntare strumenti idonei alla valutazione delle ricadute occupazionali, con specifico riguardo alle donne e ai giovani. In considerazione di tali obiettivi è necessario disporre delle informazioni fornite dai soggetti auditi dalla Commissione di merito. Risulta pertanto opportuno un conseguente rinvio del seguito dell'esame congiunto.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) si associa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ZAFFINI pone in evidenza la necessità di un andamento celere dell'esame dei provvedimenti assegnati in sede consultiva, in ragione della necessità di garantire alla Commissione la possibilità di concludere l'esame del disegno di legge n. 685, di conversione del decreto-legge n. 48, in tempi congrui con l'esigenza di consentire l'effettività della trattazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), riconoscendo la valenza delle considerazioni del Presidente, auspica un'organizzazione oculata dei lavori, basata in particolare sulla programmazione dell'Assemblea.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) suggerisce la possibilità di un impiego proficuo delle giornate di giovedì e venerdì ai fini dell'esame del summenzionato decreto-legge.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel-

l'ambito dell'esame del disegno di legge n. 685 (dl 48/2023 – lavoro) è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, concernente il Regolamento recante approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riguardo all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di modificare i termini dell'entrata in vigore del provvedimento, atteso che in assenza di una disposizione di rango primario che autorizzi la deroga alla ordinaria *vacatio legis*, si integrerebbe una violazione dell'articolo 10 delle preleggi;

– considerato che l'articolo 7, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2015 – come modificato dall'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2012, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 106 – attribuisce al consiglio di amministrazione dell'ANPAL la competenza a deliberare i piani di spesa e di investimento a prescindere dal loro importo, si valuti l'opportunità di espungere il riferimento – contenuto nelle novelle agli articoli 6, comma 1, lettera *b*) e 7, comma 1, lettera *b*) dello Statuto, di cui agli articoli 2 e 3 dell'Allegato allo schema di decreto – a un ammontare di spesa superiore a 1 milione di euro, previsto con riguardo rispettivamente alle attribuzioni e ai compiti del direttore e del consiglio di amministrazione.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI  
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN E ZAMBITO SUL-  
L'ATTO DEL GOVERNO N. 43**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame concernente il Regolamento di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

premesso che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015 che prevede che lo Statuto dell'ANPAL sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

in attuazione della summenzionata disposizione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016 che, all'articolo 16, a sua volta, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare con le medesime summenzionate modalità, l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

*a)* reintrodurre la rappresentanza delle Regioni nella composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione poiché la mancata previsione delle stesse appare una scelta incoerente con le funzioni di ANPAL e potrebbe rivelarsi dannosa in virtù della natura concorrente delle politiche attive;

*b)* definire il confine del rispetto della contrattazione nazionale e di secondo livello nelle attribuzioni di poteri e compiti alla nuova figura del direttore al fine di evitare che il regolamento aziendale possa « sconfinare » su materie regolate dalla contrattazione;

*c)* sempre con riferimento alla figura del direttore, sopprimere la possibilità di autorizzare la spesa fino a 1 milione di euro, in quanto questa previsione appare in contraddizione con la norma prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015, come confermato dal Consiglio di Stato;

*d)* rivedere la norma di cui all'articolo 6 che disciplina un Comitato scientifico, la cui previsione organizzativa e di organico che prefigura un « dipartimento di ricerca » o una funzione anche di « ente di ricerca », al netto della denominazione ed in assenza di illustrazione nella relazione, è poco chiara e desta perplessità, peraltro già sollevate dalle organizzazioni sindacali e dal Consiglio di Stato.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 444

### Art. 1.

#### 1.1

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Al comma 1, dopo le parole: « e dopo il parto » inserire le seguenti: « nonché una maggiore conoscenza dei fattori di rischio su cui intervenire per ridurre le morti perinatali evitabili ».*

---

#### 1.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Al comma 2, dopo le parole: « sono previste iniziative » inserire le seguenti: « di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione ».*

---

#### 1.3

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Al comma 2, dopo le parole: « Servizio sanitario nazionale. » inserire il seguente periodo: « Sono altresì organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione presso biblioteche, musei e teatri, con iniziative di tipo artistico-culturale, conferenze, dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza, per migliorare le pratiche ospedaliere di assistenza medica e psicologica alle donne colpite, ai relativi partner e alle loro famiglie, nonché al fine di ridurre le disparità assistenziali presenti sul territorio nazionale, diffondere l'importanza di cure antenatali personalizzate e migliorare l'accesso ai servizi territoriali di diagnosi e cura, medica e psicologica, dopo la perdita ».*

---

**1.4**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 3, dopo le parole: «rispettive competenze,» inserire le seguenti: «in collaborazione con associazioni di volontariato e enti del Terzo Settore, operanti a livello nazionale o territoriale,».*

---

**Art. 2.****2.1**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario dedicato alla tutela delle donne in stato di gravidanza. I corsi sono volti a fornire le conoscenze e le competenze necessarie al fine di garantire supporto psicologico alla donna e alla famiglia che hanno subito il lutto perinatale nei casi in cui i medesimi ne facciano richiesta. »

**2.0.1**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale)*

1. Al fine di promuovere attività di ricerca in materia di morte perinatale è istituito presso il Ministero della salute il “Fondo per la ricerca in ambito di morte perinatale” con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

## **2.0.2**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

### **« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di compilazione della cartella clinica)*

1. Nei casi di morte perinatale, nella cartella clinica sono indicati:
    - a) i dati socio anagrafici della madre;
    - b) i fattori di rischio materni;
    - c) l'anamnesi ostetrica;
    - d) le patologie insorte in corso di gravidanza e andamento del parto;
    - e) la documentazione diagnostica prenatale del feto;
    - f) gli esami clinici e strumentali, le indagini effettuate, nonché le terapie somministrate al neonato. ».
-

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza del Presidente  
ZAFFINI*

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FORUM TERZO SETTORE E FISH, CARITAS,  
ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ E CILAP SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 –  
LAVORO)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

*Presidenza del Presidente  
ZAFFINI*

*Orario: dalle ore 18,50 alle ore 19,50*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, ANCE,  
CASARTIGIANI, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFAPI, CONFLAVORO E CONFIMI IN-  
DUSTRIA SUL DDL N. 685 (DL 48/2023 – LAVORO)*



